
Palazzo federale Nord Kochergasse 10 CH-3003 Berna Tel. +41 (0)31 322 33 82 Fax +41 (0)31 322 78 69 www.are.admin.ch DATEC
Dipartimento federale dell'Ambiente, dei Trasporti,
dell'Energia e delle Comunicazioni



Bundesamt für Raumentwicklung Office fédéral du développement territorial Ufficio federale dello sviluppo territoriale Federal Office for Spatial Development

Rapporto di verifica

Attuazione della Convenzione delle Alpi e dei Protocolli d'applicazione in Svizzera

Sommario

Abbreviazioni
Informazioni relative alla provenienza e alla redazione del rapporto
PARTE 1: PARTE GENERALE5
A Informazioni generali
B Obblighi generali della Convenzione delle Alpi9
I Art. 2, comma 2, lettera a della CA - Obblighi generali nell'ambito del settore popolazione e cultura 9
II Art. 2, comma 2, lettera b della CA - Obblighi generali nell'ambito della pianificazione territoriale 12 III Art. 2, comma 2, lettera c della CA - Obblighi generali nell'ambito della salvaguardia della qualità
dell'aria
IV Art. 2, comma 2, lettera d della CA - Obblighi generali nell'ambito della difesa del suolo
V Art. 2, comma 2, lettera e della CA - Obblighi generali nell'ambito dell'idroeconomia
VII Art. 2, comma 2, lettera g della CA - Obblighi generali nell'ambito dell'agricoltura di montagna 26
VIII Art. 2, comma 2, lettera g della CA - Obblighi generali nell'ambito delle foreste montane
X Art. 2, comma 2, lettera j della CA - Obblighi generali nell'ambito dei trasporti
XI Art. 2, comma 2, lettera k della CA - Obblighi generali nell'ambito dell'energia
XII Art. 2, comma 2, lettera l della CA - Obblighi generali nell'ambito dell'economia dei rifiuti
C Obblighi trasversali della Convenzione delle Alpi e dei suoi protocolli di attuazione
D Domande integrative
PARTE 2: PARTE SPECIALE RIGUARDANTE GLI OBBLIGHI SPECIFICI DEI PROTOCOLLI
A Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della Pianificazione
territoriale e dello sviluppo sostenibile (Protocollo del 20.12.1994)
B Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della difesa del suolo (Protocollo 16.10.1998)
C Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della protezione della natura e tutela del paesaggio (Protocollo del 20.12.1994)
D Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dell'agricoltura di montagna (Protocollo del 20.12.1994)
E. Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito delle foreste montane (Protocollo del 27.2.1996)
F Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito del turismo (Protocollo del 16.10.1998)
G. Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti (Protocollo del 31.10.2000
H Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dell'energia (Protocollo del 16.10.1998)

Istruzioni per la compilazione del questionario

Lo spazio riservato alle domande è di colore grigio. In linea di massima vanno evitati commenti esplicativi per le domande che richiedono risposte sotto forma di una crocetta. In alcuni casi, però, può rivelarsi utile aggiungere alla crocetta una risposta più esauriente per tener conto di eventuali specificitá regionali o comunali. Qualora si dovessero riscontrare delle difficoltà nella compilazione del questionario, cercate di rispondere come meglio potete. E' possibile segnalare tali difficoltà nella rubrica "Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni".

Le risposte alle domande dovranno fornire un quadro quanto mai completo dello stato di attuazione della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli.

Le formulazioni utilizzate nel questionario si basano su quelle della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli. Le domande contenute nel questionario non modificano in alcun modo gli obblighi che derivano dalla Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli.

Le informazioni ritenute confidenziali vanno espressamente definite tali dalla Parte contraente che compila il questionario.

Le domande si riferiscono alla Parte contraente che compila il questionario e al suo territorio o all'area alpina che si trova nel suo territorio. Per area alpina si intende l'area di applicazione della Convenzione delle Alpi di cui all'art. 1 della Convenzione stessa.

La Parte contraente che compila il questionario è definita nel questionario "Paese". Per semplicità si è rinunciato ad usare una denominazione specifica per la Comunità europea. Ai fini del questionario la denominazione "Paese" vale per analogia anche per la Comunità europea.

Abbreviazioni

Si utilizzano le seguenti abbreviazioni:

CA	Convenzione per la protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi)
Protocollo Agricoltura di montagna	Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dell'agricoltura di montagna
Protocollo Foreste montane	Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito delle foreste montane
Protocollo Difesa del suolo	Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della difesa del suolo
Protocollo Energia	Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dell'energia
Protocollo Protezione della natura	Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della protezione della natura e tutela del paesaggio
Protocollo Pianificazione territoriale	Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della pianificazione territoriale e dello sviluppo sostenibile
Protocollo Turismo	Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito del turismo
Protocollo Trasporti	Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti

Informazioni relative alla provenienza e alla redazione del rapporto

Nome della Parte contraente	Confederazione svizzera

Citate l'istituzione nazionale di contatto:				
Nome dell'istituzione nazionale di contatto	Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)			
Nome e funzione della persona responsabile	Maria Senn Allenspach			
Indirizzo postale	Bundeshaus Nord / Kochergasse 10 CH - 3003 Berna			
Telefono	**41 31 322 33 82			
Fax	**41 31 322 78 69			
Indirizzo e-mail	maria.senn@are.admin.ch			

Firma della persona responsabile dell'inoltro	Prof. Pierre-Alain Rumley
del rapporto	Direttore dell'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE)
Data dell'inoltro del rapporto	Berna, 31 agosto 2005

Citate le istituzioni partecipanti (ad es. organizzazioni non governative, enti territoriali, istituzioni scientifiche).

Gli uffici federali seguenti hanno partecipato alla stesura del rapporto:

Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE)

Ufficio federale della cultura (UFC)

Ufficio federale dei trasporti (UFT)

Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC)

Ufficio federale dell'energia (UFE)

Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG)

Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)

Ufficio federale delle acque e della geologia (UFAEG)

Segretariato di Stato dell'economia (seco)

Parte 1: parte generale

Attenzione: alle domande della Parte generale devono rispondere tutte le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi.

Per i Protocolli di cui il vostro Paese è Parte contraente, indicate la data di ratifica (o di accettazione o approvazione) e il momento dell'entrata in vigore del rispettivo Protocollo nel vostro Paese. (Indicate la data come nel seguente esempio: 01 gennaio 2003)

Nome del Protocollo	Ratificato ¹ il	In vigore dal
Protocollo Pianificazione territoriale		
Protocollo Difesa del suolo		
Protocollo Protezione della natura		
Protocollo Agricoltura di montagna		
Protocollo Foreste montane		
Protocollo Turismo		
Protocollo Trasporti		
Protocollo Energia		
Protocollo Composizione delle controversie		

Qualora non tutti i Protocolli fossero ratificati² indicatene il motivo e in che tempi prevedete la ratifica degli altri Protocolli.

Il Consiglio degli Stati, il 15 giugno 2004, ha raccomandato per primo la ratifica dei tre Protocolli Pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile, Difesa del suolo e Trasporti. La ratifica degli altri sei Protocolli è stata provvisoriamente sospesa.

La questione è attualmente in sospeso in Consiglio nazionale che, nel momento in cui il presente rapporto è stato inoltrato, non aveva ancora deciso circa la ratifica dei tre Protocolli succitati.

La ratifica degli altri sei Protocolli dipenderà tra l'altro dalla ridefinizione della politica regionale che verrà posta in consultazione parlamentare nel corso del 2006.

¹ oppure accettazione o approvazione. ² oppure accettati o approvati.

A Informazioni generali

1. Qual è la quota (in %) del territorio alpino sulla superficie totale del vostro	60%	
Paese?		
2. Qual è il prodotto interno lordo del vostro Paese nel territorio alpino?	58,8	mıa.
	CHF	
3. Qual è la percentuale del prodotto interno lordo del territorio alpino del vostro	17%	
Paese rispetto a tutto il prodotto interno lordo del vostro Paese?		

4. Che importanza hanno la Convenzione delle Alpi e i suoi Protocolli per il vostro Paese?

- Trovandosi nel cuore delle Alpi, la Svizzera è interessata a una stretta cooperazione con le Parti contraenti il cui territorio è situato integralmente o in parte nel perimetro della Convenzione delle Alpi. Quest'ultima promuove lo scambio transfrontaliero e transnazionale come pure la cooperazione finalizzata alla risoluzione di problemi comuni.
- La Convenzione delle Alpi equipara il nostro Paese agli Stati limitrofi (tutti membri dell'UE ad eccezione del Liechtenstein) e alla Comunità Europea.
- La Convenzione delle Alpi è uno strumento necessario ai fini dello sviluppo sostenibile e globale dello spazio vitale, naturale ed economico delle nostre regioni di montagna.
- La Svizzera attribuisce grande importanza alla definizione di standard minimi comuni nell'ambito della protezione della natura, ma anche e soprattutto nei settori dei trasporti e del turismo.
- Le disposizioni dei Protocolli sostengono la politica elvetica in diversi settori, segnatamente in materia di ambiente, foreste, pianificazione del territorio, agricoltura e, soprattutto, trasporti. La Svizzera sta creando i presupposti necessari al trasferimento del traffico merci dalla strada alla rotaia (costruzione delle gallerie ferroviarie del Gottardo e del Lötschberg). Di conseguenza è suo precipuo interesse che questo importante obiettivo del Protocollo Trasporti sia attuato contemporaneamente dalle altre Parti contraenti.

- Per la Svizzera riveste molta importanza la cooperazione con le Parti contraenti anche per quanto concerne i pericoli naturali e gli effetti dei cambiamenti climatici.
- Nell'ambito della politica svizzera di aiuto allo sviluppo è prioritaria la cooperazione
 con le regioni di montagna, ad esempio nell'Asia centrale. Per la Svizzera riveste un
 ruolo di primo piano la creazione di una Partnership della Montagna tra le Parti
 contraenti della Convenzione delle Alpi e altre regioni montane ai fini dello scambio di
 esperienze e del trasferimento di conoscenze.
- Lo spazio naturale e culturale delle Alpi è importante per le ricerche condotte nel campo delle scienze umane, sociali e naturali. L'applicazione della Convenzione delle Alpi costituisce per i ricercatori alpini un incentivo a cercare soluzioni transfrontaliere e a instaurare una più intensa collaborazione.

5. Esistono decisioni dei Tribunali e dell'Amministrazione pubblica che fanno riferimento alla							
Convenzione delle Alp	oi e ai Protocoll	i ratificati da	l vostro Paes	se (e/o a	alle norme	giuridi	che che
ne mettono in atto gli o	obblighi)?						
Sì		No			X		
Se si, indicate gli an	nbiti giuridici r	nei quali ve	ngono prese	tali de	ecisioni e	citate	qualche
esempio.							

6. Riassumete brevemente che cosa è stato fatto finora e che progetti ci sono per sostenere l'attuazione degli obiettivi della Convenzione delle Alpi e dei Protocolli in vigore nel vostro Paese

(Qui potete riportare anche altre attività generali che sono connesse alla Convenzione delle Alpi ma che vanno al di là degli obblighi di quest'ultima, oppure attività o programmi che promuovono gli obiettivi della Convenzione delle Alpi al di fuori del vostro Paese).

- Attività normativa nell'ambito delle politiche settoriali
- Sostegno federale alla Rete di Comuni "Alleanza nelle Alpi"
- Finanziamento di progetti che favoriscono in primo luogo le regioni di montagna (aiuti

agli investimenti, Regio Plus, Innotour, crediti alberghieri)

- Collaborazione e partecipazione finanziaria a progetti Interreg, in particolare al progetto Interreg III B "Spazio alpino"
- Collaborazione con istituti di ricerca che si occupano di temi specificamente alpini

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:					

B Obblighi generali della Convenzione delle Alpi

I Art. 2, comma 2, lettera a della CA - Obblighi generali nell'ambito del settore popolazione e cultura

Secondo l'art. 2, comma 2, lettera a della CA:

- "(2) Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi:
- a) Popolazione e cultura al fine di rispettare, conservare e promuovere l'identità culturale e sociale delle popolazioni locali e assicurarne le risorse vitali di base, in particolare gli insediamenti e lo sviluppo economico compatibili con l'ambiente, nonché al fine di favorire la comprensione reciproca e le relazioni di collaborazione tra le popolazioni alpine ed extra alpine".
- 1. Citate le norme giuridiche che mettono in atto gli obblighi previsti dall'art. 2, comma 2, lettera a della CA. Se non esistono norme giuridiche in tal senso o se quelle presenti non mettono del tutto in atto tali obblighi, spiegatene il motivo.
 - Legge federale sugli aiuti finanziari per la salvaguardia e la promozione della lingua e cultura romanica e italiana.
 - Legge federale concernente la Fondazione "Pro Helvetia" Legge federale concernente la Fondazione "Un futuro per i nomadi svizzeri".
 - Legge federale sulla radiotelevisione (LRTV).
 - Carta europea della lingua regionali o minoritarie
 - Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali.
- 2. Quali misure vengono adottate al fine di rispettare, conservare e/o promuovere l'identità culturale e sociale delle popolazioni locali alpine?
 - L'art. 50 della Costituzione federale (Cost.) garantisce l'autonomia comunale e la considerazione della particolare situazione delle regioni di montagna.
 - Promovimento delle lingue e della cultura (sussidi didattici, letteratura, cinema, canzoni, teatro, pubblicazioni, traduzioni, ricerca scientifica ecc.)
 - Promovimento dei media elettronici e della stampa scritta (radio, televisione, agenzia di

stampa)			

- 3. Quali misure vengono adottate al fine di assicurare le risorse vitali di base delle popolazioni locali alpine, in particolare gli insediamenti e lo sviluppo economico compatibili con l'ambiente?
 - L'art. 2 della Costituzione federale (Cost.) sancisce lo sviluppo sostenibile del Paese e la conservazione duratura delle basi naturali della vita.
 - A tenore dell'art. 73 Cost. la Confederazione e i Cantoni operano a favore di un rapporto equilibrato e duraturo tra la protezione e l'utilizzazione della natura.
 - L'art. 75 Cost. stabilisce i principi della pianificazione territoriale. Questa spetta ai Cantoni ed è volta a un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e a un insediamento ordinato del territorio.
 - L'art. 103 Cost. consente alla Confederazione di sostenere le regioni del Paese economicamente minacciate (nota: soprattutto le regioni di montagna).
 - Ai sensi dell'art. 104 Cost. l'agricoltura garantisce un'occupazione decentrata del territorio. Questo articolo costituzionale concerne in primo luogo l'occupazione delle regioni periferiche e delle valli.
 - Gli strumenti di diverse politiche settoriali, in particolare in materia di ambiente, agricoltura e selvicoltura, come pure gli strumenti atti a garantire l'approvvigionamento di beni pubblici (energia, trasporti, comunicazione, istruzione e formazione professionale, promozione delle tecnologie, socialità) permettono di conservare le basi vitali naturali ed economiche nelle regioni di montagna.
 - Si sta attualmente ridefinendo la politica regionale, particolarmente importante per le regioni montane. Uno degli obiettivi principali della futura politica regionale è il consolidamento dei rami economici presenti in loco e della loro forza innovativa e produttiva.
- 4. Quali misure vengono adottate al fine di favorire la comprensione reciproca e le relazioni di collaborazione tra le popolazioni alpine ed extra alpine?

Nel quadro dell'elaborazione delle "Linee guida per l'ordinamento del territorio svizzero" si
terranno dei forum pubblici.
Spazio per eventuali e ulteriori informazioni:

II Art. 2, comma 2, lettera b della CA - Obblighi generali nell'ambito della pianificazione territoriale

Secondo l'art. 2, comma 2, lettera b della CA:

- "(2) Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]
- b) Pianificazione del territorio al fine di garantire l'utilizzazione contenuta e razionale e lo sviluppo sano ed armonioso dell'intero territorio, tenendo in particolare considerazione i rischi naturali, la prevenzione di utilizzazioni eccessive o insufficienti, nonché il mantenimento o il ripristino di ambienti naturali, mediante l'identificazione e la valutazione complessiva delle esigenze di utilizzazione, la pianificazione integrata e a lungo termine e l'armonizzazione delle misure conseguenti".
- 1. Citate le norme giuridiche che mettono in atto gli obblighi previsti dall'art. 2, comma 2, lettera b della CA. Se non esistono norme giuridiche in tal senso o se quelle esistenti non mettono del tutto in atto tali obblighi spiegatene il motivo.

Le disposizioni del Protocollo Pianificazione territoriale della Convenzione delle Alpi trovano applicazione nel quadro della legislazione sulla pianificazione del territorio, in altri disposti in materia di agricoltura, selvicoltura, protezione della natura e del paesaggio, nonché nell'ambito della politica regionale.

2. Vengono stabilite indicazioni per lo sviluppo sostenibile e per la pianificazione territoriale sostenibile per aree continue mediante piani e/o programmi per la pianificazione territoriale o per lo sviluppo sostenibile?

Sì No

Se la risposta è no, spiegate allora in che modo si procede. Se si, citate degli esempi.

- La legislazione sulla creazione di nuove vaste aree protette (parchi di importanza nazionale) è attualmente in consultazione parlamentare.
- La strategia in materia di sviluppo territoriale è definita nelle "Linee guida per l'ordinamento del territorio svizzero" (1996). Possibili ipotesi per lo sviluppo territoriale sostenibile sono state presentate nella primavera del 2005 in un rapporto dell'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (Rapporto sullo sviluppo territoriale,

www.are.admin.ch/are/it/raum/reb) e verranno integrate nella riedizione delle "Linee guida per l'ordinamento del territorio svizzero" (prevedibilmente nel 2006).

3. I piani e/o programmi per la pianificazione territoriale o le altre misure	Sì	No
adottate a favore dell'utilizzazione contenuta e razionale e dello sviluppo sano ed		
armonioso dell'intero territorio prevedono i seguenti punti?		
Ampio chiarimento e valutazione degli interessi di uso del territorio	X	
Pianificazione integrata e a lungo termine	X	
Armonizzazione delle misure conseguenti	X	
G : : : : : : : : : : : : : : : : : : :		

Se si, come vengono presi in considerazione questi aspetti?

Di questi aspetti si tiene conto:

- a) a livello federale nell'ambito delle concezioni e dei piani settoriali;
- b) a livello cantonale nell'ambito dei piani direttori, approvati dalla Confederazione.

Importanti direttive sulla pianificazione (di Confederazione e Cantoni) si trovano nell'ordinanza sulla pianificazione del territorio.

4.	Nelle	zone	di	confine	viene	armonizzata	la	pianificazione	territoriale	con	le	altre	Parti
co	ntraent	i?											

Sì x No

Se si, specificate come, in quale fase del progetto e a quale livello statale.

A tenore dell'art. 7 cpv. 3 della legge sulla pianificazione del territorio (LPT), i Cantoni di frontiera si adoperano per collaborare con le autorità regionali dei Paesi limitrofi in quanto i loro provvedimenti possano ripercuotersi oltre confine.

5. Esistono programmi specifici nel territorio alpino per la protezione dai rischi naturali in particolare alluvioni, caduta massi, valanghe e frane?

Sì	X	No	
Se si, quali?			

I programmi concernenti i pericoli naturali (ad es. protezione contro le valanghe e le alluvioni, prevenzione in caso di terremoti, cura dei boschi di protezione) consentono di intervenire su diversi piani. La Confederazione appoggia i Cantoni nell'elaborazione di basi e nell'applicazione di provvedimenti che non si limitano tuttavia al perimetro della Convenzione delle Alpi. I Cantoni situati entro tale perimetro sono molto attivi in questo senso. A livello federale sono stati lanciati per esempio i seguenti programmi:

- Sicurezza contro i pericoli naturali: sono state presentate la visione e la strategia della piattaforma nazionale Pericoli naturali (PLANAT, 2002); in una seconda fase verrà allestito un piano d'azione.
- Misure di prevenzione del rischio sismico in conformità al rapporto del centro di coordinamento della Confederazione (2005).
- SilvaProtect-CH: entro il 2006 l'UFAFP elaborerà un sistema di informazione sui boschi di protezione, in base al quale i Cantoni potranno tra l'altro delimitare i boschi di protezione in base a parametri uniformi.
- StorMe: l'UFAM mette a disposizione dei Cantoni una banca dati nella quale si possono registrare gli eventi naturali (valanghe, smottamenti ecc.), inclusi quelli passati.
- ProtectMe: l'UFAM mette a disposizione dei Cantoni una banca dati nella quale si possono registrare le opere di protezione esistenti e le loro caratteristiche.

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:						

III Art. 2, comma 2, lettera c della CA - Obblighi generali nell'ambito della salvaguardia della qualità dell'aria

Secondo l'art. 2, comma 2, lettera c della CA:

- "(2) Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]
- c) Salvaguardia della qualità dell'aria al fine di ridurre drasticamente le emissioni inquinanti e i loro effetti negativi nella regione alpina, nonché la trasmissione di sostanze inquinanti provenienti dall'esterno, ad un livello che non sia nocivo per l'uomo, la fauna e la flora".
- 1. Citate le norme giuridiche che mettono in atto gli obblighi previsti dall'art. 2, comma 2, lettera c della CA. Se non esistono norme giuridiche in tal senso o se quelle presenti non mettono del tutto in atto tali obblighi, spiegatene il motivo.
 - Costituzione federale (Cost.), art. 84, Legge sul trasferimento del traffico
 - Legge sulla protezione dell'ambiente
 - Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico
 - Prescrizioni sui gas di scarico secondo gli standard internazionali

2. Sono state adottate misure specifiche per ridurre le emissioni inquinanti e i loro effetti negativi nel territorio alpino, ad un livello non nocivo per l'uomo, la fauna e la flora?					
Sì	X	No			
Se si, quali?					
 Piani d'intervento dei Cantoni alpini Legge sul trasferimento del traffico e relative misure 					

3. Sono state adottate misure specifiche per ridurre la trasmissione di sostanze inquinanti provenienti dall'esterno, ad un livello non nocivo per l'uomo, la fauna e la flora?						
Sì	X	No				
Se si, quali?						
Limitazione delle emissioni a tenore dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt) e delle prescrizioni sui gas di scarico (direttive UE). L'applicazione dell'OIAt incombe soprattutto ai Cantoni.						
	1					
Spazio per eventuali e u	ılteriori osservazioni:					

IV Art. 2, comma 2, lettera d della CA - Obblighi generali nell'ambito della difesa del suolo

Secondo l'art. 2, comma 2, lettera d della CA:

- "(2) Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]
- d) Difesa del suolo al fine di ridurre il degrado quantitativo e qualitativo del suolo, in particolare impiegando tecniche di produzione agricola e forestale che rispettino il suolo, utilizzando in misura contenuta suoli e terreno, limitando l'erosione e l'impermeabilizzazione dei suoli".
- 1. Citate le norme giuridiche che mettono in atto gli obblighi previsti dall'art. 2, comma 2, lettera d della CA. Se non esistono norme giuridiche in tal senso o se quelle presenti non mettono del tutto in atto tali obblighi, spiegatene il motivo.
 - Legge sulla protezione dell'ambiente
 - Legge sulla pianificazione del territorio
 - Legge federale sulle foreste
 - Legge federale sull'agricoltura
 - Relative ordinanze esecutive

2. Si promuove l'uso parsimonioso del suolo?					
Sì	Х	No			
Se si, come?					

- Art. 1 della legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT), scopi: Confederazione, Cantoni e Comuni provvedono affinché il suolo sia utilizzato con misura. Essi coordinano le loro attività d'incidenza territoriale e ordinano l'insediamento in vista di uno sviluppo armonioso del Paese.
- Il Piano settoriale delle superfici per l'avvicendamento delle colture mira a preservare a lungo termine il terreno rurale coltivabile. L'art. 26 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT) definisce i criteri qualitativi in base ai quali i Cantoni devono assicurare durevolmente, nell'ottica della pianificazione del territorio, le superfici loro

attribuite. La Confederazione incentiva e sostiene l'applicazione del Piano settoriale delle superfici per l'avvicendamento delle colture.

3. Esistono misure che	3. Esistono misure che limitano l'impermeabilizzazione del suolo?						
Sì	X	No					
Se si, come?							
I piani direttori e i piani di utilizzazione ai sensi della legge sulla pianificazione del territorio (LPT) disciplinano l'uso ammissibile e idoneo del suolo (distinzione tra zone edificabili, agricole e protette).							
4. Viene promosso l'impiego di tecniche di produzione agricola e forestale che rispettino il suolo?							
Sì	х	No					
Se si, come?							
Sc si, come!							
Prevenzione dell'erosione dei terreni agricoli quale condizione per ottenere pagamenti diretti (art. 9 dell'ordinanza sui pagamenti diretti).							
5. Vengono adottate misure per contenere l'erosione del suolo?							
Sì	X	No					
Se si, quali?							
Art. 6 dell'ordinanza contro il deterioramento del suolo (O suolo): obbligo giuridico per chi modifica il terreno o coltiva il suolo di provvedere mediante modalità di costruzione e di coltivazione idonee, in particolare mediante tecniche di costruzione e di piantagione, la							

rotazione delle colture e la sistemazione di passaggi, a che la conservazione a lungo termine

della fertilità del suolo non venga pregiudicata dall'erosione.

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:						

V Art. 2, comma 2, lettera e della CA - Obblighi generali nell'ambito dell'idroeconomia

Secondo l'art. 2, comma 2, lettera e della CA:

- "(2) Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]
- e) Idroeconomia al fine di conservare o di ristabilire la qualità naturale delle acque e dei sistemi idrici, in particolare salvaguardandone la qualità, realizzando opere idrauliche compatibili con la natura e sfruttando l'energia idrica in modo da tener parimenti conto degli interessi della popolazione locale e dell'interesse alla conservazione dell'ambiente".
- 1. Citate le norme giuridiche che mettono in atto gli obblighi previsti dall'art. 2, comma 2, lettera e della CA. Se non esistono norme giuridiche in tal senso o se quelle presenti non mettono del tutto in atto tali obblighi, spiegatene il motivo.
 - Art. 73 e 76 della Costituzione federale (Cost.)
 - Art. 1-4, art. 37, 38 e 43 della legge federale sulla protezione delle acque (LPAc)
 - Art. 4 cpv. 2 della legge federale sulla sistemazione dei corsi d'acqua
 - Art. 22 della legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche (LUFI)
 - Art. 1, 2 e 47 nonché allegati 1 e 2 dell'ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc)

2 Vengono adottate misure adeguate, comprese misure su tutto il territorio per lo smaltimento					
delle acque reflue, al fine di salvaguardare la qualità delle acque?					
Sì	X	No			
Se si, quali?					

- Smaltimento delle acque di scarico in canalizzazioni pubbliche e impianti centrali di
 depurazione delle acque di scarico per il 97% della popolazione svizzera. Provvedimenti
 locali per il 3% della popolazione. Riduzione delle immissioni di sostanze nutritive e
 dannose nelle acque.
- Depurazione delle acque industriali nell'azienda stessa o in impianti centrali di depurazione delle acque di scarico.

• Provvedimenti in ambito agricolo: ad es. fosse per il colaticcio sufficientemente capienti per il deposito del concime di fattoria in inverno, quando non serve concimare.

3.	Esistono no	orme o	vengono	adottate	misure	specifiche	per	salvaguardare	le sorgenti	di	acqua
pc	otabile?										

Sì	X	No	

Se si, quali?

- Art. 705-707 del Codice civile (CC): protezione delle sorgenti e delle falde freatiche da danni diretti.
- Art. 19-21 della legge sulla protezione delle acque (LPAc) in combinato disposto con gli articoli 29-32 e l'allegato 4 dell'ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc): misure pianificatorie di protezione che prevedono la definizione di 1) zone di protezione delle acque sotterranee con direttive più severe a tutela delle captazioni esistenti di acqua potabile, 2) settori d'alimentazione con ulteriori provvedimenti per il risanamento di captazioni di acqua potabile inquinate e 3) aree di protezione delle acque sotterranee a tutela del futuro sfruttamento dell'acqua potabile.
- Art. 62a LPAc: indennizzazione di misure speciali adottate dall'agricoltura per risanare captazioni contaminate di acqua potabile.

4. Il vostro Paese realizza opere idrauliche compatibili con la natura? Sì x No Se si, come?

- Gli art. 4, 6 e 7 della legge federale sulla sistemazione dei corsi d'acqua;
- gli art. 37 e 38 della legge sulla protezione delle acque;
- gli art. 7 e 9 della legge federale sulla pesca;
- l'art. 21 della legge sulla protezione della natura e del paesaggio prescrivono che dopo un intervento che concerne le acque bisogna ripristinare il loro stato naturale. L'attuale legislazione previene ampiamente gli interventi dannosi.

5. Si tiene conto degli interessi della popolazione locale nei processi decisionali?					
Sì	X	No			
Se si, come?					

Nell'ambito delle procedure per l'ottenimento di concessioni e permessi di costruzione per lo sfruttamento dell'energia idroelettrica possono essere fatti valere in diversi modi gli interessi dei più svariati gruppi della popolazione. Le procedure per la concessione di permessi di costruzione in rapporto a progetti di sistemazione dei corsi d'acqua (a tenore del diritto cantonale) e la delimitazione di zone di protezione delle acque sotterranee prevedono inoltre il diritto di ricorso e d'impugnazione.

6.	Esistono	norme	e	incentivi	per	migliorar	e la	compatibilità	ambientale	dell'utilizzo
de	ll'energia id	droelettr	ica	ı?						
Sì				X]	No			
Se	si, quali?					,			•	

- Prescrizioni per lo sfruttamento ecologico dell'energia idroelettrica: osservanza di deflussi residuali, costruzione di scale dei pesci, ripristino e misure sostitutive nel settore della protezione della natura e del paesaggio ecc.
- Incentivi per uno sfruttamento ecologico dell'energia idroelettrica: la Confederazione sovvenziona in parte le misure di risanamento per le captazioni da corsi d'acqua in paesaggi e spazi vitali inventariati.
- Le autorizzazioni per lo sfruttamento dell'energia idroelettrica presuppongono un esame esaustivo della sostenibilità ambientale. Gli incentivi per uno sfruttamento ecocompatibile sono garantiti su base privata dalla certificazione per l'energia ecologica ("Naturmade" ecc.).

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:	

VI Art. 2, comma 2, lettera f della CA - Obblighi generali nell'ambito della protezione della natura e tutela del paesaggio

Secondo l'art. 2, comma 2, lettera f della CA:

- (2) Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]
- f) Protezione della natura e tutela del paesaggio al fine di proteggere, di tutelare e, se necessario, di ripristinare l'ambiente naturale e il paesaggio, in modo da garantire stabilmente l'efficienza degli ecosistemi, la conservazione della flora e della fauna e dei loro habitat, la capacità rigenerativa e la continuità produttiva delle risorse naturali, nonché la diversità, l'unicità e la bellezza della natura e del paesaggio nel loro insieme".
- 1. Citate le norme giuridiche che mettono in atto gli obblighi previsti dall'art. 2, comma 2, lettera f della CA. Se non esistono norme giuridiche in tal senso o se quelle presenti non mettono del tutto in atto tali obblighi, spiegatene il motivo.
- Art. 78 della Costituzione federale (Cost.)
- Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) con relative ordinanze esecutive
- Normative cantonali, nella misura in cui sono ammesse dalla ripartizione delle competenze di cui all'art. 78 Cost. o se la legislazione federale (LPN) concede sufficienti spazi di manovra.

2. Quali delle seguenti misure riportate come esempio sono state adottate a tutela dell'amb	oiente
naturale e del paesaggio? (Contrassegnate con una crocetta la risposta esatta)	
Ripristino, per quanto possibile, di particolari elementi strutturali, naturali o quasi	X
naturali del paesaggio, biotopi, ecosistemi e paesaggi culturali tradizionali	
Impiego mirato di misure di incentivazione e di sostegno a favore dell'economia	X
agricola e forestale e altri usi del territorio	
Creazione di zone in cui viene garantita priorità alla protezione dell'ambiente naturale e	X
del paesaggio rispetto ad altri beni	
Collegamento di habitat	X
Altro	

Riportate i dettagli delle misure adottate.

- Il secondo e il quarto punto sono attuati essenzialmente mediante strumenti e misure previsti dalle politiche settoriali, ad es. la politica agricola (pagamenti diretti ecologici, ordinanza sulla qualità ecologica), e mediante contratti di protezione della natura (art. 18b e art. 18c della legge sulla protezione della natura e del paesaggio).
- Il terzo punto è di competenza dei Cantoni, in particolare per quanto concerne il settore della protezione del paesaggio.
- Altro: Fondo svizzero per il paesaggio destinato a mantenere i paesaggi rurali tradizionali.

3. Quali delle seguenti misure riportate come esempio sono state adottate al fine di cons	servare
la flora e la fauna nonché i loro habitat? (Contrassegnate con una crocetta la risposta esatt	a).
Emanazione di regolamenti che prevedono una verifica delle misure e dei progetti che	X
possono compromettere notevolmente o a lungo termine gli habitat di fauna e flora.	
Divieti o disposizioni su impatti e compromissioni evitabili degli habitat di fauna e flora	X
Istituzione di parchi nazionali e/o altre aree protette	X
Istituzione di zone di rispetto e di quiete nelle quali viene garantita la priorità alle specie	X
animali e vegetali selvatiche rispetto ad altri interessi	
Rinaturalizzazione di habitat compromessi	X
Divieti di prelievo e di commercio per le specie animali e vegetali selvatiche protette	X
Reintroduzione di specie autoctone	X
Divieto di introduzione di specie animali e vegetali che, a quanto risulti, non sono mai	X
stati presenti nella regione in modo naturale	
Valutazione dei rischi in caso di rilascio di organismi geneticamente modificati	X
Altro	
Riportate i dettagli delle misure adottate.	
Diversi provvedimenti sono applicati in sintonia con quelli di altri settori, ad es. nell'a	ambito
della sistemazione naturale dei corsi d'acqua e della rinaturalizzazione o nell'ambito	della

1i-1i	
legislazione sulla caccia (riserve faunistiche).	
18	
C	
Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:	

VII Art. 2, comma 2, lettera g della CA - Obblighi generali nell'ambito dell'agricoltura di montagna

Secondo l'art. 2, comma 2, lettera g della CA:

- "(2) Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]
- g) Agricoltura di montagna al fine di assicurare, nell'interesse della collettività, la gestione del paesaggio rurale tradizionale, nonché una agricoltura adeguata ai luoghi e in armonia con l'ambiente, e al fine di promuoverla tenendo conto delle condizioni economiche più difficoltose".
- 1. Citate le norme giuridiche che mettono in atto gli obblighi previsti dall'art. 2, comma 2, lettera g della CA. Se non esistono norme giuridiche in tal senso o se quelle presenti non mettono del tutto in atto tali obblighi, spiegatene il motivo.
 - Art. 104 Cost.: adempimento di compiti multifunzionali
 - Art. 1 LF sull'agricoltura, scopo
 - Art. 2 LF sull'agricoltura, provvedimenti della Confederazione
 - Art. 4 LF sull'agricoltura, difficili condizioni di produzione e di vita
- 2. Quali misure vengono adottate per la conservazione del paesaggio culturale tradizionale?
 - Pagamenti diretti per assicurare la gestione delle superfici
 - Migliorie strutturali individuali e collettive
- 3. Quali delle seguenti misure riportate come esempio vengono adottate al fine di preservare un'agricoltura adatta ai siti e compatibile con l'ambiente, tenendo conto delle condizioni più difficoltose di produzione ? (Contrassegnate con una crocetta la risposta esatta).

Sostegno di aziende che garantiscano una coltivazione minima in siti estremi	X
Incentivazione degli allevamenti adatti ai siti e al terreno disponibile	X

Incentivazione degli allevamenti tradizionali e della biodiversità tradizionale delle	X
razze di bestiame	
Incentivazione e sostegno del mantenimento della diversità genetica delle piante	X
coltivate	
Sostegno della commercializzazione di prodotti tipici dell'agricoltura di montagna e	X
tutela della qualità e delle proprietà tipiche di questi prodotti	
Incentivazione della formazione e dello sviluppo di fonti di reddito supplementari in	X
zone in cui ciò è necessario al fine di mantenere l'agricoltura tradizionale	
Garanzia dei servizi necessari per superare le condizioni svantaggiose nelle regioni	X
montane	
Altro	
Discourse: 1-44-1: 1-11:1-44-4-	

Riportate i dettagli delle misure adottate.

Gli strumenti della politica agricola svizzera sono orientati al mantenimento di un'agricoltura ecologica e conforme alle caratteristiche locali. Tali strumenti tengono tra l'altro conto delle difficili condizioni di produzione del Paese (v. al riguardo i commenti agli articoli 7-16 del Protocollo Agricoltura di montagna).

Queste, in sintesi, le misure adottate:

Pagamenti generali diretti, con contributi per i terreni e il bestiame: in tal modo viene garantita anche l'attività agricola in zone caratterizzate da pendii ripide. La prova che le esigenze ecologiche sono rispettate è un presupposto per l'ottenimento di pagamenti diretti.

Pagamenti diretti ecologici, con contributi per i terreni e il bestiame: vengono sostenuti programmi volontari come l'agricoltura biologica, le superfici di compensazione ecologica, i sistemi di allevamento particolarmente rispettosi degli animali, le misure di protezione delle acque, ecc.

Promozione delle vendite: registro delle dichiarazioni di provenienza (GUB/AOC) e indicazioni geografiche (GGA/IGP).

Miglioramenti strutturali: miglioramento delle condizioni economiche e di vita, in particolare nelle regioni di montagna (misure comuni e misure mirate per singole aziende).

Varietà di animali da reddito nel settore agricolo: registrazione delle razze di bovini, cavalli, suini, ovini.

Scuole agricole: oltre agli ordinari programmi di formazione, offerta di corsi specialistici.

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:	

VIII Art. 2, comma 2, lettera h della CA - Obblighi generali nell'ambito delle foreste montane

Secondo l'art. 2, comma 2, lettera h della CA:

- "(2) Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]
- h) Foreste montane al fine di conservare, rafforzare e ripristinare le funzioni della foresta, in particolare quella protettiva, migliorando la resistenza degli ecosistemi forestali, in particolare attuando una silvicoltura adeguata alla natura e impedendo utilizzazioni che possano danneggiare le foreste, tenendo conto delle condizioni economiche più difficoltose nella regione alpina".
- 1. Citate le norme giuridiche che mettono in atto gli obblighi previsti dall'art. 2, comma 2, lettera h della CA. Se non esistono norme giuridiche in tal senso o se quelle presenti non mettono del tutto in atto tali obblighi, spiegatene il motivo.

Art. 19, art. 20 cpv. 5, art. 38 della legge federale sulle foreste (legge forestale, LFo)

2. Quali delle seguenti misure riportate come esempio sono state adottate al fine di migliora						
resistenza degli ecosistemi forestali, attuando una silvicoltura adeguata alla	natura?					
(Contrassegnate con una crocetta la risposta esatta).						
Impiego di metodi naturali di rinnovazione forestale	X					
Creazione/mantenimento di un patrimonio forestale ben strutturato, con specie arboree	X					
adatte al relativo sito e all'altimetria						
Garanzia di priorità per la funzione protettiva						
Realizzazione di progetti di gestione attiva e di miglioramento delle foreste a funzione	X					
protettiva						
Definizione di riserve forestali naturali	X					
Altro						
Riportate i dettagli delle misure adottate.						

3. Sono state adottate misure al fine di evitare un uso dannoso per le foreste, tenendo conto

delle condizioni economiche sfavorevoli nel territorio alpino?						
Sì	X	No				
Se si, quali?						
La legge forestale viet	ta gli sfruttamenti che	danneggiano i boschi. (Giusta l'articolo 16 le			
utilizzazioni nocive non	sono ammesse.					
Spazio per eventuali e u	ılteriori osservazioni:					

IX. Art. 2, comma 2, lettera i della CA - Obblighi generali nell'ambito del turismo e delle attività del tempo libero

Secondo l'art. 2, comma 2, lettera i della CA:

- "(2) Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]
- i) Turismo e attività del tempo libero al fine di armonizzare le attività turistiche e del tempo libero con le esigenze ecologiche e sociali, limitando le attività che danneggino l'ambiente e stabilendo, in particolare, zone di rispetto".
- 1. Citate le norme giuridiche che mettono in atto gli obblighi previsti dall'art. 2, comma 2, lettera i della CA. Se non esistono norme giuridiche in tal senso o se quelle presenti non mettono del tutto in atto tali obblighi, spiegatene il motivo.
 - Legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb)
 - Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)
 - Ordinanza contro l'inquinamento fonico (OIF)
 - Legge federale sulla navigazione aerea (LNA)
 - Ordinanza sull'infrastruttura aeronautica (OSIA)
 - Ordinanza del DATEC sulle emissioni di aeromobili (OEA)

2. Quali delle seguenti misure riportate come esempio sono state adottate al fine di limi attività che danneggiano l'ambiente? (Contrassegnate con una crocetta la risposta esatta).	
Limitazione del traffico a motore privato	X
Limitazione delle modifiche del terreno per la realizzazione e manutenzione di piste da sci	X
Divieto di esercitare attività sportive che comportano l'uso di motori	X
Limitazione delle attività sportive che comportano l'uso di motori a determinate zone	X
Divieto di deposito da aeromobili a fini sportivi al di fuori degli aerodromi	
Limitazione del deposito da aeromobili a fini sportivi al di fuori degli aerodromi	X
Promozione di iniziative per il miglioramento dell'accessibilità delle località e dei	X

centri turistici tramite mezzi pubblici							
A I							
	Altro						
Riportate i dettagli delle	e misure adottate.						
 Ordinamenti comunali, ad es. divieto di circolazione nelle stazioni termali Delimitazione di aree di atterraggio in montagna Promozione dei trasporti pubblici a livello della Confederazione e dei Cantoni 							
3. Viene tenuto conto d del tempo libero?	lelle esigenze sociali nell	'ambito dello sviluppo d	elle attività tur	istiche e			
Sì	X	No					
Se si, come?							
 Il diritto di codecisione della popolazione locale nell'ambito della progettazione è garantito dal federalismo e dall'autonomia comunale. Distribuzione equilibrata degli aerodromi nello spazio alpino (rete di trasporti nel Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica; PSIA). Nel prossimo esame generale delle aree d'atterraggio in montagna verranno definite le esigenze sociali e le rispettive modalità d'adempimento. 							
4. Sono state definite, secondo i criteri ecologici, zone di quiete in cui si rinuncia alle attività turistiche?							
Sì	X	No					
Se si, citate i criteri che hanno determinato la definizione, l'estensione e la posizione di queste zone di quiete.							
Nei piani direttori cantonali si trovano le corrispondenti disposizioni.							

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

Nel quadro dell'esame generale delle aree d'atterraggio in montagna viene analizzata la definizione di zone di quiete. Sono inoltre al vaglio misure atte a tutelare le regioni elencate nell'IFP (Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza nazionale). Nell'ambitodella revisione parziale della LPN si stanno attualmente fissando criteri per la definizione dei parchi.

X Art. 2, comma 2, lettera j della CA - Obblighi generali nell'ambito dei trasporti

Secondo l'art. 2, comma 2, lettera j della CA:

- "(2) Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]
- j) Trasporti al fine di ridurre gli effetti negativi e i rischi derivanti dal traffico interalpino e transalpino ad un livello che sia tollerabile per l'uomo, la fauna, la flora e il loro habitat, tra l'altro attuando un più consistente trasferimento su rotaia dei trasporti e in particolare del trasporto merci, soprattutto mediante la creazione di infrastrutture adeguate e di incentivi conformi al mercato, senza discriminazione sulla base della nazionalità".
- 1. Citate le norme giuridiche che mettono in atto gli obblighi previsti dall'art. 2, comma 2, lettera j della CA. Se non esistono norme giuridiche in tal senso o se quelle presenti non mettono del tutto in atto tali obblighi, spiegatene il motivo.
 - In virtù dell'articolo 84 della Costituzione federale, la Confederazione protegge la regione alpina dalle ripercussioni negative del traffico di transito. L'articolo prevede diverse misure a tal fine (ad esempio trasferimento del traffico dalla strada alla rotaia, nessun aumento della capacità delle strade di transito nella regione alpina).
 - Legge federale sulla protezione dell'ambiente (legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb)
 - Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN): è attualmente in corso una revisione parziale della legge, nell'ambito della quale è prevista la creazione di parchi nazionali e parchi naturali periurbani le cui zone centrali sono protette da qualsiasi intervento dell'uomo.
 - Legge sul CO₂
 - Ordinanza contro l'inquinamento fonico (OIF)
 - Legge federale sulla navigazione aerea (LNA)
 - Ordinanza sull'infrastruttura aeronautica (OSIA)
 - Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT)
 - Legge sul trasferimento del traffico
 - Decreto sul transito alpino
 - Legge sul traffico pesante

•	Decreto federale concernente il progetto Ferrovia 2000

2. Vengono adottate misure per contenere o ridurre gli effetti negativi e i rischi derivanti dal traffico intraalpino e transalpino?

Sì x No

Se si, quali?

In ambito stradale e ferroviario:

Per conseguire l'obiettivo di una mobilità sostenibile, la politica svizzera dei trasporti è stata incentrata sui tre seguenti pilastri:

- promozione dei trasporti pubblici attraverso l'ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria con quattro grandi progetti: Nuove Trasversali Ferroviarie Alpine (NTFA); Ferrovia 2000, 1a e 2a tappa; raccordo della Svizzera orientale e occidentale alla rete europea ad alta velocità e risanamento fonico delle ferrovie;
- trasferimento del traffico merci dalla strada alla rotaia con incentivi economici (legge sul trasferimento del traffico)
- introduzione, in data 1° gennaio 2001, di una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP: tassa calcolata in base ai chilometri percorsi, al peso totale e al fattore inquinante del veicolo trattore).

In ambito aeronautico

Il Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica definisce il numero massimo di aerodromi e di aree d'atterraggio esterno (aree d'atterraggio in montagna) ammessi nell'arco alpino (competenza federale).

3. Vengono adottate misure per ridurre le emissioni prodotte dal traffico nel territorio alpino?						
Sì	X	No				
Se si, quali? Segnalate	anche la casistica eve	ntualmente esistente che	e permette indicazioni			
qualitative.						
quantum vo.						

In ambito stradale e ferroviario:

L'ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria costituisce un incentivo per il trasferimento del traffico su rotaia, con conseguente riduzione delle emissioni. Le norme sulle emissioni degli autoveicoli leggeri e pesanti e i requisiti tecnici posti ai veicoli stradali sono resi sempre più severi. D'altra parte sono stati migliorati i requisiti qualitativi in materia di carburanti. Infine è stata introdotta tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni TTPCP (calcolata in base ai chilometri percorsi, al peso totale e al fattore inquinante del veicolo trattore) che costituisce un ulteriore incentivo regolato da meccanismi di mercato per ridurre le emissioni. Le tariffe TTPCP inferiori concesse per gli autoveicoli moderni hanno indotto un sostanziale rinnovo dell'intero parco veicoli

(cfr. www.are.admin.ch/imperia/md/content/are/are2/publikationen/italienisch/19.pdf)

In ambito aeronautico:

Il Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica definisce il numero massimo di aerodromi e di aree d'atterraggio esterno (aree d'atterraggio in montagna). Le immissioni consentite sono definite e limitate per ogni aerodromo.

4. Sono state adottate misure per la lotta all'impatto acustico che tengano conto della topografia							
del territorio alpino?							
Sì	X	No					
Se si, quali?							

La protezione contro i rumori nocivi e fastidiosi è sancita dal diritto svizzero, e in particolare dall'ordinanza contro l'inquinamento fonico (OIF). Finora è stato risanato il 35 per cento delle strade troppo rumorose. Il risanamento fonico delle strade nazionali dovrà essere concluso entro il 2015, quello della restante rete viaria entro il 2018. Per il risanamento fonico delle ferrovie sono stati stanziati 1,85 miliardi di franchi. L'inquinamento fonico va ridotto in primo luogo con pareti fonoassorbenti e provvedimenti tecnici applicati al materiale rotabile. Le priorità in materia di risanamento sono i due corridoi ferroviari del Gottardo e del Lötschberg.

5. Sono state adottate misure infrastrutturali adeguate per ottenere un più consistente

trasferimento dei trasporti su rotaia, in particolare dei trasporti merci?						
Sì x No						
Se si, quali?	Se si, quali?					

- Realizzazione del progetto NTFA con le due nuove gallerie di base del Lötschberg (34,6 km; apertura prevista nel 2007) e del Gottardo (57 km; messa in servizio 2015/16)
- Legge sul trasferimento del traffico e misure di accompagnamento: queste misure
 concernono le strade (più controlli dell'osservanza delle norme della circolazione
 stradale, gestione del traffico pesante) e la ferrovia (contributi della Confederazione per
 ridurre i prezzi di tracciato per il trasporto ferroviario delle merci, ordinazione di offerte
 supplementari nel traffico combinato, partecipazione della Confederazione al
 finanziamento di terminali di carico e scarico ecc.)

6. Sono stati	creati in	ncentivi	conformi	al mercat	per per	ottenere	un più	consistente	trasferimento
dei trasporti	su rotaia,	, in parti	colare dei	trasporti	nerci	?			

Sì	х	No	
Se si, quali?			

- La TTPCP, calcolata in base ai chilometri percorsi, è finalizzata a coprire i costi effettivamente causati dal traffico pesante in base al principio del "chi inquina paga". Rendendo più caro il trasporto su strada si creano incentivi conformi al mercato per il trasferimento del traffico merci su rotaia. La TTPCP serve inoltre a finanziare i grandi progetti infrastrutturali in ambito ferroviario e contribuisce pertanto a rendere più attrattivi i trasporti pubblici.
- Legge sul trasferimento del traffico e misure di accompagnamento (cfr. domanda 5).
- La cosiddetta riforma delle ferrovie ha indotto un miglioramento della competitività delle ferrovie. La conseguente riduzione dei costi rende la ferrovia più competitiva rispetto alla strada.

XI Art. 2, comma 2, lettera k della CA - Obblighi generali nell'ambito dell'energia

Secondo l'art. 2, comma 2, lettera k della CA:

- "(2) Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]
- k) Energia al fine di ottenere forme di produzione, distribuzione e utilizzazione dell'energia che rispettino la natura e il paesaggio, e di promuovere misure di risparmio energetico".
- 1. Citate le norme giuridiche che mettono in atto gli obblighi previsti dall'art. 2, comma 2, lettera k della CA. Se non esistono norme giuridiche in tal senso o se quelle presenti non mettono del tutto in atto tali obblighi, spiegatene il motivo.
 - Art. 89 della Costituzione federale (Cost.)
 - Art. 1, 3, 5, 6, 7 10 della legge sull'energia (LEne)
 - Art. 15, 17 dell'ordinanza sull'energia (OEn)
 - Art. 16 della legge sugli impianti elettrici (LIE)
 - Capitolo 3 della legge sulla protezione delle acque (LPAc)
 - Art. 22 della legge sulle forze idriche (LUFI)
 - Art. 44 della legge sull'energia nucleare (LENu)
 - Art. 3, 24 della legge sugli impianti di trasporto in condotta (LITC)
 - Art. 5, 7, 22 dell'ordinanza sugli impianti di trasporto in condotta (OITC)
 - Art. 7 dell'ordinanza sulla corrente forte
 - Art. 7 dell'ordinanza sulla corrente debole
- 2. Quali misure adotta il vostro Paese per ottenere forme di produzione, utilizzazione e distribuzione dell'energia che rispettino la natura e il paesaggio?
 - Programma SvizzeraEnergia
 - Misure cantonali

3. Sono state adottate misure per ridurre il consumo di energia e per aumentare l'efficienza energetica?						
Sì	X	No				
Se si, quali?						
Programma SvizzeraEnergia						

4. Sono state adottate misure per tener conto della realtà dei costi?							
Sì	ì x No						
Se si, quali?	Se si, quali?						

Canone per i diritti d'acqua:

A tenore dell'art. 76 cpv. 4 della Costituzione (Cost.), i Cantoni dispongono delle risorse idriche. Per lo sfruttamento delle forze idriche ai fini della produzione di energia elettrica, le forze motrici devono corrispondere un canone per i diritti d'acqua, il cui importo massimo è fissato dall'art. 49 della legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche (LUFI). Dal 1997 tale canone ammonta a 80 franchi per chilowatt lordo all'anno.

Tassa sul CO2:

Il 23 marzo 2005, il Consiglio federale (Governo) ha deciso d'introdurre una tassa sul CO2 applicata ai combustibili (tassa d'incentivazione) e il cosiddetto "centesimo per il clima", riscosso sui carburanti, che servirà a finanziare misure di riduzione delle emissioni in Svizzera e all'estero. Se entro il 2007 il centesimo per il clima non si sarà dimostrato sufficientemente efficace, verrà prelevata una tassa sul CO2 anche per i carburanti. La tassa ammonta a 35 franchi per tonnellata di CO2 emessa dai combustibili, corrispondenti a ca. 9 centesimi per litro di olio da riscaldamento. I proventi saranno ridistribuiti alla popolazione e all'economia privata. Secondo le previsioni, la tassa sul CO2 e il centesimo per il clima consentiranno di ridurre le emissioni di biossido di carbonio di 2,5 milioni di tonnellate entro il 2010 e di raggiungere così gli obiettivi di politica climatica fissati dalla legge svizzera sul CO2 e dal Protocollo di Kyoto. La tassa sul CO2 e il centesimo per il clima saranno riscossi dal 2006.

5. Viene incentivato l'impiego di fonti energetiche rinnovabili nel vostro Paese?						
Sì	X	No				
Se si, di quali energie si	tratta e come?					
 Programma "SvizzeraEnergia": il programma SvizzeraEnergia non fissa obiettivi tecnologici specifici, ma si limita a obiettivi globali per la produzione di elettricità e di calore. Nel settore elettrico, il traguardo è di aumentare di un punto percentuale la quota di produzione da energie rinnovabili (0,5 TWh, ossia da 1,3% a 2,3%) entro il 2010 (rispetto al 2000). Nella produzione di calore si mira a un aumento del 3% (3 TWh) delle fonti rinnovabili. La produzione di energia idroelettrica deve rimanere costante. Art. 7 della legge sull'energia: condizioni di raccordo per produttori indipendenti Misure cantonali 						
Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:						

XII Art. 2, comma 2, lettera l della CA - Obblighi generali nell'ambito dell'economia dei rifiuti

Secondo l'art. 2, comma 2, lettera l della CA:

- "(2) Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]
- l) Economia dei rifiuti al fine di assicurare la raccolta, il riciclaggio e il trattamento dei rifiuti in maniera adeguata alle specifiche esigenze topografiche, geologiche e climatiche dell'area alpina, tenuto conto in particolare della prevenzione della produzione dei rifiuti".
- 1. Citate le norme giuridiche che mettono in atto gli obblighi previsti dall'art. 2, comma 2, lettera l della CA. Se non esistono norme giuridiche in tal senso o se quelle presenti non mettono del tutto in atto tali obblighi, spiegatene il motivo.
 - Art. 30, 31 e 32 della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb)
 - Ordinanza tecnica sui rifiuti (OTR)
 - Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici (ORSAE)
 - Ordinanza sugli imballaggi per bevande (OIB)
 - Ordinanza sul traffico dei rifiuti speciali (OTRS)

2. In che modo avviene lo smaltimento dei rifiuti nelle zone isolate del territorio alpino?

Lo smaltimento è organizzato come nel resto del Paese. Nelle regioni di montagna, lo smaltimento avviene in base al principio della consegna diretta: sono gli abitanti a portare i rifiuti nei punti di raccolta.

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:								

C Obblighi trasversali della Convenzione delle Alpi e dei suoi protocolli di attuazione

Considerazione trasversale degli obiettivi di tutti i settori citati nell'art. 2, comma 2 della CA nel quadro di tutti i settori

1. Si tiene conto delle le politiche di tutti i settori citati nell'art. 2, comma 2 della		
CA in ognuno dei seguenti campi?	Sì	No
Popolazione e cultura	X	
Pianificazione territoriale	X	
Salvaguardia della qualità dell'aria	X	
Difesa del suolo	Х	
Idroeconomia	X	
Protezione della natura e tutela del paesaggio	X	
Agricoltura di montagna	х	
Foreste montane	X	
Turismo e attività del tempo libero	Х	
Trasporti	X	
Energia	X	
Economia dei rifiuti	х	

- Divieto di utilizzazione dei fanghi di depurazione quale misura di economia dei rifiuti per la difesa del suolo
- L'economia dei rifiuti è conforme agli obiettivi prefissati, ma non è specificamente regolamentata per l'area alpina, come stipulato alla lett. 1.
- Misure di protezione dell'aria e del suolo in caso di lavori anticorrosione.

La cooperazione tra le Parti contraenti

2. È stata intensificata nonché ampliata sul piano geografico e tematico la		
cooperazione internazionale e transfrontaliera nei seguenti campi?	Sì	No
Popolazione e cultura	X	
Pianificazione territoriale	X	
Salvaguardia della qualità dell'aria	X	
Difesa del suolo	X	
Idroeconomia	X	
Protezione della natura e tutela del paesaggio	X	
Agricoltura di montagna	X	
Foreste montane	X	
Turismo e attività del tempo libero	X	
Trasporti	X	
Energia	X	
Economia dei rifiuti	X	

3. Sono stati eliminati gli eventuali ostacoli ancora esistenti per la cooperazione internazionale				
tra le amministrazioni regionali e gli enti territoriali dell'area alpina?				
Sì	X	No		

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

- L'art. 56 della Costituzione federale (Cost.) disciplina le relazioni dei Cantoni con l'estero. I Cantoni possono concludere con l'estero trattati nei settori di loro competenza.
- L'accordo sulla cooperazione transfrontaliera tra le collettività territoriali ed enti pubblici locali (accordo di Karlsruhe) disciplina la collaborazione oltre frontiera a livello regionale tra i Cantoni di confine e le regioni limitrofe in Francia e in Germania.
- 4. Viene promossa la soluzione di problemi comuni attraverso la cooperazione internazionale al livello territoriale più idoneo?

51	X	NO		
5. Viene promossa una cooperazione più intensa tra le rispettive istituzioni competenti?				
Sì	X	No		

TA T

6. Qualora gli enti territoriali non possano attuare delle misure perché di competenza nazionale o internazionale, vengono loro concesse delle possibilità per poter rappresentare in modo efficace gli interessi della popolazione?

Sì No

Se si, citate le rispettive disposizioni indicandone il contenuto.

Gli art. 55 e 56 della Costituzione federale (Cost.) disciplinano la collaborazione dei Cantoni alle decisioni di politica estera e le relazioni dei Cantoni con l'estero.

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

Q.

- La cooperazione internazionale in materia di difesa del suolo non è particolarmente intensa. La difesa del suolo, infatti, è un problema essenzialmente nazionale o regionale e i diversi approcci adottati dai singoli Paesi per risolverlo sono per lo più sufficienti. Di conseguenza non è molto alta la richiesta di regolamentazioni internazionali unificate.
- Protezione della natura e tutela del paesaggio: intensi contatti nell'ambito di convenzioni internazionali (Consiglio d'Europa, Nazioni Unite) soprattutto per quanto concerne la biodiversità, ma anche, sebbene in misura meno marcata, il paesaggio (Convenzione europea sul paesaggio del Consiglio d'Europa). Sono state avviate prime discussioni nell'ambito della cooperazione bilaterale transfrontaliera a livello regionale (Espace Mont-Blanc, Arge Alp, Doubs).
- Per quanto riguarda le foreste montane sono in corso alcuni progetti Interreg che prevedono una cooperazione internazionale.
- Le questioni legate all'economia dei rifiuti sono disciplinate soprattutto nell'ambito della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione ("Convenzione di Basilea"), conclusa il 22 marzo 1989.

Partecipazione degli enti territoriali

7. Nei seguenti settori sono stati definiti i livelli più idonei per favorire l'armonizzazione e la cooperazione tra le istituzioni direttamente interessate e gli enti territoriali al fine di promuovere la responsabilità comune e utilizzare e sviluppare sinergie nell'attuare le politiche e le misure da esse risultanti?	Sì	No
Popolazione e cultura	X	
Pianificazione territoriale	X	
Salvaguardia della qualità dell'aria	X	
Difesa del suolo	X	
Idroeconomia	X	
Protezione della natura e tutela del paesaggio	X	
Agricoltura di montagna	X	
Foreste montane	X	
Turismo e attività del tempo libero	X	
Trasporti	X	
Energia	X	
Economia dei rifiuti	X	

8. Gli enti territoriali direttamente interessati vengono coinvolti nei diversi stadi di preparazione e realizzazione di politiche e misure, nel rispetto delle loro competenze nel quadro dell'ordinamento istituzionale vigente per quanto riguarda i seguenti settori?	Sì	No
Popolazione e cultura	X	
Pianificazione territoriale	X	
Salvaguardia della qualità dell'aria	X	
Difesa del suolo	X	
Idroeconomia	X	
Protezione della natura e tutela del paesaggio	X	
Agricoltura di montagna	X	

Foreste montane	X	
Turismo e attività del tempo libero	X	
Trasporti	X	
Energia	X	
Economia dei rifiuti	X	

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

Cfr., in un'ottica generale, la sezione B.I.1.

Per quanto concerne la difesa del suolo, le foreste montane, la protezione della natura, la tutela del paesaggio e l'economia dei rifiuti, l'esecuzione delle leggi vigenti incombe ai Cantoni che possono, in caso di necessità, far intervenire i Comuni. Per il resto, la legislazione stabilisce che gli interessati devono essere coinvolti nel processo normativo (audizioni, consultazioni ecc).

Art. 3 della CA Ricerca e osservazione sistematica

9. Si effettuano lavori di ricerca e valutazioni scientifiche nei seguenti settori con		
gli obiettivi citati nell'art. 2 CA?	Sì	No
Popolazione e cultura	X	
Pianificazione territoriale	X	
Salvaguardia della qualità dell'aria	X	
Difesa del suolo	X	
Idroeconomia	X	
Protezione della natura e tutela del paesaggio	X	
Agricoltura di montagna	X	
Foreste montane	X	
Turismo e attività del tempo libero	X	
Trasporti	X	
Energia	X	

Economia dei rifiuti	X	

10. Sono stati sviluppati assieme ad altre Parti contraenti programmi comuni o		
complementari per l'osservazione sistematica nei seguenti settori?		No
Popolazione e cultura		X
Pianificazione territoriale	X	
Salvaguardia della qualità dell'aria	X	
Difesa del suolo		X
Idroeconomia		X
Protezione della natura e tutela del paesaggio		X
Agricoltura di montagna	X	
Foreste montane	X	
Turismo e attività del tempo libero	X	
Trasporti	X	
		X
Economia dei rifiuti		X

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

- Non sono noti programmi comuni o complementari (segnatamente in ambito energetico).
- Nel 2005 Consiglio federale e Parlamento si sono pronunciati a favore dell'adesione della Svizzera all'Agenzia europea dell'ambiente (EEA). L'adesione formale è prevista per il 1° aprile 2006. Nell'ambito di questa cooperazione si tiene conto di tutti i settori dell'osservazione dell'ambiente.

11. I risultati della ricerca nazionale e dell'osservazione sistematica nei seguenti		
campi vengono integrati ed armonizzati ai fini dell'osservazione e informazione	Sì	No
permanente?		1.0

Popolazione e cultura	X	
Pianificazione territoriale		X
Salvaguardia della qualità dell'aria	X	
Difesa del suolo	X	
Idroeconomia		X
Protezione della natura e tutela del paesaggio		X
Agricoltura di montagna	X	
Foreste montane		X
Turismo e attività del tempo libero	X	
Trasporti		X
Energia	X	
Economia dei rifiuti		X

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:
In fase d'allestimento per la maggior parte delle politiche settoriali.
In fase d'allestimento per la maggior parte delle politiche settoriali.

12. Riportate i dettagli riguardanti i lavori di ricerca effettuati, l'osservazione sistematica e la cooperazione in questo settore.

Se uno o più Protocolli sono entrati in vigore nel vostro Paese, descrivete anche quanto la ricerca e l'osservazione sistematica corrispondono agli obblighi previsti dai rispettivi Protocolli.

Art. 4 della CA Collaborazione e scambio d'informazioni in campo giuridico, scientifico, economico e tecnico

13. Viene facilitato o promosso tra le Parti contraenti lo scambio di informazioni in ambito giuridico, scientifico, economico e tecnico di interesse per la Convenzione delle Alpi?

Sì	X	No			
Se si, riportate dettagli.					
Le relative informazioni sono disponibili nei siti Internet degli Uffici federali competenti per l'attuazione dei Protocolli della Convenzione delle Alpi, ad esempio l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (www.are.admin.ch), l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (www.umwelt-schweiz.ch), l'Ufficio federale dell'agricoltura (www.blw.admin.ch) ecc.					
14 Le altre Parti cont	raenti al fine della ma	ssima considerazione de	lle esigenze regionali		
vengono informate di t		natura giuridica o econor			
Sì	X	No			
Se si, riportate dettagli.					
Cfr. risposte relative ai Protocolli					
15. Le altre Parti contraenti vengono informate dei progetti dai quali possono derivare effetti particolari per il territorio alpino o parte di esso?					
Sì	X	No			
Se si, riportate degli esempi.					
Per determinati impianti con possibili effetti transfrontalieri trova applicazione la Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (Convenzione Espoo). La Svizzera è Parte contraente della Convenzione Espoo e l'ha ratificata.					

16. Il vostro Paese è stato sufficientemente informato dalle altre Parti contraenti dei progetti dai quali possono derivare effetti particolari per il territorio alpino o parte di esso?

Sì	X	No	

Se si, riportate degli esempi. Se avete indicato "no" come risposta specificate il/i caso/i in cui il vostro Paese non è stato informato, indicando la rispettiva Parte contraente e la data approssimativa in cui è stato realizzato il progetto di cui non siete stati informati.

- Nel settore dei trasporti vi è un regolare scambio di informazioni in seno ai comitati guida degli accordi bilaterali con la Germania e l'Italia. Scopo di questo scambio è il coordinamento ottimale dei vari progetti d'infrastruttura.
- Nel settore della protezione del suolo, in zona confine sarebbero eventualmente rilevanti in questo contesto nuovi impianti con forti emissioni di sostanze nocive.
- Nel caso di impianti energetici sfruttati in comune (corsi d'acqua di frontiera, centrale di Emosson), le parti si tengono informate nel quadro della regolare collaborazione.
 Nell'ambito della pianficazione direttrice per la gestione del Rodano, la Svizzera è inoltre stata informata dalla Francia circa i progetti energetici realizzati a valle lungo il fiume, in territorio francese.

17. Esiste una collaborazione	con organizzazioni	internazionali,	governative e/o	non o
governative, al fine di attuare gli obblighi della Convenzione delle Alpi (e dei suoi Protocolli)?				
Sì x	No			
Se si, in quali settori? (Contrasse	gnate con una crocetta	la risposta esatta)		
Popolazione e cultura			Σ	(
Pianificazione territoriale			Σ	(
Salvaguardia della qualità dell'aria				ζ.
Difesa del suolo				
Idroeconomia				
Protezione della natura e tutela d	el paesaggio		Σ	C
Agricoltura di montagna			Σ	(
Foreste montane				
Turismo e attività del tempo libero				
Trasporti			Σ	ζ.

Energia	X
Economia dei rifiuti	X

Se esiste una collaborazione con organizzazioni internazionali, governative e/o non governative, citate le organizzazioni e l'oggetto della collaborazione.

In quanto Parte contraente della Convenzione delle Alpi, la Svizzera partecipa a tutte le attività degli organi della Conferenza delle Alpi. È quindi in contatto in vario modo con gli organi governativi delle altre Parti contraenti e con i servizi specializzati degli enti territoriali. La Svizzera sostiene in particolare i lavori della Rete di Comuni "Alleanza nelle Alpi", il cui obiettivo è l'attuazione della Convenzione delle Alpi. Peraltro la Svizzera lavora in stretta collaborazione con il Comitato scientifico internazionale per la ricerca alpina (ISCAR, con statuto d'osservatore negli organi della Conferenza delle Alpi).

Art. 4 della CA Informazione dell'opinione pubblica sulle ricerche e sull'osservazione sistematica

18.	L'opinione	pubblica	a viene	periodicamente	informata	dei	risultati	delle	ricerche	e
dell'	dell'osservazione sistematica?									
Sì		7	X	N	0					
~ -										
Se si	Se si, in che modo? Riportate dettagli.									

I risultati delle ricerche finanziate con fondi pubblici devono essere resi accessibili all'opinione pubblica in modo adeguato.

UST e università

- Osservazione del territorio, ma anche progetti e pubblicazioni sui seguenti temi: monitoraggio dello spazio urbano, paesaggio sotto pressione, ESPON (European Spatial Planning Observation Network), a cura dell'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) (www.are.admin.ch)
- Rapporti agricoli dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG): pubblicati annualmente e disponibili in Internet (www.blw.admin.ch)
- Istituto di economia agricola del Centro ETH di Zurigo: "Erfüllung des Verfassungsauftrages durch die Landwirtschaft unter besonderer Berücksichtigung ihres Beitrages zur dezentralen Besiedlung", Peter Rieder et al., dicembre 2004

(www.blw.admin.ch)

- Previsioni annuali per il turismo e rapporto sul turismo (www.seco.admin.ch)
- Regolari pubblicazioni sui risultati della rete di osservazione nazionale del suolo (www.umwelt-schweiz.ch)
- Regolare pubblicazione del rapporto Paesaggio sotto pressione (<u>www.umwelt-schweiz.ch</u>)
- Programma nazionale di ricerca (NPF 48) "Paesaggi e habitat dell'arco alpino" (www.nfp.48.ch)
- Il sistema di ricerca e d'informazione ARAMIS informa sulle attività di ricerca e di sviluppo finanziate parzialmente o interamente dalla Confederazione (www.sbf.admin.ch).

19. Nell'ambito della ricerca e della rilevazione di dati e per quel che concerne la concessione					
dell'accesso a tali dati, le informazioni definite riservate vengono trattate come tali?					
Sì	X	No			

20. Sono state adottate misure al fine di informare l'opinione pubblica?						
Sì x No						
Se si, quali?						

Cfr. punto 18

- Rapporto agricolo dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG): pubblicazione annuale, disponibile in Internet, comunicato stampa / conferenza stampa all'uscita del rapporto (generalmente a fine novembre)
- Mandato generale dell'UFAM in materia di informazione ed educazione ambientale

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:	

Decisioni della Conferenza delle Alpi

21. In che modo sono state attuate le Decisioni assunte dalla Conferenza delle Alpi espressamente soggette all'obbligo di rapporto?

Gli Uffici federali che partecipano ai lavori previsti dalla Convenzione delle Alpi come anche i Cantoni montani e alpini sono informati in merito alle decisioni adottate dalla Conferenza delle Alpi.

D Domande integrative

Difficoltà nell'attuazione della CA

Attenzione: se le difficoltà dovessero riferirsi ad un settore per il quale le Parti contraenti dei Protocolli della Convenzione delle Alpi hanno già stipulato un Protocollo, è possibile fare un riferimento alla parte dedicata al protocollo in questione.

1. Si sono incontrate e si incontrano difficoltà nell'attuazione degli obblighi della Convenzione

delle Alpi?							
Sì		No	x				
Se si, quali?							
L'attuazione della Convenzione delle Alpi non pone difficoltà nella misura in cui le disposizioni in essa contenute sono conformi alla normativa vigente in Svizzera. Vi è pertanto congruenza anche a livello di attuazione. Le difficoltà di carattere generale incontrate a livello di esecuzione non sono in rapporto con la Convenzione delle Alpi.							
Difficoltà nella compil	Difficoltà nella compilazione dell'intero questionario						
-	•	ne del questionario? Ques rale che a quella speciale.					
Sì	X	No					
Se si, quali? Avete delle	e proposte di migliorame	nto?					
considerazione dell'an Convenzione delle Alpi	npio margine discrezion	s sull'adempimento degl nale per le risposte. D domande sono generalm del questionario.	opo la ratifica della				

Parte 2: parte speciale riguardante gli obblighi specifici dei **Protocolli**

Attenzione: alle domande della parte speciale devono rispondere solamente le Parti contraenti che hanno aderito ai rispettivi Protocolli in base al diritto internazionale. L'ordine in cui vengono poste le domande sui singoli Protocolli è dato dalla successione dei singoli settori nell'art. 2, comma 2 della CA.

A Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della Pianificazione territoriale e dello sviluppo sostenibile (Protocollo del 20.12.1994)

Art. 4 Protocollo Pian	Art. 4 Protocollo Pianificazione territoriale - Cooperazione internazionale					
1. Viene favorita un	a maggiore cooperazi	one internazionale tra	le rispettive istituzioni			
competenti nell'elaborazione di piani e/o programmi per la pianificazione territoriale e lo						
sviluppo sostenibile (a	ai sensi dell'art. 8 del	Protocollo Pianificazio	one territoriale) a livello			
nazionale e regionale?						
Sì	X	No				
2 II / D		· · · ·	· 1 . 1 ·			
•		*	zionale tra le rispettive			
istituzioni competenti i	nella definizione dei piai	ni settoriali di interesse	territoriale?			
Sì	X	No				
	1	1. 1				
•		a coordinare la pianific	cazione territoriale con lo			
sviluppo economico e l	e esigenze ambientali?					
Sì	X	No				
Se si, come? Riportate	degli esempi.					
Esempi						
• Programmi Inte	erreg III					
• Espace Mont-Blanc						
• Rete di Comuni "Alleanza nelle Alpi"						
• Comunità di Lavoro delle Regioni Alpine (Arge Alp)						

4. Contrassegnate con	una crocetta la/e forma/	e che descrivono meglio	la cooperazione.	
Accordi bilaterali				X
Accordi multilaterali				X
Sostegno finanziario				
Aggiornamento/Traini	ing			
Progetti comuni				X
Altro				
Se avete scelto la voce	e "Altro", riportate i dett	agli della cooperazione.		
Spiegate quali forme d	di cooperazione funziona	ano meglio e perché.		
Scambio di esperienze	;			
Art. 6 Protocollo Pian	nificazione territoriale	- Coordinamento delle	politiche settoria	ali
_	enti necessari per il co po sostenibile nel territor	oordinamento delle poli rio alpino?	tiche settoriali al	fine di
Sì	X	No		
	. 1 .:	1	: '1 / 1'0	
	nti sono adeguati a previ	enire i rischi connessi a u	isi unilaterali?	
Sì	X	No		
Se si, riportate degli es	sempi.			
	dalità di coordinamento	ne del territorio (LPT): delle attività d'incidenz	-	

• Art. 14, cpv. 1 LPT: secondo la legislazione in materia di pianificazione del territorio, nei piani d'utilizzazione dev'essere disciplinata l'utilizzazione ammissibile del suolo.

Art. 8 Protocollo Pianificazione territoriale - Elaborazione di piani e/o programmi territoriali e di sviluppo sostenibile

7. Rispondete alle seguenti domande apponendo una crocetta sul "si" o sul	Sì	No
"no".		
Gli indirizzi di sviluppo sostenibile e pianificazione territoriale di aree	X	
continue vengono stabiliti mediante piani e/o programmi territoriali e di		
sviluppo sostenibile?		
I piani e/o programmi per la pianificazione territoriale e/o per lo sviluppo	X	
sostenibile vengono definiti per tutto il territorio alpino dagli enti territoriali competenti?		
Gli enti territoriali confinanti vengono coinvolti nell'elaborazione dei piani e/o	X	
programmi all'occorrenza anche a livello transfrontaliero?		
I piani e/o programmi territoriali e di sviluppo sostenibile vengono coordinati	X	
tra i diversi livelli territoriali?		
Prima dell'elaborazione ed attuazione dei piani e/o programmi vengono	X	
effettuati dei rilevamenti e degli studi preliminari per definire le particolari		
caratteristiche del territorio in questione?		
Per l'elaborazione e l'attuazione dei piani e/o programmi si tiene conto dei	X	
rilevamenti e degli studi preliminari per definire le particolari caratteristiche		
del territorio in questione?		
Viene effettuato un riesame periodico dei piani e/o dei programmi?	Х	

8. Qualora venga effettuato un riesame periodico dei piani e programmi, con quale frequenza avviene e/o in quali occasioni?

Frequenza del riesame periodico

- Art. 9 cpv. 3 della legge sulla pianificazione del territorio (LPT): i piani direttori sono riesaminati globalmente ogni 10 anni e, se necessario, rielaborati.
- Il riesame dei piani di utilizzazione è disciplinato a livello cantonale (generalmente ogni

10-15 anni).			

Art. 9 Protocollo Pianificazione territoriale - Contenuti dei piani e/o programmi territoriali e di sviluppo sostenibile

9. I piani e/o programmi territoriali e di sviluppo sostenibile comprendono, al livello territoriale più idoneo e tenuto conto delle condizioni territoriali specifiche, in particolare quanto segue per ognuno dei settori (sottolineati)?	Sì	No
Sviluppo economico regionale:		
misure atte ad assicurare alla popolazione locale un'offerta di lavoro soddisfacente e la disponibilità di beni e servizi necessari allo sviluppo economico, sociale e culturale nonché a garantire loro pari opportunità	X	
misure atte a favorire la diversificazione economica al fine di rimuovere le carenze strutturali e i rischi di usi unilaterali	X	
misure finalizzate a rafforzare la cooperazione tra turismo, economia agricola e forestale nonché artigianato, in particolare attraverso la combinazione di attività creatrici d'impiego	X	
Aree rurali:		
riserva dei terreni adatti all'agricoltura, all'economia forestale e alla pastorizia	X	
definizione di misure per il mantenimento e lo sviluppo dell'economia agricola e forestale di montagna	X	
conservazione e risanamento di territori di gran valore ecologico e culturale	X	
determinazione delle aree e degli impianti necessari alle attività del tempo libero nel rispetto degli altri usi del suolo	X	
determinazione delle zone esposte a rischi naturali, dove va evitata il più possibile la realizzazione di costruzioni ed impianti	X	
Aree urbanizzate:		
delimitazione adeguata e contenuta delle aree urbanizzabili, nonché misure volte ad assicurare che le superfici così delimitate vengano effettivamente edificate	X	
riserva di terreni necessari alle attività economiche e culturali, ai servizi di approvvigionamento e alle attività del tempo libero	X	

determinazione delle zone esposte a rischi naturali in cui va evitata il più possibile la realizzazione di costruzioni ed impianti	X	
conservazione e realizzazione di spazi verdi nei centri abitati e di aree suburbane per il tempo libero	X	
limitazione delle seconde abitazioni	X	
urbanizzazione indirizzata e concentrata agli assi serviti dalle infrastrutture di trasporto e/o in continuità con le costruzioni esistenti	Х	
conservazione dei siti urbani caratteristici	X	
conservazione e recupero del patrimonio architettonico caratteristico	X	
Protezione della natura e del paesaggio:		
delimitazione di aree di protezione della natura e del paesaggio, nonché per la tutela dei corsi d'acqua e di altre risorse naturali vitali	X	
delimitazione di zone di quiete e di altre aree in cui sono limitate o vietate la costruzione di edifici e infrastrutture, nonché altre attività dannose	Х	
<u>Trasporti:</u>	1	
misure atte a migliorare i collegamenti regionali e sopraregionali	X	
misure atte a favorire l'uso dei mezzi di trasporto compatibili con l'ambiente	X	
misure atte a rafforzare il coordinamento e la cooperazione tra i diversi mezzi di trasporto	х	
misure di contenimento del traffico, ivi compresa, eventualmente, la limitazione del traffico motorizzato	X	
misure di miglioramento dell'offerta di trasporto pubblico per la popolazione locale e i turisti	X	

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni sulla domanda 9:

- L'art. 9 è attuato essenzialmente attraverso i piani di utilizzazione, i cui contenuti concreti sono disciplinati nelle legislazioni cantonali, in osservanza dei principi pianificatori della Confederazione.
- I contenuti relativi ai trasporti sono per lo più regolamentati nell'ambito di pianificazioni e organi di coordinamento sovraregionali (ad esempio conferenze regionali di pianificazione dei trasporti).

- Per le misure di sostegno all'economia agricola e forestale nelle regioni di montagna sono previsti strumenti diversi da quelli di pianificazione territoriale (ad esempio pagamenti diretti, compensazione ecologica).
- Sono state prese misure in relazione ai punti 8 e 9; tuttavia, la loro attuazione non sempre conduce ai risultati auspicati.

Art. 10 Protocollo Pianificazione territoriale - Compatibilità dei progetti

10. Sono state realizza	nte le condizioni necess	arie all'esame degli effe	etti diretti ed indiretti dei
progetti, suscettibili di	compromettere in misu	ıra rilevante e duratura	la natura, il paesaggio, il
patrimonio architettoni	co e il territorio?		
Sì	X	No	
Se si, come?			

- Gli effetti diretti dei progetti sono determinati nell'ambito degli esami di impatto ambientale (EIA), dopodiché vengono attuate le misure eventualmente necessarie. Non tutti i progetti richiedono un EAI. Gli effetti indiretti sono integrati nell'EAI solo se esiste un nesso concreto e comprovato (ad esempio aria, rumore, regime idrico, pregiudizio a biotopi degni di protezione). Cfr. anche art. 18 della legge federale sulla protezione delle natura e del paesaggio (LPN).
- L'art. 47 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT) prescrive che l'autorità cantonale preposta all'approvazione sia informata.
- Sono al vaglio ulteriori strumenti di controlling e di valutazione.

11. In questo esame	si tiene conto delle d	condizioni di vita della	a popolazione locale (in
particolare dei suoi int	eressi nel campo dello s	viluppo economico, soci	ale e culturale)?
Sì	x	No	
Se si, come?			
L			

12. Il risultato	dell'esame deg	gli effetti diretti	e indiretti dei prog	etti viene coi	nsiderato nelle
decisioni relati	ve all'autorizzaz	ione o alla realizz	zazione dei suddetti	progetti?	
Sì	X		No		
Se si, come?					
La base per l'a	pprovazione dei	progetti è costitu	ita dal rapporto d'in	npatto ambien	tale.
-					
			illa pianificazione		
			Parte contraente co		
-		• `	rmazione è consider lla Parte contraente	-	
	-	processo decision		interessata u	ii esaine e una
Sì			No		
	X				
	_	_	cui l'informazione		_
	se e in che m	odo è stata cons	siderata una presa	di posizione	eventualmente
inoltrata.					
Art. 7 LPT: in	virtù della legg	ge sulla pianifica	zione del territorio,	i Cantoni di	frontiera sono
tenuti a collab	orare con le au	utorità regionali	dei Paesi limitrofi	nella misura	in cui i loro
provvedimenti	possono riper	cuotersi oltre c	onfine. Non sussis	ste tuttavia	alcun obbligo
vincolante. Le	attività dei Cant	oni non sono sott	oposte al controllo d	lella Confeder	razione.
14 Il vostro Pa	nese è stato info	rmato in tempo u	tile dalle Parti cont	raenti confina	nti guando un
		•			, I
progetto da esse realizzato ha avuto ripercussioni o potrebbe averne avute sulla pianificazione territoriale e sullo sviluppo sostenibile nonché sulle condizioni ambientali del vostro Paese?					
			mente se viene tra		
consentire alla	Parte contraen	te interessata un	esame e una presa	a di posizion	e integrati nel
processo decisionale).					
Sì	X	Non sempre	N	0	
Se si, riportate	un esempio. Se	avete risposto co	n un "No" o "Non s	empre", citate	e i casi in cui il

vostro Paese non è stato informato, indicando la Parte contraente interessata e la data approssimativa nella quale è stato realizzato il progetto su cui non avevate ricevuto informazioni.

- Nel settore dei trasporti, in seno ai comitati guida degli accordi bilaterali con la Germania e l'Italia sulla garanzia delle capacità delle linee di accesso alla NFTA a nord e a sud vi è un regolare scambio di informazioni sullo stato della pianificazione e la costruzione di singoli progetti ferroviari. Scopo di questo scambio è il coordinamento ottimale dei diversi progetti d'infrastruttura.
- Secondo quanto previsto da speciali disciplinamenti internazionali, nel campo dell'energia e dello sfruttamento delle forze idriche vi è un costante scambio d'informazioni (compreso il coordinamento delle procedure di diritto interno) tra la Svizzera e i Paesi confinanti sui progetti che interessano la zona di frontiera (cfr. anche www.admin.ch), diritto federale, commissioni extraparlamentari, organi di direzione e rappresentanze della Confederazione).
- Protocollo Trasporti e Turismo: nel campo della navigazione aerea non sono noti progetti realizzati in Paesi confinanti che potrebbero aver avuto ripercussioni per la Svizzera. Di conseguenza non possiamo rispondere alla domanda relativa all'informazione in tempo utile.

Art. 11 Protocollo Pianificazione territoriale - Uso delle risorse, prestazioni di interesse generale, ostacoli naturali per la produzione e limitazioni dell'uso delle risorse

15. E' stato valutato in	i che misura è possibile	, in conformità con il ri	spettivo diritto nazionale,	
imputare agli utenti di risorse alpine prezzi di mercato che comprendono nel loro valore				
economico il costo dell'	economico il costo della messa a disposizione di tali risorse?			
Sì	X	No		
Se si, specificate qual e	Se si, specificate qual è stato il risultato.			
	lle forze idriche viene parazione anche del valore		mporto è stato adeguato a idroelettrica.	

16. E' stato valutato come possano essere compensate, in conformità con il rispettivo diritto

nazionale, le prestazioni rese nell'interesse generale?				
Sì	X	No		
Se si, specificate qual	è stato il risultato.			
 Nel settore agricolo e, in parte, in quello forestale vengono indennizzate prestazioni d'interesse generale. Per quanto riguarda lo sfruttamento delle forze idriche, la legislazione svizzera prevede un indennizzo in caso di rinuncia alla loro utilizzazione per proteggere paesaggi d'importanza nazionale. 				
17 E' stato valutato c	oma si nuò nrovvadara i	n conformità con il risne	ettivo diritto nazionale, ad	
un'equa compensazion		che, soprattutto nel cam	po dell'economia agricola	
Sì	X	No		
Se si, specificate qual è stato il risultato.				
 A tenore della legge federale sulle foreste, i gestori di boschi di protezione sono adeguatamente indennizzati se le loro attività sono contemplate in un progetto approvato da Cantone e Confederazione. Secondo la legge sull'agricoltura vengono concessi pagamenti diretti (contributi di declività e d'estivazione), le cui aliquote sono differenziate in funzione delle zone di produzione. 				
18. E' stato valutato come si può assicurare, in conformità con il rispettivo diritto nazionale, un'equa remunerazione, definita mediante norme giuridiche o contratti, di ulteriori consistenti limitazioni per ottenere uno sfruttamento economico compatibile con l'ambiente del potenziale territoriale naturale?				
Sì	X	No		
Se si, specificate qual	è stato il risultato.			

L'attuazione de	l Protocollo Piani	ficazione territoriale e svi	luppo sostenibile non comporterà
ulteriori consiste	enti limitazioni.		
Art. 12 Protoco	llo Pianificazione	e territoriale - Misure fina	nziarie ed economiche
19. E' stato valu	utato come promu	overe lo sviluppo sostenib	ile del territorio alpino – obiettivo
	_	llo - mediante misure di co	ompensazione tra enti territoriali al
livello più idone	90?		
Sì	X	No	
Se si, specificate	e qual è stato il ris	ultato.	,
La Nuova impo	ostazione della po	erequazione finanziaria e	della ripartizione dei compiti tra
Confederazione	e Cantoni (2004)	permette di rispondere a qu	anto richiesto dal Protocollo.
20 E' stato vali	utato come promu	overe lo sviluppo sostenib	ile del territorio alpino – obiettivo
	•	* *	mento delle politiche per i settori
tradizionali e l'i	mpiego razionale	degli incentivi esistenti?	
Sì	X	No	
Se si, specificate	e qual è stato il ris	ultato.	
Avviene nel qua	dro:		
• della ride	efinizione della po	litica agricola (AP 2011)	
	itica regionale (pr		
•	C u	,	2000)
• della per	equazione finanzia	aria (a partire dal 1° gennai	0 2008)
 della pol 	itica dello spazio i	rurale	
21. E' stato valu	utato come promu	overe lo sviluppo sostenib	ile del territorio alpino – obiettivo
perseguito con i	l presente Protoco	llo – mediante il sostegno d	li progetti transfrontalieri?
Sì	X	No	

Se si, specificate qual e	è stato il risultato.		
Progetti Interreg III B	"Alpine Space"		
22. Viene o è già stat	to esaminato l'impatto, s	sull'ambiente e sul terr	itorio, dei provvedimenti
_	onomici in atto e da adot		, 1
Sì		No	X
	buita priorità a quelle r obiettivi dello sviluppo s		atibili con la protezione
Sì		No	
Se si, riportate degli es	sempi		
Art. 13 Protocollo Pia	anificazione territoriale	- Misure integrative	
	misure integrative a que		Protocollo?
Sì		No	х
Se si, quali?			
Difficoltà nell'attuazione del Protocollo Pianificazione territoriale			
24. Sono state o vengo	no riscontrate delle diffic	coltà nell'attuazione del	Protocollo?
Sì		No	
Se si, quali?			

Il Protocollo non è stato ratificato.
Valutazione dell'efficacia delle misure adottate
25. Giudicate l'efficacia delle misure adottate!
Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:
Spazio per eventuari e arteriori osservazioni.

B Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della difesa del suolo (Protocollo 16.10.1998)

Art. 2 Protocollo Difesa del suolo - Impegni fondamentali

1. Nell'ambito dei provvedimenti giuridici e amministrativi, se esiste il pericolo di				
compromissioni gravi e durature della funzionalità dei suoli, viene data priorità agli aspetti di				
protezione rispetto a quelli di utilizzo?				
Sì	X	No		
Se si, come viene garar	ntito tutto questo? Citate	anche le relative dispos	sizioni.	
Articolo 34 della legg	e federale sulla protezi	one dell'ambiente (LPA	Amb): restrizioni d'uso e	
	ente deteriorati da sostar	•	,	
2. E' stato valutato con	ne promuovere le misuro	e perseguite da questo P	rotocollo per la difesa del	
suolo mediante provve	dimenti di natura fiscale	e/o finanziaria?		
Sì	X	No		
Se si, specificate qual è	è stato il risultato.			
promozione della ricero tecnologia. Possono i	Articolo 49 della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb): base per la promozione della ricerca relativa al suolo, della formazione e del perfezionamento nonché della tecnologia. Possono inoltre essere concessi dei contributi per l'elaborazione di strumenti d'esecuzione a livello cantonale.			
3. Vengono particolarmente incentivate le iniziative coerenti con la difesa del suolo e con il suo				
uso parsimonioso e nel rispetto dell'ambiente?				
Sì	X	No		
Se si, come?				
V. domanda 2.				

Art. 5 Protocollo Difesa del suolo - Cooperazione internazionale

4. In quali dei seguenti settori viene sostenuta una maggiore cooperazione internaz	ionale tra le
rispettive istituzioni competenti?	
Realizzazione di catasti del suolo	
Monitoraggio del suolo	X
Individuazione e controllo delle aree con suoli protetti e di quelle con suoli	
compromessi	
Delimitazione e controllo di aree a rischio	
Predisposizione e armonizzazione di basi di dati	
Coordinamento della ricerca per la difesa del suolo nel territorio alpino	
Informazione reciproca	

5. Contrassegnate con una crocetta le forme che meglio descrivono la cooperazione.				
Accordi bilaterali				
Accordi multilaterali				
Sostegno finanziario				
Aggiornamento/Training				
Progetti comuni				
Altro	X			

Se avete scelto la voce "Altro", riportate i dettagli della cooperazione.

Scambio di informazioni bilaterale e multilaterale (visite di studio, relazioni di conferenze, scambio di documentazione).

Spiegate quali forme di cooperazione funzionano meglio e perché.

Lo scambio informale di informazioni, perché lascia ad ogni singolo Stato la massima libertà di espressione consentendogli al contempo di accedere al sapere internazionale. Una cooperazione

forzata sarebb	e inefficace nel setto	re del suolo.			
Art. 6 Protocollo Difesa del suolo - Delimitazione di aree					
6. Nella indivi	6. Nella individuazione di aree protette vengono inclusi anche i suoli meritevoli di protezione?				
Sì	X	No			
Vengono conservate in questo contesto le formazioni di suoli e rocce che hanno caratteristich tipiche o di particolare significato per la documentazione della storia della terra?					
Sì	X	No			
Se si, riportate	degli esempi.				
Art. 7 Protocollo Difesa del suolo - Uso parsimonioso e rispettoso dei suoli 7. Nella predisposizione e attuazione dei piani e/o programmi si tiene conto delle esigenze dell					
	o e in particolare di	un uso parsimonioso del terr	reno e del suolo?		
Sì	X	No			
In virtù dell'a Cantoni e Co condizione vi	muni devono provv ene verificata dalla	ulla pianificazione del terr vedere affinché il suolo sia	ritiorio (LPT), Confederazione, a utilizzato con misura. Questa to di approvare i piani direttori asfacente.		

8. Lo sviluppo degli insediamenti viene indirizzato di preferenza verso l'interno per limitarne la crescita verso l'esterno?

Sì	X	No			
Se si, citate le rispettive disposizioni/i rispettivi procedimenti.					
 Articolo 3 della legge sulla pianificazione del territorio (LPT), principi pianificatori: gli insediamenti devono essere strutturati secondo i bisogni della popolazione e limitati nella loro estensione. Articolo 15 della legge sulla pianificazione del territorio (LPT): le zone edificabili comprendono i terreni idonei all'edificazione: già edificati in larga misura o prevedibilmente necessari all'edificazione e urbanizzati entro quindici anni. 					
0 1	1				
Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni: Sono state adottate misure; la loro attuazione, tuttavia, non è sempre soddisfacente.					
9. Nella valutazione dell'impatto territoriale e ambientale di grandi progetti nel settore dell'industria, dell'edilizia e delle infrastrutture (in particolare progetti nel campo dei trasporti, dell'energia e del turismo) si tiene conto della difesa del suolo e della limitata disponibilità di superfici nel territorio alpino?					
Sì	X	No			
Se si, citate le rispettiv	e disposizioni/i rispettiv	i procedimenti.			
Articolo 3 della legge sulla pianificazione del territorio (LPT), principi pianificatori per i piani direttori e d'utilizzazione.					
10. Se le condizioni naturali lo permettono, i terreni non più utilizzati o compromessi, in particolare discariche di rifiuti e minerarie, infrastrutture, piste da sci, vengono rinaturalizzati o ricoltivati?					
Sì	X	No			
Se si, citate le rispettive disposizioni/i rispettivi procedimenti.					
Ordinanza tecnica sui rifiuti (allegato 2);					

Art. 8 Protocollo Difesa del suolo - Uso parsimonioso delle risorse minerarie e delle attività estrattive rispettose del suolo 11. Si provvede ad un uso parsimonioso delle risorse minerarie? Sì x No 12. Allo scopo di usare con parsimonia le risorse minerarie, vengono utilizzate preferibilment sostanze sostitutive idonee? Sì x No 13. Vengono sfruttate le possibilità di riciclaggio e viene favorito il loro sviluppo? Sì x No Se sì, segnalate i materiali che vengono riutilizzati/riciclati per favorire l'uso parsimonioso dell risorse minerarie.	articolo 6 dell'ordinanza contro il deterioramento del suolo (O suolo).				
Sì x No 12. Allo scopo di usare con parsimonia le risorse minerarie, vengono utilizzate preferibilment sostanze sostitutive idonee? Sì x No 13. Vengono sfruttate le possibilità di riciclaggio e viene favorito il loro sviluppo? Sì x No Se sì, segnalate i materiali che vengono riutilizzati/riciclati per favorire l'uso parsimonioso dell	-				
12. Allo scopo di usare con parsimonia le risorse minerarie, vengono utilizzate preferibilment sostanze sostitutive idonee? Sì x No 13. Vengono sfruttate le possibilità di riciclaggio e viene favorito il loro sviluppo? Sì x No Se sì, segnalate i materiali che vengono riutilizzati/riciclati per favorire l'uso parsimonioso dell'	11. Si provvede ad un	uso parsimonioso delle i	risorse minerarie?		
sostanze sostitutive idonee? Sì x No 13. Vengono sfruttate le possibilità di riciclaggio e viene favorito il loro sviluppo? Sì x No Se sì, segnalate i materiali che vengono riutilizzati/riciclati per favorire l'uso parsimonioso dell'	Sì	X	No		
sostanze sostitutive idonee? Sì x No 13. Vengono sfruttate le possibilità di riciclaggio e viene favorito il loro sviluppo? Sì x No Se sì, segnalate i materiali che vengono riutilizzati/riciclati per favorire l'uso parsimonioso dell'					
13. Vengono sfruttate le possibilità di riciclaggio e viene favorito il loro sviluppo? Sì x No Se sì, segnalate i materiali che vengono riutilizzati/riciclati per favorire l'uso parsimonioso dell'	_	_	orse minerarie, vengono	utilizzate preferibilmente	
Sì x No Se sì, segnalate i materiali che vengono riutilizzati/riciclati per favorire l'uso parsimonioso dell	Sì	X	No		
Sì x No Se sì, segnalate i materiali che vengono riutilizzati/riciclati per favorire l'uso parsimonioso dell					
Se sì, segnalate i materiali che vengono riutilizzati/riciclati per favorire l'uso parsimonioso dell	13. Vengono sfruttate	le possibilità di riciclagg	gio e viene favorito il lor	o sviluppo?	
	Sì	X	No		
	_	riali che vengono riutiliz	zati/riciclati per favorire	e l'uso parsimonioso delle	
Rifiuti edili minerali;compost invece della torba.					
14. Viene limitato il più possibile l'impatto dell'estrazione, della lavorazione e dell'impiego crisorse minerarie sulle altre funzioni del suolo?					
Sì x No	Sì	X	No		
Se si, come?					
Estrazione a tappe con condizioni rigorose per quanto riguarda le ricoltivazioni.					

15. Nelle aree di particolare interesse per la difesa delle funzioni del suolo e in quelle

individuate per il prelievo di acqua potabile, si rinuncia all'estrazione di risorse minerarie?					
Sì	X	No			
Se si, come? Citate le relative disposizioni.					
Articolo 44 e allegato 4 della legge federale sulla protezione delle acque (LPAc).					
Art. 9 Protocollo Di	fesa del suolo - Co	nservazione dei suol	i in zone umide e torl	biere	
16. Viene garantita la	conservazione dell	le torbiere alte e bass	e?		
Sì	X	No			
Se si, come?					
d'importanza	 ordinanza concernente la protezione delle torbiere alte e delle torbiere di transizione d'importanza nazionale; ordinanza sulla protezione delle paludi d'importanza nazionale. 				
17 Ci catro a la tamba c)				
17. Si estrae la torba?					
Sì	Molto poco	No			
18. Ci sono piani con	creti per la complet		orba'?		
Sì	X	No			
Se sí, quali?					
• divieto di estr	requente sostituzion razione della torba n one della popolazio	_	ompost;		
• rinuncia volontaria da parte dei giardinieri e dei grandi distributori.					

19. Gli interventi di	drenaggio dell'acqua n	elle zone umide e nell	le torbiere, salvo in casi			
eccezionali e giustifica	eccezionali e giustificati, vengono limitati alla gestione delle reti esistenti?					
Sì x No						
51	X	INO				
Se si, in quali casi ecc	ezionali sono ancora pe	rmessi interventi di drer	naggio nelle zone umide e			
nelle torbiere?						
Per garantire le utilizza	azioni ammesse (v. dom	anda 21).				
Г						
20. Si effettuano interv	venti di ripristino?					
Sì	Occasionalmente	No				
21. Vengono utilizzati	1 suoli di torbiera?					
Sì	X	No				
Se si, come?	l		l			
Co oià non commune	ta la muamuiatà timi alaa da	alla sana nalvatni.				
Se cio non compromet	te le proprietà tipiche de	ene zone parusur.				
per l'agricoltura e la selvicoltura;						
• per la manutenzione e il rinnovo di costruzioni e impianti realizzati conformemente alla						
legislazione;						
• per l'attuazione di misure volte a proteggere la popolazione da pericoli naturali.						
Art. 10 e 11 Protocol	lo Difesa del suolo - D	elimitazione e trattame	ento di aree a rischio e			

aree a rischio d'erosione

22. Vengono cartografate e registrate in catasti le aree nelle Alpi che sono minacciate da rischi				
geologici, idrogeologici e idrologici, in particolare movimenti di masse (smottamenti di pendii,				
formazioni di frane e crolli di terreno), slavine e inondazioni?				
Sì	X	No		

Vengono delimitate le zone a rischio laddove necessario?					
Sì	X	No			
Si segnalano e/o si tien	e conto anche dei rischi	sismici?			
Sì	X	No			
	_	_	ressate da erosioni estese,		
in base a criteri compa	rabili di quantificazione	dei fenomeni erosivi de	l suolo?		
Sì	X	No			
Presso quali autorità/is	tituzioni si trovano le ca	rrte?			
Le carte dei pericoli sono disponibili presso le autorità cantonali e eventualmente presso l'Ufficio federale delle acque e della geologia (UFAEG).					
24. Si applicano, per rischio?	quanto possibile, tecn	iche naturalistiche ingo	egneristiche nelle aree a		
Sì	x	No			
25. Nelle aree a rischi alle condizioni paesagg	_	ateriali da costruzione lo	ocali e tradizionali, adatti		
Sì	X	No			
26. Nelle aree a rischio vengono eseguiti idonee misure silviculturali?					
Sì	X	No			
27. Le superfici danneggiate dall'erosione e dagli smottamenti vengono risanate nella misura					
necessaria per la protezione dell'uomo e dei beni?					
Sì	X	No			

28. Vengono adottate misure per arginare l'erosione dovuta alle acque e contenere i deflussi in superficie, preferibilmente impiegando delle tecniche naturalistiche di regimazione delle acque, di ingegneria delle costruzioni e di gestione forestale?

Art. 12 Protocollo Difesa del suolo - Agricoltura, pastorizia ed economia forestale								
29. Esistono basi guridiche che prevedono pratiche di coltivazione, pastorizia ed economia								
forestale atte ad arginare l'erosione e i costipamenti dannosi del suolo?								
Sì	X	No						
30. Sono stati elabora	ti e attuati dei criteri c	comuni con altre Parti o	contraenti per un	a buona				
pratica tecnica per qua	anto riguarda l'impiego	di fertilizzanti e fitofar	maci nonché l'ut	ilizzo di				
pratiche di coltivazione	e, pastorizia ed economi	a forestale?						
Sì	Х	No						
Se si, riportate i dettag	li.							
Nel quadro dell'OCSE (Working Group on Pesticides).								
31. Viene incentivato terreno?	l'impiego di macchine a	ngricole leggere per imp	edire il costipam	ento del				
Sì	X	No						
32. Quali dei seguenti	materiali/sostanze veng	ono impiegati sui terren	ni alpini? (Contra	ssegnate				
con una crocetta la vostra risposta).								
Fertilizzanti minerali		ma non a	zotati	sì				
Fitofarmaci sintetici		ma solo e	rbicidi	sì				
Fanghi di depurazione no								
~	Qualora siano stati impiegati tutti o alcuni dei materiali citati, il loro uso è stato ridotto nel periodo a cui si riferisce il presente rapporto?							
Sì	Certamente	No						
	<u> </u>		I					

No

Sì

X

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:					
L'art. 10 dell'ordinanza sui contributi d'estivazione disciplina l'impiego di concimi e pesticidi sui pascoli alpestri. I pesticidi possono essere impiegati solo per il trattamento "pianta per pianta" di piante problmatiche. Le applicazioni su intere superfici sottostanno all'autorizzazione cantonale. L'impiego di concimi minerali è limitato a quelli contenenti fosforo, tutti gli altri sono vietati. Si presume che negli ultimi anni l'impiego di concimi minerali e di pesticidi sui pascoli alpestri sia diminuito.					
		silvicolturali e altre mi			
per i rispettivi siti e so	33. Vengono conservate in loco le foreste montane che hanno una funzione altamente protettiva per i rispettivi siti e soprattutto per gli insediamenti abitativi, per le infrastrutture di trasporto, per i terreni agricoli coltivati ecc.?				
Sì	X	No			
34. Viene attribuita p stessa la gestione fores	•	rotettiva delle foreste n	nontane finalizzando alla		
Sì	X	No			
35. Le foreste vengono utilizzate e gestite in modo da evitare erosioni e costipamenti dannosi del suolo?					
Sì	X	No			
36. Viene sostenuta una silvicultura adatta al sito e i metodi naturali di rinnovazione forestale?					
Sì	X	No			
Art. 14 Protocollo Difesa del suolo - Effetti delle infrastrutture turistiche					
37. Sono state concesse autorizzazioni per la costruzione di piste da sci in foreste aventi funzione di protezione?					
Sì		No	Х		

Se si, le autorizzazioni prevedevano l'attuazione di misure di compensazione?					
Sì		No			
Se si, citate le autorizz	azioni e le misure di con	npensazione previste.			
38. Sono state concess	e autorizzazioni per la co	ostruzione di piste da sc	i su terreni instabili?		
Sì		No	X		
Se si, quali?			l		
			stati autorizzati additivi		
	la preparazione delle pi				
Sì	X	No			
È stata certificata la co	ompatibilità con l'ambier	nte degli additivi chimic	i e biologici?		
Sì	X	No			
Se si, citate le istituzio	ni che hanno certificato	la compatibilità con l'an	nbiente.		
			prodotti contenenti OGM,		
che necessitano di un'a	autorizzazione delle auto	orità federali).			
40. Si sono constatati danni importanti al suolo e alla vegetazione nelle zone delle piste?					
Sì		No	x 1)		
Se si, sono state adotta	te misure di ripristino?				
Sì		No	X		

Se si, citate i danni e le misure adottate.

1) Nell'ambito della costruzione di piste da sci determinati danni sono inevitabili. In Svizzera, la realizzazione di piste di ampie dimensioni viene sempre accompagnata da esperti di pedologia. Grazie a questa politica di prevenzione, si possono evitare danni gravi.

Art. 15 e 16 Protocollo Difesa del suolo - Limitazione dell'apporto di inquinanti e minimizzazione di sostanze antisdrucciolo

- 41. Quale iniziativa è stata intrapresa per ridurre per quanto possibile e preventivamente gli apporti di inquinanti nei suoli tramite l'aria, l'acqua, i rifiuti e altre sostanze dannose per l'ambiente?
 - Limitazioni delle emissioni nei settori protezione dell'aria, protezione delle acque, gestione dei rifiuti e sostanze pericolose per l'ambiente;
 - limitazioni d'impiego per fertilizzanti e fitofarmaci;
 - divieto di concimazione con fanghi di depurazione dal 2006;
 - divieto di determinate sostanze pericolose dell'ambiente in prodotti destinati al grande pubblico.

42. Per	evitare la	contamina	zione	dei suol	i derivante	dall'uso	di sosta	anze	dannos	e sono	stati
adottati	regolamen	ti tecnici,	sono	previsti	controlli e	vengono	attuati	prog	rammi	di rice	erca e
azioni d	li informazi	one?									

Sì	X	No	
Se sí, quali?			

- V. risposta alla domanda 41;
- istruzioni per il riciclaggio di materiale di scavo inquinato;
- sorveglianza dei prodotti e del mercato;
- campagne informative (ad es. sulle alternative ai fitofarmaci nella lotta alle piante

infestanti ecc.).				
43. Dopo l'entrata in v	vigore del Protocollo è	stato usato ancora il sal	le antigelo come sostanza	
antisdrucciolo?				
Sì	x	No		
Se si, è prevista la sua	sostituzione con sostanz	e antisdrucciolospuntan	ti e meno contaminanti?	
Sì		No	X	
Riportate i dettagli.				
 Riduzione al minimo dell'impiego del sale antigelo conformemente ai requisiti di sicurezza relativi al traffico; sgombero preliminare della neve con mezzi meccanici; servizio invernale organizzato secondo il piano obbligatorio, il luogo, la data, la modalità d'intervento e l'impiego delle sostanze. Art. 17 Protocollo Difesa del suolo - Suoli contaminati, aree contaminate dismesse, gestione dei rifiuti				
	aree contaminate disme	-	sere contaminate?	
Sì	X	No		
Se si, sono state registrate e catalogate?				
Sì	X	No		
Se si, presso quali autorità/istituzioni sono tenuti i catasti delle aree contaminate dismesse?				
Presso i Cantoni e i ser	rvizi federali.			
1				

45. Qualora siano con	osciute aree contaminate	e dismesse o aree sospe	tte di essere	e contaminate,	
viene esaminato lo sta	ato di queste aree e val	lutato il livello di rischi	io potenzial	e con metodi	
comparabili a quelli di	altre Parti contraenti?				
Sì	x No				
Se si, citate i metodi indicandone la comparabilità.					
Valutazione basata sui rischi simile ai metodi applicati in Germania e in Austria.					
AC C	1:4: 4-: -:-4: 4	: 4: 1 - : - : C: - 4:	:t1		
		i gestione dei rifiuti per e, il trattamento e il depo			
· · ·			Sito di Illidi	ir c di scoric:	
Sì	X	No			
Se si, citate i sistemi.					
 Linee direttrici per la gestione dei rifiuti; ordinanza tecnica del 1990 sui rifiuti (che prevede tra l'altro l'obbligo di bruciare i rifiuti combustibili); obbligo di notificare i rifiuti impiegati come fertilizzanti; divieto d'impiego dei fanghi di depurazione dal 2003; standard qualitativo per il compost. 					
47. Sono state istituite aree di osservazione de Sí	_	•	No	rete alpina di	

		zionale viene coordina ell'acqua, della flora e d	ata con altri sistemi di ella fauna?
Sì	X	No	
Se si, come?			
Il coordinamento è anc	ora in fase di elaborazio	ne e sarà operativo solo	tra alcuni anni.
	esa del suolo - Misure		4 11 0
	misure integrative a que	elle previste da questo P	rotocollo?
Sì	X	No	
Se si, quali?			
formazione di spromemoria pe	pecialisti del terreno per	per garantire costruzioni r l'accompagnamento di del suolo (scavi arch	_
	one del Protocollo Dife		11.0
	no riscontrate difficoltà	nell'attuazione del Proto	ocollo?
Sì		No	X
Se si, quali?			
La Svizzera non ha and	cora ratificato il Protoco	llo Difesa del suolo.	

Valutazione dell'efficacia delle misure adottate

51. Giudicate l'efficacia delle misure adottate!

- Il contenuto del Protocollo Difesa del suolo coincide con quanto previsto dalla legislazione svizzera, che in molti settori è sufficiente ed appropriata. I Cantoni stanno provvedendo all'attuazione, che tuttavia è ostacolata da problemi finanziari e dalla carenza di personale. Inoltre, la protezione del suolo in senso stretto non gode, tra la popolazione, dello stesso sostegno accordato alla protezione delle acque o della natura.
- Quando si parla del suolo è infatti difficile comunicare emozioni (lì non ci sono panda da proteggere...).

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

In Svizzera non esistono disposizioni specifiche per la protezione del suolo alpino. La legislazione interna nel settore della protezione del suolo non distingue tra regioni di montagna e di pianura. Inoltre, per i Cantoni alpini si impongono in parte altre priorità.

C Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della protezione della natura e tutela del paesaggio (Protocollo del 20.12.1994)

1. In quali dei seguenti settori viene incentivata una maggiore cooperazione internazionale tra le

Art. 3 Protocollo Protezione della natura - Cooperazione internazionale

rispettive istituzioni competenti? (Contrassegnate con una crocetta la risposta esatta).

Rilevamento cartografico	
Istituzione, gestione e controllo delle aree protette e di altri elementi del paesaggio	
naturale e culturale meritevoli di protezione	İ
Interconnessione a rete dei biotopi	X
Definizione di modelli, programmi/piani paesaggistici	
Prevenzione/riequilibrio di compromissioni della natura e del paesaggio	
Osservazione sistematica della natura e del paesaggio	
Ricerca	·
Altre misure di protezione delle specie animali e vegetali selvatiche, della loro	
diversità e dei loro habitat, la definizione di criteri comparabili compresa	l
2. Contrassegnate con una crocetta le forme che descrivono meglio la cooperazione.	
Accordi bilaterali	
Accordi multilaterali	·
Sostegno finanziario	
Aggiornamento/Training	
Progetti comuni	
Altro	X
Se avete scelto la voce "Altro", riportate i dettagli della cooperazione.	,

Spiegate quali forme di cooperazione funzionano meglio e perché.						
diversi settori. tecnico. Ai live settore della pr	Lo stesso elli interm rotezione o	zioni internazionali s o vale per i contatti l nedi, il principio di te della natura e della t e transfrontaliero.	bilaterali tra erritorialità s	istituzioni e volge un ruo	organi u lo centra	afficiali in campo ale soprattutto nel
3. Sono state c	reate zone	protette transfrontal	iere?			
Sì			No		X	
Se si, quali?						
		condizioni quadro c izione degli obiettivi			per l'ad	ozione di vincoli
Sì		No	X	Non rilevan	ite	
Riportate i dettagli.						

Art. 6 Protocollo Protezione della natura - Inventari

Attenzione: alla seguente domanda si deve rispondere solo se il Protocollo è in vigore nel vostro Paese da più di tre anni.

5. È stato presentato lo stato di fatto della protezione della natura e della tutela del paesaggio in merito alle seguenti materie (conformi all'Allegato I, inclusi i sottopunti in esso riportati)? Citate il relativo inventario nonché la data della sua prima redazione e/o dell'ultimo aggiornamento.

Materie secondo l'allegato I	Inventario	Data della sua	redazione e/o
		del suo	ultimo
		aggiornamento	
"1. Stato della popolazione delle			
• •			
specie animali e vegetali			
selvatiche e dei loro biotopi"			
"2. Aree protette (superficie,			
percentuale sul territorio			
complessivo, scopo protettivo,			
funzioni protettive, usi,			
articolazione degli usi,			
proprietà)"			
"3. Organizzazione della			
protezione della natura e della			
tutela del paesaggio (struttura,			
competenze/attività, dotazione			
personale e finanziaria)"			
"4. Basi giuridiche (ai rispettivi			
livelli di competenza)"			
"5. Azioni di protezione della			
natura (quadro generale)"			
"6. Formazione e informazione			
pubblica			
(istituzioni/volontariato)"			
"7. Conclusioni, misure			
consigliate"			
		<u> </u>	

Art. 7 Protocollo Protezione della natura - Pianificazione paesaggistica

Attenzione: alle seguenti domande, relative all'art. 7, si deve rispondere solo se il Protocollo è in vigore nel vostro Paese da più di cinque anni.

6. Esistono modelli, programmi e/o piani, con cui vengono definite le esigenze e le misure ai					
fini della realizzazione degli obiettivi della protezione della natura e della tutela del paesaggio					
nel territorio alpino?					
Sì	X	No			

Riportate dettagli.

La risposta affermativa si riferisce tuttavia soltanto alla superficie nazionale complessiva. In Svizzera non esistono basi legali che, nel settore della protezione della natura e della tutela del paesaggio, permettono di trattare lo spazio alpino separatamente o in modo diverso. Gli obiettivi possono per contro essere specificamente riferiti anche a regioni di montagna (o alle relative sottoregioni), purché si tratti di obiettivi generalmente fissati a livello regionale.

7. Se esistono o sono in preparazione modelli, programmi e/o piani, sono in questi presentati i			
seguenti elementi?			
a) Stato di fatto della natura e del paesaggio e sua valutazione	Sì, in		
	gen.		
b) Stato da perseguire della natura e del paesaggio nonché le misure a ciò necessarie,	Sì, in		
in particolare:	gen.		
- misure generali di protezione, gestione e sviluppo			
	gen.		
- misure per la protezione, la gestione e lo sviluppo di determinate parti della natura	Sì, solo		
e del paesaggio			
- misure per la protezione e la gestione di fauna e flora selvatiche			
	gen.		

Art. 8 Protocollo Protezione della natura - Pianificazione

8. Avviene un coordinamento della pianificazione paesaggistica e territoriale?	
Sì, in misura notevole	X
Sì, in misura ridotta	
No	
Qualora avvenga un coordinamento della pianificazione paesaggistica e territoriale, ripo	rtatene i
dettagli.	
Il paesaggio è riconosciuto come elemento della pianificazione del territorio e, in qua esplicitamente menzionato nei principi e negli obiettivi di quest'ultima. L'attuazione a	

livello cantonale e, per	tanto, con modalità ed e	fficacia diverse.	
Art. 9 Protocollo Prot	tezione della natura - I	nterventi nella natura	e nel paesaggio
pubblico, suscettibili d	i compromettere in mod	_	getti di carattere privato e a natura e il paesaggio, gli co?
Sì	X	No	
Se si, quali progetti dev	vono essere sottoposti a	d una valutazione?	
protezione dell' l'esame dell'im all'OEIA). • In genere, tutti legislazione. I	'ambiente e conformem npatto sull'ambiente (el i progetti soggetti ad a	ente alle disposizioni de enco degli impianti soti autorizzazione devono e ffettuato d'ufficio da	ella legge federale sulla ell'ordinanza concernente toposti all'esame allegato essere conformi all'intera ll'autorità preposta alle
		1 0 1	pubblici, suscettibili di
compromettere in mo sull'autorizzazione/real		ro la natura e il pae:	saggio, ha avuto effetto
Sì	X	No	
11. Ci è garanzia che n	on si verifichino compre	omissioni evitabili?	
Sì	Х	No	
Se si, come? Citate and	che le relative disposizio	oni.	l
	•		gole prescrizioni (divieto, ulla base di criteri ecc.).

12 Il diritto no	zionala pravada aomi	ongozioni abbligatoria nor	la compromissioni inavitabili?
Sì	x	No No	le compromissioni inevitabili?
Se si, quali? Ci	tate anche le relative	aisposizioni.	
b) per i bi 1bis e 1 c) per gli LPN), d'impor	e per la compensazion lesaggio, LPN, e relat otopi protetti e quelli ter della legge federa oggetti iscritti negli ovvero nell'Inventa rtanza nazionale (IFP	ne (art. 18a della legge fede ive ordinanze esecutive); particolarmente degni di p le sulla protezione della na inventari paesaggistici dell rio federale dei paesaggi	protezione è ammessa e sussiste un erale sulla protezione della natura protezione, articolo 18 capoverso tura e del paesaggio (LPN); la Confederazione (art. 5 e segg. gi, siti e monumenti naturali sediamenti svizzeri da proteggere
13. Vengono ai	mmesse compromissi	oni non compensabili?	
Sì	X	No	
Se si, a quali co	ondizioni? Citate anch	ne le relative disposizioni.	
disposizione le a una ponderaz compensabili, casi citati alla utilizzazione d non è stabilito	gale è esclusa (v. don zione degli interessi. non esistono né presu domanda 12 rispost i importanza naziona	nanda 12, risposta a), la va Per quanto riguarda l'ami apposti codificati né una p ta c) si applicano presupp le che giustificano un inte ssere "adeguato" e può pe	a nazionale che, in virtù di una lutazione avviene sempre in base missione di compromissioni non rassi vera e propria. Almeno nei posti più severi agli interessi di rvento. Il tipo di compensazione ertanto anche differire dal valore
	dottate misure atte a	n natura - Protezione di ba	ase promissioni a danno della natura

No

Sì

X

Se si, riportate i dettagli.				
Articoli 2 e 3 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN).				
15. In che modo si tiene conto degli interessi della popolazione locale nelle misure atte a ridurre gli impatti e le compromissioni a danno della natura e del paesaggio?				
Ponderando gli interessi e lasciando un margine di valutazione alle autorità competenti, come pure ripartendo i compiti tra la Confederazione e i Cantoni (e ulteriormente tra le regioni e i Comuni).				
16. Vengono adottate misure idonee a conservare e ripristinare particolari elementi strutturali, naturali e quasi naturali del paesaggio, biotopi, ecosistemi e paesaggi culturali tradizionali?				
Sì X No				
Se si, quali?				
 Esempi: articolo 18 capoverso 1bis della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN); sostegno finanziario ai relativi progetti; articolo 4 della legge sulla sistemazione dei corsi d'acqua. 				
17. Esistono accordi con i proprietari o gestori dei terreni utilizzati a fini agricoli e/o forestali allo scopo di ottenere la protezione, la conservazione e la gestione di biotopi quasi naturali e meritevoli di protezione?				
Sì x No				
Se si, riportate i dettagli.				

- Articolo 18c capoverso 1 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN);
- creazione di riserve forestali in base alla legislazione sulle foreste;
- pagamenti diretti ecologici secondo la legislazione sull'agricoltura.
- 18. Quali strumenti di controllo mutuati dall'economia di mercato vengono utilizzati per ottenere uno sfruttamento agricolo e forestale adatto?
 - Sovvenzioni secondo l'articolo 38 della legge forestale;
 - sovvenzioni secondo la legislazione sull'agricoltura.
- 19. Vengono impiegate le misure di incentivazione e di sostegno a favore dell'economia agricola e forestale (e di altri usi) per il raggiungimento degli obiettivi del Protocollo?

Sì x No

Se si, riportate i dettagli.

Ad esempio mediante contributi supplementari, oltre ai pagamenti diretti, per la qualità e l'interconnessione delle superfici di compensazione ecologica (legislazione sull'agricoltura).

Art. 11 Protocollo Protezione della natura - Aree protette

20. Quali delle seguenti misure sono state adottate nel periodo di rapporto? (Contrassegnate con una crocetta la risposta esatta).

Le aree protette esistenti vengono conservate e gestite in coerenza con la loro funzione x protettiva.

Sono state istituite nuove aree protette.

Sono state ampliate le aree protette esistenti.

Qualora la situazione fosse cambiata, riportate i dettagli (nome dell'area protetta, categoria nazionale o IUCN dell'area protetta, direttiva FFH o uccelli, posizione geografica, dimensioni,

zonazione, data di istituzione/ampliamento).	
 ampliamento del Parco Nazionale Svizzero; nuovi oggetti nella Lista di Ramsar: Laubersmaad-Salwideli (LU), Vadret da (GR), margine proglaciale del ghiacciaio del Rodano (VS); 2001: entrata in vigore di un inventario delle zone di deposizione delle uova deg completamento dell'inventario delle zone golenali con le zone golenali alpine, r dell'inventario delle paludi e delle zone palustri; 2003 e 2004: completamento degli inventari delle zone golenali e degli anfibi, r dell'inventario delle torbiere alte. 	li anfibi, revisione
21. Quali misure sono state adottate per evitare compromissioni o distruzioni di aree proterritorio alpino (nel proprio Paese o in un altro)?	otette nel
Nessuna misura specifica. Vengono attuate le misure di protezione concordate.	
22. È stata promossa l'istituzione o la gestione di parchi nazionali?	ı
Sì, in misura notevole	
Sì, in misura ridotta	X
No	
Riportate i dettagli.	
Solo indirettamente attraverso le attività di ONG e lavori preliminari per la revisione de federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) ai fini dell'istituzione di par	
23. Sono state istituite zone di rispetto e di quiete che garantiscono la priorità all	e specie
animali e vegetali selvatiche rispetto ad altri interessi?	

No

Sì

X

ъ.			•	1 .	. 1	• •
1) 11	nor	tate	•	date	$+\alpha \sim 1$	
Γ	11()[IAIE.		$(\Box\Box\Box$	เลยเ	
1.71		uuu		act	·u,	ш,

La definizione di simili zone di rispetto e di quiete può avvenire ad opera della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

Nelle Alpi svizzere vi sono, oltre al Parco nazionale, 38 zone di bandita di caccia nonché numerosi biotopi protetti di importanza nazionale (golene, paludi). Si aggiungono a questi, diverse zone di rispetto e di protezione della selvaggina. In tutte queste zone, la tutela delle specie animali e vegetali è considerata prioritaria.

A livello federale, dopo l'entrata in vigore della Convenzione delle Alpi non sono state istituite nuove zone.

24. S	ono state esam	inate le condizioni	di compensazione	delle particolar	i prestazioni	rese dal	lla
popo	lazione locale,	in conformità con i	l diritto nazionale?				

Sì x No

Se si, specificate qual è stato il risultato e se in seguito sono state adottate misure adeguate.

Articolo 18c capoverso 2 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN): "esame in corso" nella misura in cui le prestazioni particolari si basano su accordi o devono essere indennizzate sulla base di richieste concrete. Non sono noti altri casi.

Art. 12 Protocollo Protezione della natura - Rete ecologica

25. Sono	state ado	ttate misu	e idonee	a cre	are una	rete	nazionale	di a	ree	protette	individu	ıate,
biotopi e	altri beni a	ambientali	protetti e	meri	evoli d	i prot	tezione?					

Sì x No

Se sí, riportate i dettagli.

Creazione di una Rete ecologica nazionale (REN) come base di pianificazione e sua armonizzazione con il Réseau écologique paneuropéen (REP). L'attuazione avviene in base agli strumenti attualmente a disposizione (strumenti di pianificazione del territorio, definizione di zone di protezione, strumenti di compensazione ecologica nell'agricoltura e nell'economia

26. Sono state adottate misure idonee a creare una rete transfrontaliera di aree protette							
individuate, biotopi e altri beni ambientali protetti e meritevoli di protezione?							
Sì x		No					
Se sí, riportate i dettagli.							
V. domanda 25							
27. Avviene un'armonizz	azione degli obiettiv	vi e delle misure in fi	unzione di a	aree j	protette		
transfrontaliere?							
Sì		No					
Se si, come? (Contrassegn	ate con una crocetta l	a vostra risposta).	1				
Tramite discussioni/scamb	oi bilaterali						
Tramite discussioni/scamb	oi multilaterali						
Tramite l'armonizzazione	degli obiettivi e delle	misure progetto per pro	getto				
Altro				X			
Riportate i dettagli.							
In una prima fase vengono valutate le prime strategie ed effettuate le prime riflessioni.							
1 S 1 S S S S S S S S S S S S S S S S S							
Art. 13 Protocollo Protezione della natura - Protezione di tipi di biotopi							

28. Sono state adottate misure idonee ad assicurare la conservazione duratura di tipi di biotopi naturali o quasi naturali in dimensione sufficiente e con una distribuzione territoriale conforme

alle loro funzioni?

forestale come piani di messa in rete OeQV). A livello concettuale è avvenuta l'armonizzazione

di questi strumenti con il REP (Réseau écologique paneuropéen).

Sì	X	No				
Riportate i dettagli.						
Articolo 18a LPN, oggetti d'importanza nazionale (paludi e torbiere alte, zone palustri, zone golenali, prati e pascoli secchi) e legislazione d'esecuzione; disposizione generale dell'articolo 8 capoverso 1bis LPN.						
29. Viene promossa la	rinaturalizzazione di hab	oitat compromessi?				
Sì	X	No				
Riportate i dettagli.						
Articolo 18a LPN: rivalutazione di oggetti d'importanza nazionale, in genere nel quadro di appositi progetti cantonali e della compensazione ecologica (art. 18b e 18c LPN).						
Attenzione: alla seguente domanda si deve rispondere solo se il Protocollo è in vigore nel vostro Paese da più di due anni.						
30. Ai fini della redazione di liste valide per l'intero territorio alpino, sono stati indicati i tipi di						
biotopi che richiedono l'adozione di misure per assicurare la conservazione duratura di tipi di biotopi naturali o quasi naturali in dimensione sufficiente e con una distribuzione territoriale						
conforme alle loro funz		e sufficiente e con una	distribuzione territoriale			
Sì*		No				
Se si, quando sono stati indicati i tipi di biotopi?						

La designazione dei biotopi che devono essere segnatamente protetti secondo l'articolo 18 capoverso 1bis della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) e l'articolo 14 capoverso 3 dell'ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN) viene effettuata sull'intera superficie nazionale e comprende naturalmente anche i biotopi che si trovano in regioni di montagna o che presentano caratteristiche montane. Avviene inoltre in base a specie indicatrici e, in parte, i Cantoni possono adattare l'elenco alle particolarità regionali (art. 14 cpv. 4 OPN).					
L'elenco è riportato nell'allegato 1 OPN.					
* Va allegata la lista con i tipi di biotopi citati.					
Art. 14 Protocollo Protezione della natura - Protezione delle specie					
31. Sono state adottate misure al fine di conservare le specie animali e vegetali selvatiche autoctone con la loro diversità specifica e con popolazioni sufficienti e con habitat sufficientemente grandi?					
Sì x No					
Riportate i dettagli.					
 delimitazione di zone di protezione protezione legale e disciplinamento legale per l'utilizzazione di specie animali e vegetali 					
Attenzione: alla seguente domanda si deve rispondere solo se il Protocollo è in vigore nel vostro Paese da più di due anni.					
32. Ai fini dell'elaborazione di liste per tutta l'area alpina sono state indicate le specie che richiedono misure particolari di protezione, in quanto sono minacciate in modo specifico?					

No

Sì

Se si, quando?

Art. 15 Protocollo Protezione della natura - Divieti di prelievo e di commercio

33. Esistono norme giuridiche che vietano quanto segue?	Sì	No			
La cattura, il possesso, il ferimento, l'uccisione di alcune specie di	X				
animali e in particolare il loro disturbo durante i periodi di riproduzione,					
di crescita e di svernamento					
Ogni distruzione, prelievo e detenzione di uova provenienti dalla natura	X				
Il possesso, l'offerta, l'acquisto e la vendita di esemplari delle specie	X				
medesime o loro parti, prelevati dalla natura					
La raccolta, la collezione, la recisione, il dissotterramento e l'estirpazione	X				
di determinate piante o parti di esse nel loro sito naturale					
Il possesso, l'offerta, l'acquisto e la vendita di esemplari prelevati dalla	X				
natura delle stesse specie					
Se si, quali? Citate le disposizioni.					
Articoli 19 e 20 della legge federale sulla protezione della natura e	del paesa	ggio (LPN);			
• articoli 2, 9 e 17 della legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli					
uccelli selvatici (LCP).					

Attenzione: alla seguente domanda si deve rispondere solo se il Protocollo è in vigore nel vostro Paese da più di due anni.

34. Sono state indicate	e le specie animali e ve	egetalı protette dalle mı	sure elencate nell'art. 15,		
commi 1 e 2 del Protocollo Protezione della natura?					
Sì*	X	No			
Se si, quando?					

*Va allegata la lista delle specie animali e vegetali indicate.

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

• Allegati 2 - 4 all'ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN);

35. Qualora siano stati	emanati divieti di preli	ievo e di commercio in	conformità all'art. 15 del				
Protocollo Protezione	della natura, sono state a	utorizzate delle eccezion	ni a tali divieti?				
Sì	x	No					
Se si, quali?							
Articolo 22 capoverso (LPN).	Articolo 22 capoverso 1 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN).						
36. È avvenuta la d	efinizione dei termini	indicati nell'art. 15, c	comma 1 del Protocollo				
Protezione della natura	e cioè "periodi di riprod	duzione, di crescita e di	svernamento"?				
Sì		No	X				
Se si, come? Riportate	le definizioni						
37. È avvenuto il cl	niarimento di altri terr	nini che potrebbero c	reare delle difficoltà di				
interpretazione scientifica?							
Sì		No					
Se si, quali sono stati i termini e come sono stati definiti?							

• articolo 2 della legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli

selvatici (LCP);

articolo 9 LCP: obbligo di autorizzazione.

Art. 16 Protocollo Protezione della natura – Reintroduzione di specie autoctone

38. Il vostro Paese promuove la reintroduzione e la diffusione di specie animali e vegetali selvatiche autoctone nonché di sottospecie, razze ed ecotipi, a condizione che sussistano i							
presupposti contenuti nell'art. 16, comma 1 del Protocollo Protezione della natura?							
Sì	X	No					
Riportate i dettagli.							
 stambecco: da ca. 100 anni, ultima formazione di una colonia ca. 4 anni fa. Vengono messi a disposizioni animali anche per progetti di reintroduzione all'estero; lince: la reintroduzione è iniziata negli anni '70. Sono attualmente in corso azioni di trasferimento all'interno della Svizzera; gipeto barbuto: reintroduzione (progetto in corso da 20 anni) insieme a Francia, Austria e Italia; piccoli progetti per la promozione e la diffusione di piante e sementi (ad es. della Typha minima nella regione alpina). Le piante e le sementi provengono da popolazioni della stessa regione e sono riprodotte in orti botanici. L'origine del materiale di partenza è controllata. 							
39. La reintroduzione e	e la diffusione avvengono	o sulla base di conoscenz	e scientifiche?				
Sì	X	No					
Riportate i dettagli.							
 stambecco: studi sulla variabilità genetica delle colonie svizzere lince: www.kora.ch; www.luno.ch gipeto barbuto: www.bartgeier.ch L'evoluzione viene monitorata. 							

40. Dopo la reintroduzione viene controllato e, se necessario, regolato lo sviluppo delle specie

animali e vegetali interessate?							
Non applicabile							
O							

Art. 17 Protocollo Protezione della natura - Divieto di introduzione

41. Vengono emanate disposizioni nazionali che garantiscono che non siano introdotte specie							
animali e vege	etali sel	vatiche	in una regione	n cui queste	non risu	ltano comp	arse in modo
naturale per un	periodo	storico	accertato?				
Sì		X		No			
Se si, queste di	sposizio	ni prev	redono delle eccez	ioni?			
Sì	X		No	Non ap		olicabile	
Qualora esistar	no, indic	ate, se	rilevanti, le rispett	ive disposizio	ni e le ev	entuali ecce	ezioni.
 art. 23 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN): obbligo di autorizzazione; art. 8 OCP; divieto di mettere in libertà animali non appartenenti a specie indigene 							

Art. 18 Protocollo Protezione della natura - Rilascio di organismi mutati geneticamente

42. Esistono norme	giuridiche che, prima	del rilascio di organism	mi mutati geneticamente,			
prevedono la valutazione dei rischi che comportano per l'uomo e l'ambiente?						
Sì	X	No				
Se si, quali? Citate le 1	norme e indicatene il c	ontenuto.				
Legge sull'ingegneria	genetica: articoli da 6	a 9 (esigenze materiali) e	articoli 11 e 12 (esigenze			
formali); disposizioni speciali supplementari sulla separazione del flusso delle merci (art. 16) e						
sull'etichettatura (ar	t. 17). Concretizzaz	tione delle disposizion	ni legali nell'ordinanza			
sull'emissione deliberata nell'ambiente (attualmente in fase di revisione).						

Art. 19 Protocollo Protezione della natura - Misure integrative

43. Sono state adottate presente Protocollo?	maggiori misure di pro	tezione che vanno al	di là di quelle previste dal
Sì		No	X
Se si, quali?			

Difficoltà nell'attuazione del Protocollo Protezione della natura

44. Sono state o vengono riscontrate difficoltà nell'attuazione del Protocollo?			
Sì		No	
Se si, quali?			
~ 51, quair.			
Poiché il Protocollo non è in vigore per la Svizzera, non sono state registrate esperienze			
Totale il Trotocollo non e il vigore per la Svizzera, non sono state registrate esperienze			
specifiche al riguardo.			
specificile at riguardo.			

Valutazione dell'efficacia delle misure adottate

45. Giudicate l'efficacia delle misure adottate!

- non sono stati effettuati rilevamenti specifici per lo spazio alpino. Il monitoraggio della diversità in Svizzera (*Biodiversitätsmonitoring Schweiz, BDM*) consente di commentare gli indicatori scelti per lo spazio alpino. I controlli dei risultati in relazione agli inventari dei biotopi vengono svolti anche nello spazio alpino. Il monitoraggio e l'analisi dei risultati consentiranno di valutare l'efficacia delle misure adottate nel quadro dei singoli programmi;
- in genere si può partire dal presupposto che, nonostante i comuni problemi di attuazione, le misure previste dalla legislazione sono efficaci. L'intensificazione dell'utilizzazione del territorio e il conseguente aumento dei conflitti che ne derivano si ripercuotono in modo piuttosto negativo anche sulla diversità delle specie, dei biotopi e dei paesaggi nello spazio alpino.

pazio per eventuali e ulteriori osservazioni:	

D Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dell'agricoltura di montagna (Protocollo del 20.12.1994)

1. Vengono riconosciuti gli agricoltori nel territorio alpino per i loro compiti multifunzionali

Art. 4 Protocollo Agricoltura di montagna - Ruolo degli agricoltori

come protagonisti essenziali del mantenimento del paesaggio naturale e culturale?			
Sì	X	No	
Se si, come?			
Mandato costituzionale giusta l'articolo 104 della Costituzione federale: "La Confederazione imposta i provvedimenti in modo che l'agricoltura possa svolgere i suoi compiti multifunzionali". In tal modo la Confederazione non soltanto riconosce i fornitori di prestazione, gli agricoltori, bensì ne indennizza le prestazioni fornite nell'interesse generale con fondi pubblici.			
2. Gli agricoltori nel territorio alpino vengono resi partecipi delle decisioni e delle misure per le zone montane?			
Sì	Х	No	
Se si, come?	L	ı	
Le organizzazioni contadine professionali e di categoria vengono consultate anticipatamente nel quadro di consultazioni sui testi legislativi (leggi, disposizioni d'esecuzione, eccetera) risultando quindi integrate nel processo decisionale. In merito si rinvia all'articolo 147 "Procedura di consultazione" della Costituzione federale: "I Cantoni, i partiti politici e gli ambienti interessati sono consultati nell'ambito della preparazione di importanti atti legislativi e di altri progetti di ampia portata, nonché su importanti trattati internazionali".			

Art. 6 Protocollo Agricoltura di montagna - Cooperazione internazionale

3. Quali delle seguenti attività vengono perseguite nell'ambito della cooperazione internazionale per quanto riguarda l'agricoltura di montagna? (Contrassegnate con una crocetta la vostra risposta).

Valutazioni comuni dello sviluppo della politica agricola	X
Consultazioni reciproche prima di importanti decisioni di politica agricola per	
l'attuazione di questo Protocollo	
Cooperazione transfrontaliera tra tutte le autorità competenti, in particolare tra le	X
amministrazioni regionali e gli enti locali per assicurare la realizzazione degli	
obiettivi di questo Protocollo	
Promozione della cooperazione internazionale tra istituti di ricerca e di formazione	X
Promozione della cooperazione internazionale tra organizzazioni agricole e	
ambientali	
Promozione di iniziative comuni	Х
Promozione della cooperazione internazionale tra i media	
Promozione dello scambio di conoscenze ed esperienze	

4. Contrassegnate con una crocetta le forme che descrivono	o meglio la cooperazione.
Accordi bilaterali	X
Accordi multilaterali	
Sostegno finanziario	X
Aggiornamento/Training	X
Progetti comuni	X
Altro	X
Se avete scelto la voce "Altro", riportate i dettagli della co	operazione.

e avete scelto la voce "Altro", riportate i dettagli della cooperazione.

- Trattasi di incontri, seminari, simposi, forum, eccetera, organizzati e tenuti da scuole agrarie, servizi di consulenza agricola, scuole universitarie professionali o istituti universitari così come da organizzazioni professionali e di categoria.
- Numerose manifestazioni vengono organizzate e tenute nel quadro di progetti INTERREG.

Spiegate quali forme di cooperazione funzionano meglio e perché.

"Altro": queste manifestazioni riguardano direttamente gli interessi dei partecipanti.

Art. 7 Protocollo Agricoltura di montagna - Incentivazione dell'agricoltura di montagna

5. Vengono adottate le seguenti misure per incentivare l'agricoltura di	Sì	No
montagna? (Contrassegnate con una crocetta la vostra risposta).		
Incentivazione differenziata delle misure di politica agricola, a tutti i livelli, in	X	
corrispondenza delle differenti condizioni dei siti		
Incentivazione dell'agricoltura di montagna che tiene conto delle condizioni	X	
naturali sfavorevoli dei siti		
Sostegno di aziende che garantiscano una coltivazione minima in siti estremi	X	
Equo compenso del contributo che l'agricoltura di montagna fornisce	X	
nell'interesse generale alla conservazione e alla cura del paesaggio naturale e		
culturale nonché alla prevenzione dei rischi naturali, e che supera gli obblighi		
generali in base ad accordi contrattuali, vincolati a progetti e a prestazioni.		

Se sono state adottate una o più misure di incentivazione tra quelle indicate, riportatene i dettagli.

Principio:

L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG), giusta l'articolo 4 della legge sull'agricoltura, tiene un catasto della produzione agricola, in base al quale la superficie agricola utile viene suddivisa in regione d'estivazione, regione di montagna e regione di pianura, in modo da poter tenere conto delle difficili condizioni di produzione. La regione di montagna e quella di pianura sono suddivise in quattro zone ciascuna. I criteri utilizzati per la delimitazione e la suddivisione della regione di montagna sono: le condizioni climatiche, le vie di comunicazione e la conformazione del terreno.

Tra i provvedimenti per la promozione dell'agricoltura di montagna rientrano:

- pagamenti diretti;
- miglioramenti strutturali (compr. misure sociali collaterali);
- produzione e smercio.

<u>Pagamenti diretti</u> (esclusivamente per la regione di montagna e collinare):

- art. 74 LAgr: contributi per la detenzione di animali in condizioni difficili di produzione;
- art. 75 LAgr: contributi di declività, contributi generici e contributi per i vigneti in zone in forte pendenza e terrazzate;
- art. 77 LAgr: contributi d'estivazione.

Miglioramenti strutturali

- art. 87 cpv. 1 lett. b LAgr: Migliorare le condizioni di vita e economiche in particolare nella regione di montagna per provvedimenti individuali e collettivi
- art. 93segg. LAgr: contributi (a fondo perso) con la partecipazione dei Cantoni (capacità finanziaria). Nelle regioni di montagna generalmente si applicano aliquote di contribuzione maggiori.
- art. 105segg. LAgr: crediti d'investimento sotto forma di mutui rimborsabili (non gravati da interessi) nelle regioni di montagna e collinari, nelle quali è compromessa la gestione o una sufficiente densità d'insediamento, si applicano particolari disposizioni.

Produzione e smercio:

• art. 14 cpv. 1 lett. c LAgr "Designazione": Prescrizioni sulla designazione dei prodotti agricoli che provengono dalla regione di montagna.

Art. 8 Protocollo Agricoltura di montagna - Pianificazione territoriale e paesaggio culturale

6. Si tiene conto delle condizioni specifiche delle zone montane nell'ambito della pianificazione			
territoriale, della destinazione delle aree, del riordinamento e del miglioramento fondiario, nel			
rispetto del paesaggio naturale culturale?			
Sì	X	No	
Riportate i dettagli.			

Pianificazione del territorio:

In linea di principio i Cantoni sono responsabili dell'organizzazione del proprio territorio. Elaborano un piano direttore cantonale, che stabilisce a grandi linee in che modo va attuato lo sviluppo territoriale. Segnatamente viene stabilito quali aree sono idonee all'attività agricola, quali sono particolarmente belle, importanti e significative dal profilo ricreativo e turistico o in qualità basi di vita naturali nonché quali sono minacciate da pericoli naturali o da immissioni nocive. I piani direttori sono giuridicamente vincolanti; in linea di massima vengono rivisti ogni dieci anni e approvati dal Consiglio federale. Questi fissa le condizioni quadro (principi e piani settoriali).

Determinazione delle superfici:

Anche in questo caso vige la sovranità cantonale nel quadro della pianificazione del territorio. I Cantoni elaborano i piani d'utilizzazione e classificano l'uso autorizzato del suolo. Viene fatta soprattutto una distinzione tra zone edili, agricole e di protezione.

Revisione dei settori e bonifiche fondiarie:

I miglioramenti strutturali devono contribuire alla realizzazione di obiettivi ecologici nonché di obiettivi relativi alla pianificazione del territorio (art. 87 cpv. 1 lett. d LAgr). Le opere di ampia portata (migliorie integrali) forniscono la protezione richiesta. Le prestazioni ecologiche particolari vengono indennizzate con un bonus.

7. E' prevista la disponibilità di terreni necessari per un uso agricolo compatibile con l'ambiente e adatto ai siti, al fine di adempiere ai molteplici compiti dell'agricoltura di montagna ?

Sì x No

Se si, secondo quali criteri sono stati scelti questi terreni?

- Principi pianificatori della legge sulla pianificazione del territorio (art. 3 cpv. 2 LPT): Il paesaggio deve essere rispettato. In particolare occorre mantenere per l'agricoltura sufficienti superfici coltive idonee.
- Piani direttori cantonali: Le superfici agricole vanno classificate secondo la

pianificazione del territorio (v. anche risposta alla domanda 6).

8. Vengono conservati e ripristinati gli elementi tradizionali del paesaggio culturale (boschi, margini boschivi, siepi, boscaglie, prati umidi, secchi e magri, alpeggi) e la loro coltivazione?

Sì x No

Se si, riportate degli esempi.

Principio:

I beneficiari di pagamenti diretti devono gestire almeno il 7 per cento della superficie agricola utile quale superficie di compensazione ecologica (parte integrante della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate, PER).

Le superfici di compensazione ecologica, che comprendono gli elementi tradizionali del paesaggio colturale, vengono specialmente promosse nel quadro dei contributi ecologici (pagamenti diretti). Per migliorare la qualità ne viene inoltre sostenuta l'interconnessione. La protezione dei prati e dei pascoli secchi viene assicurata in primo luogo mediante contratti di gestione ai sensi della legge sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN). In linea di massima anche le superfici da sfalcio pregiate sono notificate quali superfici di compensazione ecologica ai sensi dell'OPD. Tale coordinamento di contributi nell'ambito dell'agricoltura e della protezione della natura assicura l'indennizzo finanziario della gestione estensiva talvolta molto onerosa.

Bonifiche fondiarie:

I contributi sono concessi per provvedimenti tesi ad accrescere il valore di natura e paesaggio o ad adempiere altre esigenze poste dalla legislazione sulla protezione dell'ambiente, in particolare per quanto concerne la promozione della compensazione ecologica, la costruzione o il ripristino di muri a secco, la rivitalizzazione di corsi d'acqua e l'interconnessione di biotopi. Nel caso di bonifiche fondiarie che prevedono provvedimenti ecologici particolari, le aliquote di contribuzione possono essere maggiorate (bonus).

9. Vengono adottate misure particolari per la conservazione delle fattorie e degli elementi architettonici rurali tradizionali, nonché per l'ulteriore impiego dei metodi e materiali caratteristici di costruzione?

Sì	X	No	
Se si, quali?			

Per la cura sostenibile degli insediamenti sono disponibili numerose basi legali.

- Art. 3 cpv. 2 legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT). Il paesaggio deve essere rispettato. In particolare occorre integrare nel paesaggio gli insediamenti, gli edifici e gli impianti.
- Art. 1 "Scopo" legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN). La
 presente legge è intesa a rispettare e proteggere le caratteristiche del paesaggio, l'aspetto
 degli abitati, i luoghi storici, le rarità naturali e i monumenti culturali del Paese. I
 seguenti inventari fissano i cardini della protezione di particolari paesaggi e
 insediamenti: Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza
 nazionale (IFP), Inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere (ISOS).
- Leggi cantonali sulla pianificazione e sull'edilizia (LPE). Nelle LPE cantonali si trovano le cosiddette clausole generali d'estetica sotto forma di divieti di deturpazione e danneggiamento o di obbligo d'integrazione.
- Leggi cantonali sulla protezione della natura e del paesaggio. Queste leggi contengono prescrizioni in merito alla protezione degli insediamenti e del paesaggio.
- Ordinanze comunali sull'edilizia e le zone (OEZ). Nella maggior parte delle OEZ dei Comuni svizzeri sono previste clausole generali o concrete d'estetica.

Art. 9 Protocollo Agricoltura di montagna - Metodi di coltivazione adatti alla natura e prodotti tipici

10. Sono state adottate tutte le misure indispensabili per favorire l'impiego e la diffusione nelle					
zone montane di meto	odi coltivazione estensi	iva, adatti alla natura e	e caratteristici del luogo,		
nonché a tutelare e a	valorizzare i prodotti a	gricoli tipici che si dis	tinguono per i metodi di		
produzione originali, localmente limitati e adatti alla natura?					
Sì x No					
Se si, quali sono queste misure?					

Metodi di gestione:

• La formazione professionale e la formazione continua consentono agli agricoltori di

svolgere l'attività agricola in maniera sostenibile dal profilo produttivo ed ecologico, adeguandosi a metodi di gestione estensivi e rispettosi della natura. Inoltre, gli agricoltori possono rivolgersi a servizi di consulenza agricola in grado di assisterli mediante consulenza individuale e corsi.

- I pagamenti diretti stimolano gli agricoltori a strutturare i metodi di gestione in maniera estensiva e rispettosa della natura.
- Le condizioni e gli oneri posti soprattutto in materia di pagamenti diretti e miglioramenti strutturali contribuiscono in maniera notevole all'applicazione di metodi di gestione sostenibili.

Prodotti agricoli tipici:

Il Registro delle denominazioni d'origine (DOC) e delle indicazioni geografiche (IGP) consente di tutelare i nomi geografici e tradizionali che designano prodotti agricoli, le cui qualità e caratteristiche principali sono determinate dall'origine. L'utilizzo di un nome protetto è appannaggio dei produttori dell'area geografica definita che ottemperano ad un dettagliato elenco degli obblighi. Ciò consente il riconoscimento reciproco di prodotti di qualità tra Svizzera e Unione europea.

11. Sono stati cercati con altre Parti contraenti criteri comuni per favorire l'impiego e la diffusione nelle zone montane di metodi coltivazione estensiva, adatti alla natura e caratteristici del luogo, nonché a tutelare e a valorizzare i prodotti agricoli tipici, che si distinguono per i metodi di produzione originali, localmente limitati e adatti alla natura?

Sì x No

Se si, quali sono questi criteri?

- Nel quadro degli accordi bilaterali tra Svizzera e UE si intende riconoscere reciprocamente le registrazioni di denominazioni d'origine (DOC) e di indicazioni geografiche (IGP).
- Euromontana, la comunità di lavoro delle regioni di montagna europee, ha elaborato a suo tempo una carta, la cosiddetta "European Mountain Quality Products". In virtù di tale carta andrebbe creato un sigillo di qualità per i prodotti di montagna. L'UFAG svolge una funzione di osservatore in seno a Euromontana, sostenendo l'intento di questa carta.

Art. 10 Protocollo Agricoltura di montagna - Allevamenti adatti ai siti e diversità genetica

12. Quali misure sono state adottate per mantenere gli allevamenti con la loro diversità di razze caratteristiche compresi gli animali domestici tradizionali e i rispettivi prodotti tipici, in modo adatto ai siti, limitato al terreno disponibile e compatibile con l'ambiente?

Nel 1994 la Svizzera ha ratificato la Convenzione sulla biodiversità (Convention on Biological Diversity - CBD), impegnandosi a sostenere la conservazione e la gestione sostenibile delle risorse genetiche. L'ordinanza concernente l'allevamento di animali, in vigore dal 1999, consente, al di là dei provvedimenti di portata generale in questo ambito, di sostenere le razze svizzere minacciate o in via d'estinzione mediante provvedimenti di conservazione supplementari. Tra il 1996 e il 1998 un gruppo di lavoro ha elaborato, su mandato dell'UFAG, una serie di proposte e misure concrete per la conservazione delle razze, riassumendole in un rapporto sulle risorse genetiche nell'ambito degli animali da reddito agricoli in Svizzera.

Considerate le circa novanta razze finora registrate di bovini, equini, suini, ovini e caprini, si può dire che la Svizzera possiede un considerevole numero di razze di animali da reddito agricoli. Di queste soltanto ventiquattro razze sono autoctone (origine: Svizzera) o indigene (allevamento comprovato in Svizzera da almeno cinquant'anni). Queste razze si sono adeguate al meglio alle condizioni topografiche e climatiche e sono strettamente correlate alla tradizione del nostro Paese.

13. Vengono mantenute le strutture agricole, pastorizie e forestali, necessarie per gli					
allevamenti tradizionali?					
Sì	Х	No			
14. In caso di allevame	enti erbivori estensivi v	iene mantenuto un rappo	orto adeguato ai rispettivi		
siti tra il bestiame e le	superfici foraggere?				
Sì	Х	No			
15. Sono state adottate le misure indispensabili per il mantenimento degli allevamenti					
tradizionali (in particolare nel campo della ricerca e della consulenza riguardante il					
mantenimento della diversità genetica delle razze di bestiame e delle colture)?					
Sì	Х	No			

Se si, quali sono le misure adottate? Indicate in particolare anche gli eventuali risultati della ricerca e della consulenza.

- La Confederazione (UFAG) è la principale responsabile in materia di riconoscimento di
 organizzazioni di allevamento e d'inseminazione artificiale, conservazione delle risorse
 genetiche nell'ambito degli animali da reddito agricoli, amministrazione dei contingenti
 doganali di animali da allevamento e di sperma di bovini, esportazione di animali da
 reddito nonché stanziamento di contributi.
- L'UFAG vigila sulle organizzazioni di allevamento riconosciute e emana le direttive per l'esportazione.
- I contributi vengono stanziati per provvedimenti legati all'allevamento quali la tenuta del libro genealogico, l'esecuzione di esami funzionali, la stima dei valori zootecnici nonché per progetti in relazione alla conservazione delle razze indigene, per l'esportazione di bovini, equini, ovini e caprini ed infine per la valorizzazione della lana di pecora indigena.

(http://www.blw.admin.ch/imperia/md/content/tierzucht/tz-bericht2003_d.pdf

Art. 11 Protocollo Agricoltura di montagna - Commercializzazione

prodotti dell'agricoltura di montagna?					
Sì	X	No			
Se si, quali?					
V. domanda 10 "Prodo	tti agricoli tipici".				
17. Esistono marchi di	denominazione d'origin	ne controllata e di garar	nzia della qualità, a tutela		
sia dei produttori che dei consumatori?					
Sì	X	No			
Se si, quali? Elencate i marchi e indicate anche la rispettiva data di lancio.					

16. Sono state adottate misure per creare condizioni di commercializzazione a favore dei

Registro delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche (la data corrisponde alla pubblicazione nel Registro)

- Abricotine / Eau-de-vie d'abricot du Valais (categoria: bevanda contenente alcol di distillazione / 06.01.2003)
- Eau-de-vie de poire du Valais (categoria: bevanda contenente alcol di distillazione / 21.12 2001)
- Berner Alpkäse / Berner Hobelkäse (categoria: formaggio / 26.03.2004)
- Formaggio d'alpe ticinese (categoria: formaggio /31.05.2002)
- L'Etivaz (categoria: formaggio / 28.01.2000)
- Gruyère (categoria: formaggio / 06.07.2001)
- Sbrinz (categoria: formaggio / 24.04.2004)
- Tête-de-Moine (categoria: formaggio / 08.05.2001)
- Vacherin Mont-d'Or (categoria: formaggio / 07.05.2003)
- Cardon épineux genevois (categoria: verdura / 07.10.2003)
- Saucisse d'Ajoie (categoria: prodotto di carne / 23.07.2002)
- Saucisson neuchâtelois / Saucisse neuchâteloise (categoria: prodotto di carne / 06.06.2003)
- Saucisson vaudois (categoria: prodotto di carne / 29.09.2004)
- Carne secca del Vallese (categoria: prodotto di carne / 23.01.2003)
- Carne secca dei Grigioni (categoria: prodotto di carne / 29.09.2000)
- Saucisse aux choux vaudoise (categoria: prodotto di carne / 29.09.2004)
- Munder Safran (categoria: spezie / 02.07.2004)
- Rheintaler Ribel (categoria: prodotto della molitura / 07.08.2000)
- Pane di segale vallesano (categoria: prodotto della panificazione / 29.01.2004)

Art. 12 Protocollo Agricoltura di montagna - Limitazioni della produzione

18. Nel caso di un'eventuale introduzione di limitazioni della produzione agricola è stato tenuto conto delle esigenze particolari di un'economia agricola nelle zone montane adatta ai siti e compatibile con l'ambiente?

Sì	X	No	

Se si, come?

- Per principio nell'applicazione della legge si deve tenere debitamente conto delle difficili condizioni di produzione e di vita, soprattutto nella regione di montagna e collinare (art. 4 cpv.1 LAgr).
- Quando è stato introdotto il contingentamento lattiero (1977), inizialmente, la regione di montagna è stata esclusa dalla limitazione dal profilo quantitativo per singola azienda. Quando poi è stata inserita in tale sistema (1980), sono state promosse soluzioni alternative alla produzione lattiera nella regione di montagna. A tal fine si è ricorsi ai contingenti supplementari e ai contratti di allevamento. Per i produttori della regione di montagna è stato creato un incentivo per dedicarsi nuovamente all'allevamento, soprattutto laddove la valorizzazione del latte sul posto non risultasse economicamente vantaggiosa. Con il sistema dei contingenti supplementari ai produttori della regione di pianura che hanno acquistato animali provenienti dalla regione di montagna vengono assegnati contingenti supplementari per anno lattiero.

Art. 13 Protocollo Agricoltura di montagna - Economia agricola e forestale come unità

19. È stata incentivata la silvicoltura adatta alla natura sia come base di reddito complementare					
delle aziende agricole sia come attività lavorativa integrativa degli occupati nell'agricoltura?					
Sì	X	No			
Se si, come?					

La Confederazione cerca, per quanto possibile, di combinare i vari scopi di utilizzazione, nel contempo considerando il bosco come un vero e proprio ecosistema. Sostiene la cura e l'utilizzazione dei boschi, la tutela della fauna selvatica e la prevenzione dai pericoli naturali. I punti di forza a livello nazionale e regionale concernenti la conservazione della biodiversità del bosco sono ben definiti e riconosciuti. La politica per salvaguardare la biodiversità si basa su tre assi: selvicoltura naturalistica, provvedimenti mirati di protezione e promozione delle specie, riserve naturali. (Ev. da ampliare da parte di UFAFP).

20. Si tiene conto delle funzioni protettive, produttive e ricreative, nonché di quelle ecologiche e biogenetiche del bosco, in un rapporto con le aree agricole adatto ai siti e in armonia con il

paesaggio?				
Sì	X	No		
Se si, come?				

- Le funzioni protettive, produttive e ricreative sono già citate nella legge svizzera sulle foreste, nell'articolo relativo allo scopo. L'attuazione si svolge nel modo seguente: a seconda del sito e dei requisiti posti a una determinata foresta, predomina l'una o l'altra delle funzioni citate. La Confederazione veglia su un rapporto equilibrato tra le tre funzioni
- Il cardine della politica forestale della Confederazione è rappresentato dai boschi di protezione stabili e dalla conservazione della biodiversità.

21. L'attività	di pastorizia	e di popolamei	nto di selvag	gina viene	e regolamentata	tramite	misure
tali da evitare	danni insoste	enibili alle fores	te e alle aree	ad uso ag	ricolo?		

Sì	X	No		
Control of the contro				

Se si, come? Citate le relative disposizioni.

Nota generale:

- Le superfici non destinate al pascolo sono in particolare: i boschi, eccetto i tipi di boschi tradizionalmente destinati al pascolo, come ad esempio i cosiddetti "Wytweiden" del Giura, le foreste di larici poco in pendenza nelle regioni alpine interne che non hanno alcuna funzione protettiva e che non sono a rischio di erosione.
- In linea di principio per la gestione del pascolo (regioni d'estivazione) si applicano le disposizioni e gli oneri fissati dall'ordinanza sui contributi d'estivazione. In caso di problemi ecologici vanno allestiti speciali piani di gestione che garantiscono una gestione sostenibile.
- Inoltre i Cantoni emanano prescrizioni sulla regolamentazione dell'effettivo della selvaggina per assicurare la conservazione della foresta, in particolare la sua rigenerazione naturale mediante essenze stanziali, senza ricorrere a provvedimenti protettivi. Se queste prescrizioni non sono sufficienti, adottano altre misure per prevenire danni da parte della selvaggina (art. 27 cpv. 2 legge forestale).

Art. 14 Protocollo Agricoltura di montagna - Ulteriori fonti di reddito

22. Viene incentivata la creazione e lo sviluppo di ulteriori fonti di reddito nelle zone montane, soprattutto su iniziativa e a favore della popolazione locale, e in particolare nei settori connessi all'agricoltura come l'economia forestale, il turismo e l'artigianato, per sostenere la conduzione delle aziende familiari a reddito pieno, complementare e accessorio, in sintonia con la conservazione del paesaggio naturale e culturale?

Sì	X	No			
Riportate dettagli ed eventualmente esempi di incentivazione.					

- L'esercizio di un'attività a titolo accessorio o complementare a quella agricola rappresenta una valida alternativa in quanto consente di creare un ulteriore valore aggiunto per l'azienda agricola, a garanzia del proprio reddito. Per questo motivo mediante crediti d'investimento vengono sostenute le eventuali possibilità di conseguire un reddito nell'agricoltura e nei settori affini. Vanno concessi mutui, ad esempio, per l'introduzione di un nuovo ramo aziendale agricolo in una nicchia di produzione oppure per la creazione di attività che possono essere combinate sapientemente con quella agricola. Vengono sostenute le opere di costruzione e trasformazione degli edifici e delle installazioni aziendali necessarie per iniziative come le "ferie in fattoria" nonché le modifiche edili per la trasformazione artigianale di materie prime provenienti dalla regione e le riparazioni di macchinari agricoli.
- Numerose scuole agrarie, accanto ai classici programmi di formazione e di
 perfezionamento, offrono corsi speciali che consentono ai contadini di approfondire le
 loro conoscenze in altre attività, in parte collegate all'agricoltura, fornendo loro una
 possibilità in più di conseguire un reddito. Ad esempio vengono tenuti corsi su: legname
 e bosco, turismo, artigianato e cultura, edilizia e tecnica agricola, insegnamento in
 fattoria, eccetera.

Art. 15 Protocollo Agricoltura di montagna - Miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

23. Quali delle seguenti misure sono state adottate per migliorare le condizioni degli addetti alle attività agricole e forestali nelle zone montane e raccordare lo sviluppo delle loro condizioni di vita e di lavoro con lo sviluppo economico e sociale in altri settori e altre zone del territorio alpino?

Il miglioramento dei collegamenti di trasporto	X
Le costruzioni e le ristrutturazioni di abitazioni e fabbricati rurali	x
L'acquisto e la manutenzione di impianti e macchinari	X
Altro	

Riportate i dettagli delle misure adottate.

Allacciamenti alle vie di comunicazione:

In particolare si tratta delle vie di comunicazione che portano all'azienda (strade, strade alpestri, impianti a fune), per le quali vengono stanziati contributi (v. domanda 5). Dal 2004 vengono concessi contributi forfetari anche per il ripristino periodico di bonifiche fondiarie (p. es. nuova copertura del manto stradale, riparazioni, ecc.).

Edifici d'abitazione e rurali:

In virtù della legge sull'agricoltura vengono concessi contributi a fondo perso nonché crediti d'investimento non gravati da interessi (rimborsabili). Per gli edifici d'abitazione non abitati da agricoltori possono essere impiegati altri aiuti finanziari (legge federale per il miglioramento delle condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna e legge federale che promuove la costruzione di abitazioni e l'accesso alla loro proprietà).

Acquisto e ripristino di impianti e macchinari tecnici:

I crediti d'investimento vengono concessi per la costruzione *in comune* di edifici e di installazioni destinati alla trasformazione, allo stoccaggio e alla commercializzazione di prodotti agricoli regionali, come impianti per l'economia lattiera, edifici per la commercializzazione di animali da reddito e da macello, impianti di essiccazione, nonché locali di refrigerazione e di stoccaggio, così come per l'acquisto di macchinari e veicoli.

Art. 16 Protocollo Agricoltura di montagna - Misure integrative

24. Sono state adottate misure integrative di protezione che vanno al di là di quelle previste dal						
presente Protocollo?						
Sì	Х	No				
Se si, quali?						

La legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF) prevede la concessione di assegni familiari ai lavoratori dipendenti agricoli e agli agricoltori indipendenti. In virtù di un'ordinanza sugli aiuti, già dal 1944 gli assegni familiari venivano concessi ai lavoratori dipendenti agricoli e ai piccoli contadini nella regione di montagna. I lavoratori dipendenti agricoli ricevono assegni familiari sotto forma di un assegno per l'economia domestica e di un assegno per i figli. I piccoli contadini ricevono soltanto gli assegni per i figli. Hanno diritto agli assegni familiari per piccoli contadini anche gli alpigiani e i contadini di condizione indipendente occupati principalmente o accessoriamente nell'agricoltura. Dall'inizio il diritto dei contadini di condizione indipendente agli assegni familiari è subordinato ad un limite di reddito.

Difficoltà nell'attuazione del Protocollo Agricoltura di montagna

25. Sono state o vengono riscontrate difficoltà nell'attuazione del Protocollo?			
Sì		No	
Se si, quali?			
Mancata ratifica			

Valutazione dell'efficacia delle misure adottate

26. Giudicate l'efficacia delle misure adottate!

- I provvedimenti di politica agricola sono continuamente valutati. A tal proposito le Stazioni federali di ricerche agronomiche svolgono una funzione essenziale.
- Il sistema d'informazione ARAMIS dà indicazioni sui progetti di ricerca, di sviluppo e di valutazione dell'Amministrazione federale svizzera. ARAMIS è finalizzato ad informare le cerchie interessate circa i lavori di ricerca finanziati o svolti dalla Confederazione, nonché a migliorare il coordinamento e la trasparenza (http://www.aramis.admin.ch)

:

Ogni anno l'UFAG pubblica un rapporto agricolo, che illustra dal profilo della sostenibilità la politica agricola e le prestazioni fornite dall'agricoltura. Vengono analizzate principalmente le conseguenze dei provvedimenti di politica agricola in termini economici, ecologici e sociali. Ampio spazio viene dedicato pure alla regione di montagna.

(http://www.blw.admin.ch/agrarberichte)

E. Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito delle foreste montane (Protocollo del 27.2.1996)

Art. 1 Protocollo Foreste montane - Finalità

1. Si provvede a conservare le foreste montane come habitat quasi naturale	Sì	No
e, quando ciò sia necessario, a svilupparle o a aumentarne l'estensione e		
migliorarne la stabilità adottando le seguenti misure?		
Si adottano metodi di rinnovazione forestale naturali.	X	
Si persegue un patrimonio forestale ben strutturato, stratificato, con specie	X	
arboree adatte al rispettivo sito.		
Si impiega materiale di riproduzione forestale autoctono.	X	
Si evitano erosioni e costipamenti del suolo, mediante metodi di uso e	X	
prelievo rispettosi dell'ambiente.		
Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:		

Art. 2 Protocollo Foreste montane -Considerazioni delle finalità nelle altre politiche

2. Si tiene conto delle seguenti finalità/obblighi del Protocollo Foreste montane nelle altre politiche del vostro Paese?	Sì	No
L'inquinamento atmosferico viene gradualmente ridotto ad un livello che non sia dannoso per gli ecosistemi forestali. Ciò vale anche per		X
l'inquinamento dovuto a trasmissioni transfrontaliere di inquinanti atmosferici.		
Sono state contenute le popolazioni di ungulati entro limiti che permettono	x (in	
la rinnovazione naturale di foreste montane idonee ai siti senza dover	parte)	
ricorrere a particolari misure protettive.		
Nelle zone di confine, vengono armonizzate con altre Parti contraenti le	x (in	
rispettive misure di regolamentazione della selvaggina.	parte)	
Per il ripristino di una pressione selettiva naturale sulle specie di ungulati,	X	
nonché nell'interesse della protezione della natura viene favorita la		
reintroduzione di predatori, in misura adeguata alle esigenze generali della		
regione.		

La salvaguardia di foreste montane in grado di assolvere alle proprie	X	
funzioni ha priorità rispetto al pascolo boschivo. Il pascolo boschivo viene		
pertanto contenuto o, se necessario, del tutto soppresso, in misura tale da		
permettere la rinnovazione di foreste adatte ai siti, la prevenzione di danni		
del suolo e soprattutto la salvaguardia della funzione protettiva del bosco.		
L'uso delle foreste a scopi ricreativi viene gestito e, dove necessario,	X	
contenuto in modo tale da non pregiudicare la conservazione e la		
rinnovazione delle foreste montane. A questo proposito si deve tener conto		
delle esigenze dei sistemi ecoforestali.		
Considerata l'importanza di un utilizzo sostenibile del legno per l'economia	X	
nazionale e la cura delle foreste, viene promosso il potenziamento degli		
impieghi del legno proveniente da foreste coltivate in modo sostenibile.		
Al rischio di incendi boschivi si fa fronte tramite misure preventive	X	
adeguate e un'efficiente lotta antincendio.		
Non essendo possibile realizzare una silvicultura con metodi naturali e	X	
finalizzata all'efficienza di tutte le funzioni delle foreste, senza disporre di		
personale qualificato idoneo, si provvede affinché il personale addetto sia		
sufficiente e qualificato.		
Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:		

Art. 4 Protocollo Foreste montane - Cooperazione internazionale

3. Quali delle seguenti attività vengono perseguite nell'ambito della co	ooperazione
internazionale? (Contrassegnate con una crocetta la vostra risposta).	
Valutazioni comuni dello sviluppo della politica forestale.	
Consultazioni reciproche prima di importanti decisioni per l'attuazione di questo	
Protocollo.	
Cooperazione transfrontaliera tra tutte le autorità competenti, in particolare tra le	
amministrazioni regionali e gli enti locali per realizzare le finalità del Protocollo.	
Incentivazione della cooperazione internazionale tra istituti di ricerca e di	X
formazione.	
Incentivazione della cooperazione internazionale tra organizzazioni forestali e	X

ambientali.				
Incentivazione di inizia	tive comuni.			X
Incentivazione della coo	operazione internazionale	e tra i media.		
	bio di conoscenze ed esp			X
Tromozione deno sedim	olo di conoscenze ca esp			
[· · ·				
4. Contrassegnate con u	na crocetta le forme che	descrivono meglio la coo	operazione.	
Accordi bilaterali				
Accordi multilaterali				
Sostegno finanziario				
Aggiornamento/Trainin	g			
Progetti comuni				X
Altro				
Se avete scelto la voce "Altro", riportate i dettagli della cooperazione.				
Spiegate quali forme di	cooperazione funzionano	o meglio e perché.		
Art. 5 Protocollo Fores	ste montane - Basi della	ı pianificazione		
5. Per il conseguimento	o degli obiettivi indicati	da questo Protocollo so	ono state pre	disposte le
basi necessarie alla pian	nificazione?			
Sì	X	No		
•		delle funzioni delle fo un'esauriente ricognizion		particolare
Sì	X	No		
A questo proposito qual	li organi sono/erano comi	netenti?		

Divisione Foreste, Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) e i servizi forestali cantonali.			
Art. 6 Protocollo Fore	este montane - Funzioni	protettive delle foreste	montane
6. Viene attribuita prior	rità alla funzione altamen	nte protettiva che hanno l	e foreste montane per i
rispettivi siti e soprattu	itto per gli insediamenti	abitativi, per le infrastru	tture di trasporto, per i
terreni agricoli coltivati	i ecc.?		
Sì	x	No	
Se si, la gestione forest	ale si orienta a queste fina	alità protettive?	
Sì	X	No	
7. Vengono conservate	in loco le foreste montar	ne, che hanno una funzio	ne altamente protettiva
per i rispettivi siti e so	prattutto per gli insedian	nenti abitativi, per le infi	rastrutture di trasporto,
per i terreni agricoli col	ltivati, ecc.?		
Sì	X	No	
8. Vengono attuati prog	getti di gestione e miglior	amento delle foreste mon	tane nel vostro Paese?
Sì	X	No	
Se sí, quali?			
1 0	elvicolturali vengono pr (UFAM) , Divisione Fore	11	vvenzioni dall'Ufficio
9. Vengono pianificate			
	e attuate con competenza	_	
· ·	foreste, le misure necessa	arie per la conservazione	di foreste montane che
hanno una funzione al	_	arie per la conservazione rispettivi siti e soprattut	di foreste montane che to per gli insediamenti
hanno una funzione al	foreste, le misure necessa tamente protettiva per i	arie per la conservazione rispettivi siti e soprattut	di foreste montane che to per gli insediamenti

nell'ambito di piani di g	gestione e piani di miglio	ramento delle foreste?	
Sì	x	No	
Art. 7 Protocollo Fore	ste montane - Funzione	economica delle fores	te montane
10. Nelle foreste monta	ne, dove prevale la funz	ione economica e dove	la situazione economica
	ssario, si provvede affino		•
il suo ruolo come fonte	di occupazione e di redd	ito per la popolazione lo	ocale'?
Sì	x	No	
Se sì, come?	l	-	
• tramite singoli _l	ontane della Svizzera di re progetti pilota viene sost Idito della popolazione lo	enuta la creazione di co	e di protezione; ondizioni quadro volte a
11. Viene effettuata la adatte ai rispettivi siti?	rinnovazione forestale	nelle foreste montane	mediante specie arboree
Sì	X	No	
Se si, riportate i dettagl	i.		
dall'Ufficio federale de	-	e e del paesaggio (UFA	'efficacia'' (2005), edite FP), per ogni tipo di sito
12. L'utilizzo economic e del patrimonio foresta	co delle foreste montane ale?	avviene im modo accura	ato e rispettoso del suolo
Sì	X	No	
Se sí, riportate i dettagl	i.		
È una condizione per of	ttenere sussidi fadarali		

Art. 8 Protocollo Foreste montane - Funzioni di carattere sociale ed ecologico della foreste montane

13. Vengono adottate misure che assicurano le importanti funzioni di carattere sociale ed					
ecologico delle foreste montane, quali l'efficacia per le risorse idriche, per l'equilibrio					
climatico, per il risana	climatico, per il risanamento dell'aria e per la protezione acustica?				
Sì		No	X		
Se si, quali?					
14 Vancono adattata	i	divoraità biologico delle	foresta mantana?		
_	misure che assicurano la		e foreste montane?		
Sì		No	X		
Se si, quali?					
[
		la fruizione della natur	a e le funzioni ricreative		
delle foreste montane?					
Sì		No	X		
Se si, quali?					

Art. 9 Protocollo Foreste montane - Accesso alle foreste

16. Ai fini della prevenzione dei danni alle foreste nonché per la loro gestione e cura con metodi naturali, vengono realizzati interventi che vi assicurino l'accesso, accuratamente pianificati e realizzati, tenendo conto delle esigenze della protezione della natura e del paesaggio?

Sì	x	No			
Art. 10 Protocollo For	Art. 10 Protocollo Foreste montane - Riserve forestali naturali				
17. Sono state istituite	riserve forestali naturali	in numero ed estensione	sufficienti e sono state		
trattate in funzione de	ella salvaguardia delle di	namiche naturali e in c	onformità alla ricerca,		
-	ere in linea di principio	ogni forma di sfruttame	ento o di adottarlo agli		
scopi della riserva?					
Sì	x (in parte)	No	X		
Se si, quante riserve fo	prestali naturali sono state	istituite nel territorio al	pino		
del vostro Paese e qual	è la loro quota sulla supe	rficie forestale totale?			
Spazio per eventuali e	ulteriori osservazioni:				
La delimitazione di ri	serve forestali naturali è	attualmente in corso I	l numero delle riserve		
delimitate e garantite è		attaumente m corso. I	i numero dene riserve		
Surming 6	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••				
18. Qualora siano state istituite delle riserve forestali naturali, sono rappresentati in queste					
possibilmente tutti gli ecosistemi forestali montani?					
Sì		No	X		
,					
19. Viene assicurata l'indispensabile funzione protettiva di queste formazioni di riserve forestali					
naturali?		-			
Sì	X	No			
20. L'istituzione delle riserve forestali naturali nelle foreste di proprietà privata avviene di					
norma grazie a una tutela su base contrattuale a lungo termine?					
Sì	x	No			
21. Per la pianificazione e l'istituzione di riserve forestali naturali transfrontaliere si collabora e					

si è collaborato nella misura necessaria con altre Parti contraenti?

Art. 11 Protocollo Foreste montane - Incentivazione e compensazione				
22. Viene incentivata in	n modo sufficiente l'attiv	ità forestale - e in partico	olare le misure indicate	
negli articoli da 6 a 1	0 del Protocollo Foreste	montane - in considera	zione delle condizioni	
economiche sfavorevo	li del territorio alpino e	e tenuto conto delle pre	estazioni dell'economia	
forestale di montagna?				
Sì		No	x	
	1. (1 11			
_		incentivazione, tipo di	incentivazione, mezzi	
finanziari impiegati allo	o scopo, ecc.).			
Fino al 2003, i fondi federali stanziati a tale scopo erano sufficienti. Da allora, però, sono diminuiti di circa il 20 per cento in seguito alle misure di risparmio adottate dalla Confederazione, e ciò causa problemi.				
23. La proprietà forestale ha diritto ad una compensazione adeguata e commisurata alle				
prestazioni effettive, q	ualora le prestazioni ric	hieste all'economia fores	tale montana superino	
quelle rientranti negli obblighi previsti dalla norme giuridiche vigenti e la loro necessità sia				
motivata sulla base di p	orogetti?			
		1		
Sì	X	No		
Se si, riportate i dettagli.				
Articolo 38 della legge forestale (LFo).				
24. Sono stati creati gli strumenti necessari per il finanziamento delle misure di incentivazione e				
compensazione?				
Sì	x	No		
		No oltre ai benefici econom	ico-politici per l'intera	

No

Sì

X

Sì	X	No			
_	rumenti creati per il f	finanziamento delle mi	sure di incentivazione e		
compensazione.					
Sovvenzioni.					
Art. 12 Protocollo Fo	reste montane - Misur	e integrative			
25. Sono state adottate	e maggiori misure di pr	otezione che vanno al o	di là di quelle previste da		
questo Protocollo?					
Sì		No	X		
Se si, quali?					
	one del Protocollo For				
26. Sono state o vengo	no riscontrate difficoltà	nell'attuazione del Proto	ocollo?		
Sì		No	X		
Se si, quali?					
X7-14	:- J-II: J-44	-4-			
Valutazione dell'efficacia delle misure adottate					
27. Giudicate l'efficacia delle misure adottate!					
Le misure sono efficaci ma non si può ancora stabilire con certezza se sarà possibile apportare					
miglioramenti su tutte le superfici che lo richiedono. Attualmente manca infatti una visione					
d'insieme a livello nazionale. Con il progetto SilvaProtect-CH, tuttavia, l'Ufficio federale					

dell'ambiente (UFAM) sta preparando le basi necessarie per delineare un quadro generale della
situazione.
Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

F Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito del turismo (Protocollo del 16.10.1998)

Art. 2 Protocollo Turismo - Cooperazione internazionale

1. Viene promossa una maggiore cooperazione internazionale tra le rispettive istituzione	ni						
competenti che danno particolare rilievo alla valorizzazione delle aree transfrontaliere,							
coordinando attività turistiche e ricreative che tutelano l'ambiente?							
Sì No x							
Contrassegnate con una crocetta le forme che descrivono meglio la cooperazione.							
Accordi bilaterali							
Accordi multilaterali							
Sostegno finanziario							
Aggiornamento/Training							
Progetti comuni							
Altro							
Se avete scelto la voce "Altro", riportate i dettagli della cooperazione.							
Spiegate quali forme di cooperazione funzionano meglio e perché.							
Art. 5 Protocollo Turismo - Pianificazione dell'offerta							
2. Sono state sviluppate linee guida, programmi di sviluppo e piani settoriali a favore di uno							
sviluppo turistico sostenibile tenendo conto degli obiettivi di questo Protocollo?							
Sì x No							

Sì	X	No					
Lo sviluppo e la realizzazione sono avvenute al livello più appropriato?							
Sì	x	No					
Se si, le linee guida, i p	programmi di sviluppo e	i piani settoriali permet	tono	Sì	No		
di valutare e comparare	e i vantaggi e gli inconve	enienti degli sviluppi pre	evisti				
in relazione ai seguenti	aspetti?						
Conseguenze socioecon	nomiche per le popolazi	oni locali		X			
Conseguenze per i suc	oli, l'acqua, l'aria, l'equ	ilibrio naturale e i paes	saggi	X			
tenendo conto dei dati	ecologici specifici, dell	e risorse naturali e dei l	imiti				
di adattamento degli ec	cosistemi						
Conseguenze sulle fina	inze pubbliche			X			
3. Sono state eseguite	su tutto il territorio piar	nificazioni che assicuran	o uno	sviluppo	regionale		
sostenibile tenendo co	onto di tutte le esigenze	e d'uso (turismo, traspo	orti, e	conomia	agricola e		
forestale, aree urbanizz	zate)?						
Sì	X	No					
4. Per la pianificazione verifiche di compatibil		ree destinate a scopi tur	ristici	sono stat	e eseguite		
Sì	X	No					
A questo proposito esis	stono delle norme giurid	iche?					
Sì	x	No					
Se si, quali?							
Per quanto riguarda la realizzazione di nuove stazioni sciistiche e di compartimenti di terreno, come pure per i grandi progetti turistici, esiste l'obbligo di effettuare esami dell'impatto sull'ambiente.							

5. Se sono state elaborate linee guida a favore di uno sviluppo sostenibile di destinazioni

turistiche, spiegate quali.

130

I piani direttori, i programmi di sviluppo e i piani di utilizzazione locali comprendono una parte dedicata al turismo.						
6. La popolazione local	e è stata coinvolta nello	sviluppo delle linee guio	la?			
Sì	X	No				
		rammi di sviluppo e p tito? (Contrassegnate co				
Definizione di modelli	e offerte per un turismo	compatibile con la natur	a	X		
Certificazione ed etiche	ettatura con marchi ambi	entali per le offerte turis	tiche	X		
Incentivazione e introdu	uzione di sistemi di gest	ione ambientale		X		
Altro						
Se avete scelto più opzi	oni tra quelle sopra indi	cate, riportatene i dettag	li.			
	 Promozione del turismo rispettoso della natura e dell'ambiente (Innotour) Marchio di qualità svizzero delle associazioni turistiche 					
Art. 6 Protocollo Turismo - Orientamenti dello sviluppo turistico						
8. Si tiene conto delle esigenze di protezione della natura e della salvaguardia del paesaggio nello sviluppo turistico?						
Sì	X	No				
9. Vengono promossi soltanto progetti turistici che rispettano il paesaggio e sono compatibili con l'ambiente?						
Sì	X	No				

10. Viene rafforzata dal	lla politica la competitivi	tà del turismo prossimo	alle	condizio	ni naturali		
nel territorio alpino?	nel territorio alpino?						
Sì	X	No					
Se si, come?			.				
Mediante la promozione	e del turismo (Svizzera T	Turismo, Società svizzera	di d	credito al	berghiero,		
Innotour, Regio Plus).							
11. Vengono privileg	iate le misure a favo	ore dell'innovazione e	dell	la divers	ificazione		
dell'offerta?							
Sì		No	X				
Se si, quali? Riportate a	nche degli esempi.						
, 1							
12. Nelle zone forteme	ente turistiche viene pers	seguito un rapporto equi	ilibr	ato tra le	forme di		
turismo intensivo e este	nsivo?						
Sì	X	No					
13. Per le misure da inc	centivare e incentivati ve	engono rispettati i segue	nti	Sì	No		
aspetti?	aspetti?						
Per il turismo intensivo: l'adattamento delle strutture e degli impianti							
turistici esistenti alle esigenze ecologiche							
Per il turismo intensivo: lo sviluppo di nuove strutture conformi agli							
obiettivi del Protocollo							
Per il turismo estensivo: il mantenimento e lo sviluppo di un'offerta							
turistica prossima alle c	ondizioni naturali e che i	rispetti l'ambiente					
	vo: la valorizzazione d	del patrimonio naturale	e	X			
culturale delle regioni turistiche							

Art. 7 Protocollo Turismo - Ricerca della qualità

Art. 7 Protocollo Turismo - Ricerca della qualità						
14. La politica del vostro Paese mira alla ricerca permanente e sistematica della qualità						
	tutto il territorio alpin	o tenendo conto in part	icolare delle	e esigenze		
ecologiche?						
Sì	x	No				
	<u> </u>					
15. Vengono favoriti lo	scambio di esperienze c	on altre Parti contraenti e	la Sì	No		
_	•	ıni che tendono ad ı				
• •	vo in particolare nei segu					
Inserimento di attrezzat	ture e impianti turistici n	ei paesaggi e nell'ambien	te	X		
naturale						
Urbanistica, architettura	a (nuove costruzioni e rec	cupero dei paesi)		X		
Strutture alberghiere e o	offerte di servizi turistici			X		
Diversificazione dell'of	ferta turistica nel territo	orio alpino, valorizzando	le	X		
attività culturali delle di	iverse zone interessate					
Citate degli esempi sui	settori per i quali avete d	ato una risposta positiva.				
Art. 8 Protocollo Turismo - Controllo dei flussi turistici						
16. Quali misure vengono adottate per pianificare i flussi turistici nelle aree protette						
Sì	х	No				
17. Quali misure vengono adottate per pianificare i flussi turistici al di fuori delle aree protette?						
Sì	x	No				

Art. 9 Protocollo Turismo - Limiti naturali dello sviluppo

18. Lo sviluppo turistico viene adeguato alle peculiarità dell'ambiente e alle risorse disponibili

della località e della regione interessate?								
Sì	X	No						
Se si, come?								
Mediante le restrizioni imposte ai progetti di sviluppo turistico dagli strumenti di politica di assetto territoriale.								
19. I progetti che potr valutazione preventiva?	rebbero avere un forte i	mpatto ambientale veng	gono sotte	oposti	ad una			
Sì	X	No						
Se si, si tiene conto dei	risultati di tale valutazior	ne al momento della deci	sione?					
Sì	X	No						
	Art. 10 Protocollo Turismo - Zone di quiete							
	zone di quiete in cui si rin	iuncia agli impianti turist						
Sì	X		No					
	disciplinato nei piani direttori cantonali							
Art. 11 Protocollo Turismo - Politica alberghiera								
21. Le politiche alberghiere tengono conto della scarsità dello spazio disponibile Sì No mediante le seguenti misure?								
Predilezione della ricettività commerciale x								

Art. 12 Protocollo Turismo - Impianti di risalita

Recupero ed uso degli edifici esistenti

22. Viene garantito che nuove autorizzazioni per gli impianti di risalita tengano conto anche delle esigenze ecologiche e paesaggistiche?

Rimodernamento e miglioramento qualitativo delle strutture ricettive esistenti

X

Sì	X	No				
Se si, con quali strumen	Se si, con quali strumenti e/o in base a quali norme giuridiche?					
Secondo la nuova legge sugli impianti a fune e l'ordinanza sul rilascio della concessione agli impianti di trasporto a fune.						
	zioni all'esercizio e le co imozione di impianti di r		risalita sono collegate			
Sì	X	No				
	1		1			
	zioni all'esercizio e le co li superfici inutilizzate co		ĕ			
Sì	х	No				
	rismo - Traffico e traspo		lle a motore all'interno			
delle stazioni turistiche	nel periodo di rapporto?					
Sì	X	No				
Se si, quali?						
Sono stati adottati alcuni provvedimenti a livello locale, come p. es. le località di cura senza automobili (Zermatt, Saas Fee) e la creazione di zone pedonali.						
26. È stato limitato il traffico motorizzato individuale?						
Sì	Х	No				
27. Vengono incoraggiate le iniziative private o pubbliche che intendono migliorare l'accesso ai						

siti e ai centri turistici tramite i mezzi pubblici e incentivarne l'uso da parte dei turisti?

Sì	Х	No					
Se si, come?							
A Verbier, per esempio, istituendo una zona di incontro, mettendo a disposizione autobus locali gratuiti, ecc.							
Art. 14 Protocollo Tur	rismo - Tecniche partico	lari di assetto territoria	ile				
28. Vengono integrat manutenzionee e l'eserc	i nel paesaggio nel r cizio delle piste da sci?	niglior modo possibile	la realizzazione, la				
Sì	X	No					
In tale contesto viene te	nuto conto degli eequilib	ri naturali e della sensibi	lità dei biotopi?				
Sì	X	No					
29. Vengono autorizzat	i impianti di innevamento	?					
Sì	X	No					
disposizioni legislative	zioni avviene l'autorizz ne regolano l'utilizzo? S ed ecologiche per l'utilizz	piegate in particolare con	me vengono rilevate le				
La questione è disciplinata a livello cantonale, la Confederazione non è competente in materia.							
30. Vengono limitate le modifiche del terreno?							
Sì	X	No					
31. La vegetazione viene ripristinata nelle aree modificate dando priorità alle specie di origine locale?							
Sì	X	No					

Art. 15 Protocollo Turismo - Attività sportive

32. Sono state adottate misure di controllo delle attività sportive all'aperto?							
Sì	X	No					
Se si, come?							
Programma di formazio	Programma di formazione per guide escursionistiche.						
33. Esistono limitazioni	i delle attività sportive ch	e comportano l'uso di mo	otori?				
Sì	X	No					
Se si, quali?							
Divieto di utilizzare slit sport nautici motorizzat	te a motore, velivoli ultr	aleggeri a motore; restriz	zioni che colpiscono gli				
Art. 16 Protocollo Turismo - Deposito da aeromobili							
34. È permesso il deposito da aeromobili a fini sportivi al di fuori degli aerodromi?							
Sì	X	No					
Se si, a quali condizioni? Indicate in particolare le località e le condizioni locali in cui ciò è permesso e in che misura. Indicate anche le disposizioni che regolano il deposito da aeromobili a fini sportivi al di fuori di aerodromi.							

Articolo 8 della legge federale sulla navigazione aerea (LNA):

¹ Con riserva delle eccezioni stabilite dal Consiglio federale, gli aeromobili possono prendere il volo o atterrare soltanto su aerodromi.

² Per gli atterramenti d'aeromobili a motore fuori di aerodromi autorizzati è richiesta un'autorizzazione speciale, concessa caso per caso o a tempo determinato.

³ Gli atterramenti in montagna, in voli di addestramento o di turismo, possono aver luogo sulle aree d'atterramento designate dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia

e delle comunicazioni (DATEC), d'intesa con il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) e le autorità cantonali competenti.

Articolo 54 dell'ordinanza sull'infrastruttura aeronautica (OSIA):

- ¹ Le aree d'atterraggio situate a un'altitudine superiore a 1100 metri, impiegate a scopo d'istruzione, d'esercizio o di sport o per il trasporto di persone a scopi turistici, sono designate come tali dal DATEC, d'intesa con il DDPS e le autorità cantonali competenti.
- ² Prima di designare tali aree, occorre consultare la Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio, il Club alpino svizzero e gli enti turistici interessati.
- ³ Il numero massimo delle aree di atterraggio è fissato a 48. Gli aerodromi situati ad un'altitudine superiore a 1100 metri e autorizzati dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza sono compresi in questo numero, a meno che non servano esclusivamente al servizio di rifornimento o ritiro di merci.

Questo articolo sulla protezione delle alpi non esclude il lancio di paracadutisti e il loro sganciamento da aeromobili su aree di atterraggio in montagna situate in Svizzera.

Secondo la definizione del Consiglio federale nell'ambito della Convenzione delle Alpi, le aree di atterraggio in montagna sono considerate aerodromi.

Mandato di verifica:

Durante i lavori concernenti il Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica (PSIA) è stata sollevata la questione inerente alla procedura da seguire per trovare una soluzione equilibrata tra le aree di atterraggio in montagna, da un lato, e le regioni naturali protette, le zone di svago e le regioni in cui la selvaggina vive liberamente, dall'altro. Il Consiglio federale ha quindi incaricato l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) di procedere a una verifica generale della rete delle aree di atterraggio in montagna nell'ambito del PSIA. Nei casi in cui un'utilizzazione restrittiva non permette di risolvere i conflitti, le aree di atterraggio in montagna esistenti devono essere sostituite da aree più adeguate. Occorre inoltre che l'UFAC

⁴ La quantità di dette aree sarà ristretta; saranno sistemate zone di silenzio.

⁵ Per motivi importanti il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) può concedere, d'intesa con le autorità cantonale e comunale competenti, eccezioni di breve durata alle prescrizioni del capoverso 3.

⁶ Il Consiglio federale emana prescrizioni speciali per gli atterramenti in montagna a scopo di perfezionamento delle persone al servizio di organizzazioni svizzere di salvataggio.

esamini la questione di principio del trasporto di sciatori con l'elicottero (*heliskiing*), per stabilire se e in quale misura si deve limitare o addirittura vietare tale pratica. Un ulteriore provvedimento connesso strettamente con questo mandato risulta dalla Concezione "Paesaggio svizzero" (CPS), la quale prevede che il PSIA definisca come zone di quiete alcune regioni alpine ad alta quota che si prestano particolarmente a tale scopo.

Art. 17 Protocollo Turismo - Sviluppo delle regioni e delle aree economicamente deboli

35. Vengono studiate e sviluppate soluzioni adeguate che permettano uno sviluppo equilibrato							
delle aree economicamente deboli?							
Sì	x	No					
51	A	110					
Se si, quali?							
Mediante gli strumenti	Mediante gli strumenti della politica del turismo e della politica regionale.						
Art. 18 Protocollo Tur	ismo - Scaglionamento	delle vacanze					
36. Sono state adottate	misure per migliorare lo	scaglionamento nello sp	pazio e nel tempo della				
domanda turistica nelle	regioni turistiche?						
Sì		No	X				
Se si, ciò è stato raggiun	nto nell'ambito di una coo	operazione fra gli Stati?					
Sì		No					
37. Se sono state adottate misure per migliorare lo scaglionamento nel tempo e nello spazio							
della domanda turistica, quali sono queste misure?							

Art. 19 Protocollo Turismo - Incentivazione dell'innovazione

38. Sono state sviluppate forme di incentivazione che favoriscono l'attuazione degli

orientamenti di questo	orientamenti di questo Protocollo?				
Sì	X	No			
Se si, quali? Riportate a	anche degli esempi.				
Diritto sulla pianificazione del territorio di Cantoni e Confederazione.					
39. Quali innovazioni s	sono state favorite dall'a	tuazione del Protocollo	Turismo?		
Finora nessuna, visto che il Protocollo non è ancora stato attuato.					
Art. 20 Protocollo Turismo - Cooperazione tra turismo, agricoltura, economia forestale e artigianato					
40. Viene promossa la	cooperazione tra turismo	o, agricoltura, economia	forestale e artigianato?		
Sì	X	No			
Vengono favorite in p nell'ottica di uno svilup		oni di attività in grado	di creare posti di lavoro		
Sì	x	No			
Se il vostro Paese promuove la cooperazione tra turismo, agricoltura, economia forestale e artigianato, spiegate come questo avviene.					
Mediante la politica regionale, che è intersettoriale, e la promozione del turismo.					
Art. 21 Protocollo Turismo - Misure integrative					
41. Sono state adottate misure integrative che vanno al di là di quelle previste dal presente Protocollo?					
Sì		No	X		

Se si, quali?			
Difficoltà nell'attuazi	ione del Protocollo Tur	ismo	
42 Sono state o vengo	ono riscontrate difficoltà	nell'attuazione del Proto	ocollo?
	The fiscontrate difficond		l
Sì		No	
Se si, quali?			
Il Protocollo Turismo	non è ancora stato ratific	cato dalla Svizzera.	
		www awarw a value of the	
Valutazione dell'effic	cacia delle misure adott	tate	
43. Giudicate l'efficac	cia delle misure adottate!		
Nessuna risposta, poiché il Protocollo non è ancora stato ratificato.			
Spazio per eventuali e	ulteriori osservazioni:		

G. Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti (Protocollo del 31.10.2000

Art. 7 Protocollo Trasporti - Strategia generale della politica dei trasporti

1. Viene attuata una ges	stione razionale e sicura	dei trasporti nel contesto	di una rete di trasporti	
integrata, coordinata e transfrontaliera?				
Sì	X	No		

2. Vengono attuate le seguenti misure nel contesto di una rete di trasporti integrata, coordinata e transfrontaliera?	Sì	No
Vengono coordinati i vettori, i mezzi di trasporto e i tipi di trasporto e favorita l'intermodalità.	Х	
I sistemi e le infrastrutture di trasporto esistenti nel territorio alpino vengono sfruttati nel modo migliore, tra l'altro con l'impiego della telematica.	X	
I costi esterni e infrastrutturali vengono imputati a coloro che li causano, differenziandoli a seconda dell'impatto causato.	X	
Tramite interventi di assetto del territorio e strutturali si influisce sui trasporti a favore del trasferimento dei servizi di trasporto di persone e merci su quel vettore che di volta in volta risulti il più rispettoso dell'ambiente, nonché sui sistemi intermodali di trasporto.	X	
I potenziali di riduzione del volume di traffico vengono valorizzati e sfruttati.	X	

3. I seguenti interventi vengono realizzati nel modo migliore?	Sì	No
Protezione delle vie di trasporto contro i rischi naturali	X	
Interventi per la protezione dell'uomo e dell'ambiente nelle aree soggette a particolare impatto dovuto ai trasporti	X	
Raggiungimento di una graduale riduzione delle emissioni di sostanze nocive e delle emissioni sonore per tutti i vettori anche sulla base delle migliori tecnologie disponibili	X	
Incremento della sicurezza dei trasporti	X	

Art. 8 Protocollo Trasporti - Valutazione di progetti e procedura di consultazione interstatale

4. Nel caso di gran	ziali o	Sì	No			
potenziamento delle infrastrutture di trasporto esistenti vengono realizzate le						
seguenti verifiche/analisi?						
Verifiche di opportunità	1			X		
Valutazioni dell'impatto	ambientale			X		
Analisi dei rischi				X		
Altre verifiche					X	
Se avete scelto la voce '	"Altre verifiche", indicate	e il tipo di verifica.				
G 1	1: ((a))		11 :0	~ 1 /	1	
		ene conto dei risultati de	elle verif	iche/ana	alisi ai	
fini degli obiettivi del p	resente Protocollo?					
Sì	X	No				
5. Vengono coordinati	e concertati con altre P	arti contraenti i progetti	di realiz	zazione	e delle	
infrastrutture di trasport	o nel territorio alpino?					
Sì	X	No				
6. Nel caso di progett	ti aventi un significativ	o impatto transfrontalie	ro vengo	ono rea	lizzate	
consultazioni preventivo	e con le altre Parti contra	nenti interessate, al più ta	rdi nel m	omento	in cui	
siano disponibili i risult	ati delle suddette verifich	ne?				
Sì	X	No				
Se si, citate degli esempi.						
La Svizzera ha stipulato, tra l'altro con la Germania (6 settembre 1996) e l'Italia (2 novembre						
1999), accordi bilaterali volti a garantire la capacità delle principali linee d'accesso alla NFTA.						
	-	tuiti comitati direttivi ch				
coordinare le misure in	erenti l'utilizzazione de	lle linee e i progetti infi	astruttur	ali prev	isti da	
detti accordi.						

7. Nel caso di progetti aventi un significativo impatto transfrontaliero, previsti o/e eseguiti da un'altra Parte contraente, il vostro Paese è stato consultato preventivamente?					
Sì	X	Non sempre	No		
Se avete rispost	o "no" o "non s	sempre", citate i	casi in cui il vostro Pae	ese non è stato	o consultato
indicando la ri progetto di cui	-		ata approssimativa in	cui è stato 1	realizzato il
			one della componente	trasporti nel	lla gestione
ambientale delle	e imprese site no	el vostro Paese?			
Sì	X		No		
Se si, come?					
 La gestione ecologica dei trasporti nelle aziende è promossa essenzialmente con incentivi di mercato. In questo contesto si possono menzionare in particolare i seguenti provvedimenti: TTPCP: le tariffe TTPCP inferiori concesse per le categorie di autoveicoli meno inquinanti hanno indotto un sostanziale rinnovo del parco veicoli Gli incentivi di mercato (riduzione dei prezzi di tracciato, ordinazione di offerte supplementari nel traffico combinato), introdotti nel quadro delle misure di accompagnamento, hanno contribuito al trasferimento del traffico dalla strada alla rotaia. 					
Art. 9 Protocollo Trasporti - Trasporti pubblici 9. Viene sostenuta l'istituzione e il potenziamento di sistemi di trasporto pubblico ecocompatibili e orientati agli utenti?					
Sì	X		No		
Se si, come?					

• Migliorare l'attrattiva dei sistemi di trasporto pubblico per aumentare le quote di

mercato di tali vettori è uno dei principali obiettivi della politica svizzera dei trasporti. Per il conseguimento di tale obiettivo è stato creato il programma per l'ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria (30 miliardi di franchi svizzeri) che comprende quattro grandi progetti (Nuova ferrovia transalpina NFTA, Ferrovia 2000, raccordo della Svizzera orientale ed occidentale alla rete europea ad alta velocità e risanamento fonico delle ferrovie).

- Dal 12 dicembre 2004, data che segna la conclusione della 1^a tappa di Ferrovia 2000, l'offerta ferroviaria di per sé già densa è stata potenziata del 12%. Su molte tratte sono stati ridotti i tempi di percorrenza e sono state introdotte nuove carrozze, più confortevoli.
- Peraltro la Confederazione sostiene, insieme ai Cantoni, i costi scoperti del traffico
 regionale. La Confederazione si assume pure i costi scoperti del trasporto combinato e,
 parallelamente, i costi scoperti risultanti dall'esercizio dell'infrastruttura, come anche gli
 investimenti infrastrutturali (in particolare manutenzione e rinnovamento).

10. l	_'istituz	zione e	il potenziam	en	to di sistem	i d	li trasporto	pub	blico e	cocompatibil	li e	orientati
agli	utenti	hanno	contribuito	a	preservare	e	migliorare	in	modo	sostenibile	la	struttura
insediativa ed economica, nonché la vocazione ricreativa e turistica del territorio alpino?												

		_	
Sì	x	No	
51	A	110	
Se si, come?			

Molti turisti scelgono i trasporti pubblici per recarsi nella meta delle vacanze. Diverse località turistiche note, come Zermatt, sono raggiungibili solo con i trasporti pubblici, peraltro molto efficienti. L'esempio di Zermatt dimostra inoltre come una località turistica possa essere competitiva anche senza collegamenti stradali accessibili al traffico privato. L'offerta di trasporti pubblici capillari ha inoltre contribuito a preservare in ampia misura l'urbanizzazione armoniosa del territorio nazionale.

Art. 10 Protocollo Trasporti - Trasporto su rotaia e navigazione

11. Sono state/vengono sostenute le seguenti misure al fine di un migliore	Sì	No
sfruttamento della rete ferroviaria per il trasporto a lunga distanza nonché per la		
valorizzazione economica e turistica del territorio alpino?		

Il miglioramento dell'infrastruttura ferroviaria tramite la costruzione e lo sviluppo di grandi assi alpini, inclusi i relativi accordi e adeguati terminali						
L'ulteriore ottimizzazione particolare per i trasport	one gestionale e l'amm ti transfrontalieri	odernamento della ferr	ovia, in	Х		
•	rasferire su rotaia in part nonizzare maggiormente to	-		X		
Creazione di sistemi di	trasporto intermodali, tra	sporti merci combinati		X		
	ico della ferrovia per au durre le emissioni acustic		duttive e	X		
Il maggiore utilizzo del	lla ferrovia e la creazion	e di sinergie orientate a	ll'utenza	X		
nel trasporto passeggeri	a lunga distanza, regiona	ale e locale				
_	gli sforzi tesi al maggioro	-	ità della r	navigazi	one al	
fine di ridurre la quota d	di transito terrestre del tra	asporto merci?				
Sì		No	X			
Se si, come?	L					
La Svizzera non è toccata da questa disposizione, in quanto sul suo territorio non vi sono corsi d'acqua adatti al transito da confine a confine.						
Art. 11 Protocollo Trasporti - Trasporto su strada						
13. Sono state costruite nuove strade di grande comunicazione per il trasporto transalpino nel periodo di rapporto?						
Sì	Sì No x					
Se sí, quali?						
In virtù della legge federale concernente il transito stradale nella regione alpina, la capacità delle strade di transito non può essere aumentata. Questa disposizione ha valenza soprattutto in riferimento alla costruzione di nuove strade.						

14. Come sono state attuate nel vostro Paese le condizioni di cui all'art. 11, comma 2?

- Non sono previsti nuovi progetti, ad eccezione dei progetti stradali prioritari per il traffico interalpino, con forza di legge e notificati quando è stato adottato il Protocollo Trasporti (6^a Conferenza delle Alpi di Lucerna, 30/31 ottobre 2000).
- Con la realizzazione della NFTA, di Ferrovia 2000 e con il programma di incentivazione del trasporto combinato vengono create ulteriori capacità nel trasporto pubblico. Viene così soddisfatta la domanda di capacità di trasporto (art. 11 comma 2 lett. b) ed evitata la costruzione di grandi assi stradali all'interno dell'arco alpino.

Art. 12 Protocollo Trasporti - Trasporto aereo

15. Sono state adottate misure per ridurre l'impatto ambientale e acustico prodotto dal traffico						
aereo?						
Sì	Х	No				
Se sí, quali?						
Il numero di aerodromi e aree d'atterraggio esterne (aree d'atterraggio in montagna) nell'arco alpino è limitato dal Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica (PSIA). Le immissioni consentite sono definite e limitate per ogni aerodromo.						

16. È permesso il deposito da aeromobili al di fuori degli aerodromi?					
Sì x No					
Se si, a quali condizioni?					

In linea di principio gli atterraggi al di fuori degli aerodromi sono autorizzati sotto 1100 metri s.l.m., a condizione che sia stata rilasciata un'autorizzazione. A un'altitudine superiore a 1100 metri s.l.m. gli atterraggi per far scendere i passeggeri sono vietati fuori delle aree d'atterraggio in montagna demarcate.

17. Sono state adottate misure per limitare in termini di tempo e di spazio il traffico aereo sportivo non motorizzato al fine di proteggere la fauna selvatica?					
Sì		No	X		
Se si, quali?			l		
Nell'ambito del riesame generale delle aree d'atterraggio in montagna si valuterà la delimitazione di zone di tranquillità. Sono pure allo studio misure per la tutela delle aree IFP (inventario federale degli oggetti d'importanza nazionale).					
10 7			1		
	il sistema dei trasporti n le diverse regioni alpin 'impatto sull'ambiente?		_		
Sì	х	No			
Se si, come? Citate degl	li esempi		l		
	delle Ferrovie federali s porti di Zurigo e Ginevr tobus.	, , ,	•		
_	gore del Protocollo son		aeroporti o potenziati		
	eroporti già esistenti nel t	-			
Sì		No			
Art. 13 Protocollo Trasporti - Impianti turistici					
20. Sono stati/vengono valutati gli effetti prodotti sul settore dei trasporti da nuovi impianti turistici, tenendo conto degli obiettivi del presente Protocollo?					
Sì	Х	No			
Una tale verifica è previ	ista da norme giuridiche?				
Sì	X	No			

Se si, citate le norme giuridiche.

- La Confederazione persegue da diversi anni una politica molto restrittiva per quanto concerne la costruzione di nuovi impianti turistici. Fondamentalmente si cerca di evitare la creazione di nuove aree sciistiche e di promuovere l'ammodernamento degli impianti esistenti. Nelle aree di particolare valore paesaggistico quali gli oggetti dell'IFP (inventario federale degli oggetti d'importanza nazionale) e nelle zone paesaggistiche protette in virtù di piani direttori cantonali non è autorizzata la costruzione di nuovi impianti. Inoltre vigono restrizioni supplementari per gli impianti di alta montagna.
- A livello di impianti di trasporto a fune, una delle condizioni per il rilascio di una concessione prevede che il nuovo impianto non competa notevolmente con le imprese di trasporti pubblici e che l'impianto progettato sia facilmente accessibile con diversi vettori. La domanda di concessione deve inoltre contenere un rapporto dettagliato sull'impatto del progetto a livello di costruzioni di servizio, posteggi e accessi (ordinanza sul rilascio della concessione agli impianti di trasporto a fune).

21. La creazione di nuovi impianti turistici, all'occorrenza, è vincolata da misure di prevenzione						
e di com	pensazione al fine di raggiungere gli obiettivi del presente Protocol	llo o de	egli altri			
Protocolli?						
Sì	Cfr. domanda 29	No				
22. Viene	22. Viene data la precedenza ai trasporti pubblici quando si creano installazioni turistiche?					
Sì	Sì, nella misura in cui il progetto è finanziabile, valido e realizzabile	No				
sotto il profilo tecnico.						

23. Vengono sostenute la creazione e la conservazione di zone a bassa intensità di traffico o vietate al traffico nei centri turistici e tutte le misure atte a favorire l'accesso e il soggiorno dei turisti senza automobili?

Sì x

Se si, come? Citate anche degli esempi.

Nel perimetro del territorio elvetico contemplato dalla Convenzione delle Alpi vi sono diversi centri turistici chiusi al traffico motorizzato privato (ad esempio Braunwald, Mürren, Riederalp, Saas Fee, Stoos, Wengen e Zermatt). In parte i turisti scelgono queste località proprio perché

sono vietate al traffico. Le misure di moderazione o proibizione del traffico sono essenzialmente di competenza dei Cantoni e dei Comuni, che possono definire regolamentazioni locali e adottare misure per la moderazione del traffico nonché per l'allestimento di strade pedonali e reti di ciclopiste.

Art. 14 Protocollo Trasporti - Verità dei costi

24. Si applica il principio della causalità al fine di permettere un migliore calcolo dei costi dei differenti vettori, inclusi i costi dell'infrastruttura e quelli esterni (ad es. per incidenti e attività inquinanti l'ambiente)?						
Sì	Tassa sul traffico pesan	te commisurata alle No)			
	prestazioni (TTPCP)					
			•			
	o un sistema di calco	olo che permetta l'ind	lividuazione dei	costi		
dell'infrastruttura e dei	costi esterni?					
Sì	X	No				
26. Sono stati introdotti altri sistemi specifici di tassazione del traffico che permettono di addebitare i costi reali secondo il principio della causalità?						
No				X		
No, sono in fase di prep	parazione (stadio iniziale)					
No, sono in fase di preparazione (stadio avanzato)						
Sì						
Sì, vengono già applicati						
Se si, come sono questi sistemi di tassazione? Citate dei dettagli.						

Art. 15 Protocollo Trasporti - Offerta e utilizzazione di infrastrutture di trasporto

27. Viene registrato e aggiornato periodicamente lo stato attuale, l'evoluzione e lo sfruttamento ovvero il miglioramento dell'infrastruttura e dei sistemi di trasporto ad alta capacità, nonché la

riduzione dell'impatto ambientale, seguendo uno schema unitario in un apposito documento di					
riferimento?					
Sì	X	No			
Se si, dove si può prend	lere visione di questo doc	cumento di riferimento?			
Il piano settoriale Trasporti è attualmente in elaborazione. Per quanto concerne la riduzione dell'inquinamento, sono state predisposte su tutto il territorio svizzero stazioni per la misurazione delle sostanze nocive. È peraltro prevista, nell'ambito di un progetto ad hoc, la misurazione del tasso d'inquinamento lungo i grandi assi transalpini.					
20 Ovelens si medica v	a decomposite di mifenime	uta viana vanifiaata in h	and allo stores in avala		
		nto, viene verificato in ba cano al raggiungimento	*		
_		particolare del presente I			
Sì		No	x		
Se si, qual è stato il risu	lltato di questa verifica?				
Art. 16 Protocollo Tra	sporti - Obiettivi di qua	alità ambientale, standa	rd e indicatori		
29. Sono stati stabiliti sostenibilità dei traspor		ualità ambientale tesi al	raggiungimento della		
Sì	X	No			
Se si, a quali condizioni	i e in quali norme giuridi	che sono regolamentati?	l		
Nell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico sono definiti i valori limite delle emissioni e delle immissioni di diverse sostanze nocive. L'ordinanza contro l'inquinamento fonico riporta i criteri per la limitazione delle emissioni foniche esterne prodotte da impianti nuovi o già esistenti come anche i criteri per la valutazione di emissioni foniche esterne (valori limite d'esposizione).					

Art. 17 Protocollo Trasporti - Coordinamento, ricerca, formazione e informazione

30. Prima di prendere decisioni importanti per il settore dei trasporti ha luogo una consultazione con altre Parti contraenti al fine di coinvolgerle in particolare in una politica di assetto territoriale transfrontaliera e armonizzata?					
Sì	х	No			
Si sono già verificate tali armonizzazioni?					
Sì	X	No			
Se si, citate degli esemp	oi.				
capacità delle linee di bilaterale con la Franc convenzione con l'Aust a quanto previsto da	ato, con la Germania e l'accesso alla NFTA. Si per il raccordo della tria concernente la collabitali convenzioni, sono si are il coordinamento di	Sono inoltre state conc Svizzera alla rete ferro orazione in ambito ferro stati istituiti comitati di	luse una convenzione oviaria francese e una viario. Conformemente rettivi bilaterali il cui		
informazioni ai fini de	gli incontri con altre Pa ell'attuazione di questo pase al suddetto Protocollo	Protocollo e/o per veri			
Sì	x	No			
Se si, citate degli esempi.					
	formazioni sull'attuazion l'applicazione della Conv	-			

Art. 6 Protocollo Trasporti - Misure integrative a livello nazionale

32. Sono state adottate misure integrative di protezione che vanno al di là di quelle previste da

questo Protocollo?					
Sì	X	No			
Se si, quali?					
Le misure per l'attuazione della cosiddetta iniziativa delle Alpi (che ha portato all'introduzione dell'articolo sulla protezione delle Alpi nella Costituzione) vanno in parte oltre quanto chiesto dal presente Protocollo. A titolo di esempio, si prevede di ridurre della metà il traffico merci transalpino su strada (a 650 000 transiti all'anno).					
	one del Protocollo Tra				
33. Sono state o vengo	no riscontrate difficoltà	nell'attuazione del Proto	collo?		
Sì		No	X		
Se si, quali?					
	acia delle misure adott				
34. Giudicate l'efficacia delle misure adottate!					
L'obiettivo intermedio previsto dalla legge sul trasferimento del traffico (stabilizzazione del traffico merci transalpino entro il 2002) è stato conseguito, se non superato: nel 2004, 1 255 000 autocarri hanno attraversato le Alpi svizzere, il che corrisponde a una diminuzione del 10% rispetto al 2000 (anno di riferimento). Sempre nel 2004, e per la prima volta dal 2000, la ripartizione modale è aumentata a vantaggio della ferrovia (dal 63 al 65%). Questi risultati sono ascrivibili in gran parte alla tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) e alle misure d'accompagnamento.					

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

H Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dell'energia (Protocollo del 16.10.1998)

Art. 2 Protocollo Energia - Impegni fondamentali della cooperazione internazionale							
1. '	Viene prom	osso l'utiliz	zo di fonti	di energia rinnovabili nel terri	itorio alpino	nell'aı	nbito di
pro	programmi di sviluppo in cooperazione con altre Parti contraenti?						
Oss	servazione:	all'articol	o 2 del PE	non è menzionata la promozi	ione delle for	nti di	energia
				zioni tra le Parti contraenti.			
				_			
Sì	Sì Utilizzo promosso No Utilizzo promosso in cooperazione con altre Parti						
	in generale: sì contraenti: no, ad eccezione – se del caso – di progetti					getti	
				idrici su corsi d'acqua di confi	ne.		
	•						
2. V	Vengono pre	eservate le a	aree protette	e con le loro zone cuscinetto, le	zone di rispet	to e d	i quiete,
	• .		•	ista naturalistico e paesaggistic	*		• ′
	•	ŭ	•	e dei differenti livelli di vulne	· ·		
	rado in atto	Ŭ			,		
					No		
Sì	Si, heir am	ibito dell'e	same a imp	patto ambientale	No		
3. 3	Si collabora	con altre	Parti conti	raenti in campo energetico nel	lo sviluppo d	li me	todi che
ten	gono in mag	ggior conto	la realtà de	i costi?			
Sì		Sì, ad eser	npio con l'	Agenzia internazionale	No		
		dell'energ	_				
4. Viene incoraggiata una maggiore cooperazione internazionale tra le istituzioni direttamente							
				e dell'ambiente allo scopo d			
	uzioni di pro	-		with white the company	,, 100, 01110 1		
	r				N		
Sì		Si, con l'e	same d'imp	patto ambientale	No		
5.	Contrassego	nate con un	a crocetta l	e forme che descrivono meglio l	la cooperazion	ne.	
Λ.	ccordi bilate	rali					v
							X
A	Accordi multilaterali						

Sostegno finanziario					
Aggiornamento/Traini	ng				
Progetti comuni					
Altro					
Se avete scelto la voce "Altro", riportate i dettagli della cooperazione.					
Spiegate quali forme d	li cooperazione funzionar	no meglio e perché.			
	ergia - Conformità co	on il diritto internazio	nale e con le	altre	
politiche			1 .	. 1. 1	
	rotocollo Energia avvid colare con quelle della C		_		
· •	gli accordi internazionali	•			
Osservazione: nessuna	a attuazione esplicita in	quanto il Protocollo no	n è stato ratifi	cato.	
Sì		No			
	I		<u> </u>		
Art. 5 Protocollo Ener	gia - Risparmio energet	tico ed uso razionale del	ll'energia		
7. Per migliorare la c	ompatibilità ambientale	dell'utilizzo dell'energia	, sono state e	laborate	
•	vono prioritariamente i				
-	dare nei processi produt ili impianti di trasporto e		_		
				<i></i>	
Sì	X	No			
Se si, quali?					

Programma "SvizzeraEnergia" (parte del programma "Energho")

8. Sono state adottate misure e disposizioni in modo particolare nei seguenti settori?	Sì	No
Miglioramento della coibentazione degli edifici e dell'efficienza di sistemi di distribuzione del calore	X	
Ottimizzazione degli impianti termici di riscaldamento, di ventilazione e di climatizzazione	Х	
Controllo periodico ed eventualmente riduzione delle emissioni ambientalmente dannose degli impianti termici	X	
Risparmio energetico con ricorso a processi tecnologici avanzati per l'utitilizzazione e la trasformazione dell'energia	X	
Calcolo dei costi di riscaldamento e di fornitura di acqua calda in base ai consumi	X	
Progettazione e promozione di nuovi edifici che adottano tecnologie a basso consumo energetico	X	
Promozione e attuazione di piani energetici e climatici comunali/locali nel rispetto dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c del Protocollo Energia	Х	
Risanamento energetico degli edifici in caso di ristrutturazioni e incoraggiamento dell'adozione di sistemi di riscaldamento ecocompatibili	X	

Art. 6 Protocollo Energia - Fonti energetiche rinnovabili

9. Viene promosso e	privilegiato l'impi	iego di font	i energetiche	rinnovabili	con	modalità
compatibili con l'ambie	nte e il paesaggio?					
Sì	X	No				

10. Ç	Quali strumenti	e provvedime	nti politici gener	rali (ad	l es. com	npensi	per energ	ia immess	a in
rete,	programmi d	i promozione,	incentivazione	della	ricerca,	ecc.)	vengono	utilizzati	per
l'ince	entivazione del	potenziamento	di energie rinno	vabili?	?				

- Programma "SvizzeraEnergia"
- Condizioni di raccordo per i produttori indipendenti ai sensi dell'art. 7 della legge sull'energia, indennizzo dei costi supplementari, etichettatura dell'energia elettrica (dal 2006).

11. Le strategie comprendono in particolare quanto previsto qui di seguito?	Sì	No
Supporto dell'uso di impianti decentrali per lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili, come l'acqua, il sole e la biomassa	X	
Sostegno dell'utilizzo di fonti di energia rinnovabili anche in combinazione con l'esistente approvvigionamento convenzionale	Х	
Promozione dell'utilizzo razionale di risorse idriche e del legno proveniente dalla gestione durevole delle foreste montane per la produzione di energia	X	

12. Se viene promosso	l'utilizzo di impianti	decentrali di pro	oduzione energ	etica, spiegate come.
		···· · · · · · · · · · · · · · · · · ·		- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Cfr. punto 10 (fonti energetiche rinnovabili)

13. È aumentata, rimasta invariata o diminuita la percentuale delle	Au-	Rima-	Dimi
energie rinnovabili per l'approvvigionamento di energia elettrica e	menta-	sta	-
riscaldamento nonché di messa a disposizione dei carburanti?	ta	inva-	nuita
(Contrassegnate con una crocetta la vostra risposta).		riata	
Osservazione: non sono disponibili dati statistici sulla regione coperta dalla Convenzione delle Alpi	x*		
Sole			
Biomassa			
Acqua			
Vento			
Energia geotermica			

Spazio per eventuali e u	ılteriori osservazioni:					
Osservazione: x*						
Sì, tendenzialmente le p	percentuali sono aumenta	ate. L'aumento, tuttavia,	non è da ascrivere alla			
Convenzione delle Alp	oi, bensì alla legge sul	CO ₂ , alla legge sull'en	ergia e al programma			
_		ggiore precisione, si pot	-			
-	* *	inate tecnologie, ad esen	-			
che nel Giura (regione i	ion coperta dalla Conven	zione delle Alpi) è in cos	stante aumento.			
Art. 7 Protocollo Ener	gia - Energia idroelettri	ica				
14. Vengono assicurate	sia per gli impianti idre	oelettrici di nuova costru	uzione che, per quanto			
praticabile, per quelli	già esistenti, la funzion	nalità ecologica dei cors	si d'acqua e l'integrità			
		la definizione delle port				
_		Illazioni artificiali del li	vello delle acque e la			
garanzia della migrazio	ne della fauna?					
Sì	X	No				
Se si, come?						
Art. 22 della legge sulle	e forze idriche e cap. 3 de	ella legge sulla protezione	e delle acque			
e	Č	one di vincolo idropotab	•			
con le loro zone cuscinetto, nelle zone di rispetto e di quiete, nonché in quelle integre dal punto						
di vista naturalistico e paesaggistico?						
Sì	X	No				
Se si, quali misure vengono adottate a questo scopo?						
Art. 22 della legge sulle	e forze idriche e cap. 3 de	ella legge sulla protezione	e delle acque			
	_					

16. Vengono creati incentivi o ci sono disposizioni per la riattivazione di impianti idroelettrici

dismessi - mantenendo	o la funzionalità degli	ecosistemi idrici e altr	i sistemi interessati –	
preferendoli ad una nuova costruzione?				
Sì	X	No		
Se si, quali?				
Art 22 della leg	ge sulle forze idriche e c	an 3 della legge sulla nro	otezione delle acque	
_		ap. 5 dena legge sana pro	stezione dene deque	
Programma "Sv	_			
	politica energetica de			
suil approvvigio	onamento elettrico (in ela	borazione), misure canto	nan	
17. È stato esaminato o	come possono essere imp	outati ai consumatori di	risorse alpine prezzi di	
_	ale modo e misura si po		namente le popolazioni	
locali per prestazioni re	se nell'interesse della cor	nunità?		
Sì	X	No		
Se si, qual è stato il risultato dell'esame?				
I Cantoni hanno il diritto di riscuotere i diritti d'acqua.				
T CHILDREN MARINE IT WATER WE TO THE WATER				
Art. 8 Protocollo Ener	gia - Energia da combu	stibili fossili		
18. Viene garantito che, nel caso di costruzione di nuovi impianti termici a combustibili fossili				
	nergia elettrica e/o di ca	llore, vengano utilizzate	le migliori tecnologie	
disponibili?				
Sì	Esame d'impatto ambie	ntale No		
Se si, esistono norme gi	iuridiche che regolano tut	to questo?		
Sì		No		
10 Nol agga di immigrat	ti agistanti nal tamitania a	Ining yangang limitata 1	a amissioni utilizzanda	
_	ti esistenti nel territorio a combustibili appropriati	_	c chiissioni uniizzando	
a tal fine tecnologie e/o combustibili appropriati?				

Sì		No	Verifica nel quadro di un eventuale accordo sugli obiettivi			
			per la riduzion	per la riduzione delle emissioni di CO ₂		
Che effet	to hanno	Aument	Rimasto invai	riato		Dimi-
avuto sul	volume	ato				nuito
delle	emissioni?					
(Contrasse						
una crocett	a la vostra					
risposta).						
			I			
20. È stata	verificata la	a fattibilità	tecnica ed econ	nomica nonché la conven	nienza ambient	ale della
sostituzion	e di impian	ti termici ι	utilizzanti coml	bustibili fossili con impi	anti utilizzanti	fonti di
energia rin	novabile e c	on impiant	i decentralizzat	ti?		
Sì				No	X	
Se si, qual	è il risultato	della verif	řica?			
21. Sono st	ate adottate	misure atte	e a favorire la c	cogenerazione?		
Sì		X		No		
Se si, quali	?					
Programma	a "Svizzeral	Inergia"				
Trogramme	a Svizzeidi	znergia				
22. Si è pro	ovveduto ad	armonizza	re e collegare i	i sistemi di monitoraggio	delle emission	i e delle
immissioni	nelle zone	di confine	con quelli di ali	tre Parti contraenti?		
Sì		x Già in	atto	No		
Se si, ripor	tate i dettag	li.				

Art. 9 Protocollo Energia - Energia nucleare

23. Avviene un vasto scambio di informazioni nell'ambito delle Convenzioni internazionali sulle centrali nucleari e altri impianti tecnici nucleari che hanno o potrebbero avere effetti sul						
territorio alpino, con	territorio alpino, con lo scopo di garantire la tutela durevole della salute dell'uomo, del					
patrimonio faunistico e	vegetazionale, delle loro	comunità biocenotiche e	dei loro habitat con le			
relative interazioni?						
Sì	x No					
Se si, riportate i dettagli						
Commissioni bilaterali						
	zzati e collegati in rete		gio della radioattività			
nell'ambiente con quelli di altre Parti contraenti?						
Sì	x No					
Se si, riportate i dettagli.						
Accordi bilaterali con i Paesi limitrofi sulla notifica tempestiva e l'assistenza in caso di incidente nucleare.						
Art. 10 Protocollo Energia - Trasporto e distribuzione dell'energia						
	di elettrodotti e delle rel	· ·				
gasdotti, incluse le stazioni di pompaggio e compressione e altri impianti di elevata rilevanza ambientale, vengono messi in atto tutti quegli accorgimenti necessari ad attenuare il disagio per						
		ecorgimenti necessari ad	attenuare il disagio per			
le popolazioni e per l'an	abiente?					
Sì	X	No				
Se si, quali?						
Legge sulla pian	ificazione del territorio					

 Legge sugli impianti elettrici (Piano settoriale Elettrodotti) 					
• Esame d'impatte	o ambientale				
26 Viana garantito cha	, ove possibile, vengano	utilizzata la onara a i na	rcorsi delle condutture		
già esistenti?	, ove possione, vengano	utilizzate le opere e i pe	reorsi dene condutture		
Sì	X	No			
Se si, come?			l		
• Legge sulla pian	nificazione del territorio				
 Legge sugli imp 	ianti elettrici (Piano setto	oriale Elettrodotti)			
• Esame d'impatto	o ambientale				
Esame a impan					
27. Si tiene conto dell'importanza delle aree protette con le loro zone cuscinetto, le zone di					
rispetto e di quiete e di quelle integre dal punto di vista naturalistico e paesaggistico nonché					
	dell'avifauna per quanto riguarda le linee di trasporto dell'energia?				
Sì	X	No			
Se si, come?					
• Legge sulla pian	aificazione del territorio				
• Legge sugli impianti elettrici (Piano settoriale Elettrodotti)					
Esame d'impatto ambientale					
Esame a impatti	Esame d'impatto ambientare				

Art. 11 Protocollo Energia - Rinaturalizzazione ed ingegneria naturalistica

28. Nei progetti di massima quali sono le modalità di rinaturalizzazione dei siti e recupero dei corpi idrici, a seguito dell'esecuzione delle opere pubbliche e private nel campo energetico che interessano l'ambiente e gli ecosistemi del territorio alpino? (Citate i dettagli e le norme giuridiche).

Artt. 17-20 dell'ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente			
Art. 12 Protocollo Ene	ergia - Valutazione dell'i	impatto ambientale	
29. Per la progettazion	ne di installazioni energ	getiche, di cui agli arti	coli 7, 8, 9 e 10 del
Protocollo Energia no	onché per modifiche so	ostanziali di tali impia	nti vengono eseguite
valutazioni dell'impatto	ambientale?		
Sì	X	No	
Se si, dove e con quale	contenuto sono regolame	entate tali valutazioni?	
decidere della p gravare notevo compatibilità co Nell'allegato all i tipi d'impiante MWth, centrali raffinerie, impia	ella legge sulla protezio pianificazione, costruzio Imente l'ambiente, l'au in le esigenze ecologiche' 'ordinanza concernente l o (centrali nucleari, imp idroelettriche con una pe anti di trasporto in condo bustibili o carburanti) e le	ne o trasformazione di torità ne esamina il provincio. 'esame dell'impatto sull' ianti termici con una pototenza superiore a 3 MV otta, linee aeree ad alta to	impianti che possono iù presto possibile la ambiente sono elencati otenza superiore a 100 V, impianti geotermici, ensione, serbatoi per il
	vigenti contengono disp nibili per eliminare o atte	_	
Sì	X	No	
-	smantellamento di struttu evitare il disagio ambien		patibili come una delle
Sì	X	No	
Se si, a quali condizioni	i e dove è regolamentato	tutto ciò?	
• L'art. 16 della	ı legge sulla protezion	e dell'ambiente LPAm	b (esame di impatto

sull'ambiente) prescrive il risanamento degli impianti che non soddisfano le prescrizioni legali, in casi urgenti addirittura la loro chiusura.

- L'art. 3 della legge sulla protezione della natura e del paesaggio (LPT) subordina il rilascio di concessioni e permessi per impianti adibiti al trasporto di energia al compito, per le autorità, di tutelare le caratteristiche del paesaggio. Le concessioni e i permessi possono dunque essere rilasciati a determinate condizione, o negati.
- L'art. 32b della legge federale sugli impianti di trasporto in condotta (LITC) recita: "Qualora un impianto cessi l'esercizio, l'impresa deve smantellarlo a sue spese e ristabilire lo stato anteriore, nella misura in cui lo esiga l'interesse pubblico".

32. Per la costruzione di	32. Per la costruzione di nuove grandi infrastrutture energetiche e per il rilevante potenziamento				
di quelle esistenti, veng	di quelle esistenti, vengono effettuate verifiche dell'impatto ambientale nel territorio alpino				
nonché la valutazione dei loro effetti territoriali e socioeconomici, che, in caso di possibili					
effetti transfrontalieri, includa anche il diritto di espressione di parere in ambito internazionale?					
Sì	x Esame d'impatto ambientale	No			

Art. 13 Protocollo Ene	ergia - Concertazione			
33. Vengono effettua	nte consultazioni preventive per i p	rogetti con possibili effetti		
transfrontalieri in relazi	one ai loro impatti?			
Sì	x Piano settoriale Elettrodotti	No		
34. Per i progetti con	n possibili effetti transfrontalieri viene	offerta alle Parti contraenti		
interessate l'opportunità di formulare in tempo utile le proprie osservazioni?				
Sì	X	No		
Se si, si tiene conto adeguatamente delle osservazioni nell'ambito del processo autorizzativo?				
Sì	X	No		
35. L'esecuzione di con	sultazioni e la possibilità di formulare pa	reri nonché tenerne conto sono		
regolamentati da norme	giuridiche?			
Sì	X	No		
Se si, dove? Citate le no	orme.			

36. In caso di prog	getti energetici cl	he hanno poter	nzialmente	un significat	ivo impatto
transfrontaliero e che		•	o e/o esegui	to, il vostro F	Paese è stato
consultato prima della	realizzazione del p	orogetto?			
Sì Scambio di	informazioni	Non sempre		No	
Se avete risposto "no	" o "non sempre".	, specificate i ca	asi in cui il	vostro Paese	non è stato
consultato indicando	_		a data appro	ossimativa in	cui è stato
realizzato il progetto d	el quale non siete s	stati informati.			
Art. 14 Protocollo Energia - Misure integrative					
37. Sono state adottat	te misure integrativ	ve che vanno al	di là di qu	elle previste	dal presente
Protocollo?					
Sì		No		Х	
Se si, quali?				L	
Difficoltà nell'attuazi	one del Protocollo	Energia Energia			
38. Sono state o vengo	no riscontrate diffi	coltà nell'attuazi	one del Proto	ocollo?	
Sì		No			
Se si, quali?					
Nessuna ripercussione diretta in quanto il Protocollo Energia non è stato ancora ratificato e tutte					

le misure sono state attuate indipendentemente dal Protocollo. Il programma "SvizzeraEnergia"

è sottoposto ogni anno ad un'analisi dell'efficacia.
Valutazione dell'efficacia delle misure adottate
39. Giudicate l'efficacia delle misure adottate!
Allegato:
- Allegato relativo al Protocollo "Protezione della natura e tutela del paesaggio"
Berna, 31 agosto 2005 ARE / M. Senn
Aggiornato al 3 marzo 2006
regionnato at 3 marzo 2000